



I giovani e la voglia di cambiare!

La voglia di cambiare, di smusare la pesante retorica burocratica e l'immobilismo che attanaglia i partiti politici dell'opposizione è finalmente venuta fuori.

Segue a pagina 23 E-mail = redazione.ilsud@tiscali.it

Copia Omaggio

ilSUD

MEZZOGIORNO D'ITALIA



Edmondo Iannicelli, Presidente di "Salernitani nel Mondo", invita a spedire notizie e testimonianze sull'emigrazione salernitana a: C. P. n° 206 Salerno Centro - Salerno; fax 0828 724203; e-mail: presidenza@salernitaninelmondo.it

Organo dell'Associazione "il Sud" - Presidente ALFREDO BOCCIA - Registrato al Tribunale di Salerno al n. 844 dal 14/10/1991 - Direttore responsabile NICOLA NIGRO
Redazione: via S. D'Acquisto, 62 - 84047 Capaccio S. - Paestum (Sa) - Tel. 0828724579 - fax 0828724203 -Stampa: Arte Grafiche Boccia -Salerno
Spediz. abb. art. 2, comma 20 legge 23/12/96 n. 662 - Filiale di Salerno - Anno XX n. IV - Sabato 10 Dicembre 2011 - Una copia arr. costa EURO 1,00

"la Giustizia"

All'interno

Siamo al 2° numero della collaborazione tra "il Sud" e la rivista "la Giustizia". L'esordio è stato soddisfacente. Il motto è: migliorare, migliorare... Avevamo detto: "Una collaborazione che dà vita ad una sinergia utile non solo all'Avvocatura, ma anche alla Giustizia ed alla Società, a difesa dei Diritti ed al rispetto delle regole, in favore dei Cittadini". Ecco anche il perchè, così come ha detto Silverio Sica, del ritorno al formato voluto da Mario Parrilli, ripetiamo, al di là di qualsiasi malizioso giudizio. Diciamo a tutti: collaborate, per fare sempre meglio!

Ritorna al formato originale, così come lo volle l'avv. Mario Parrilli



Luigi Maiello: 60 e 50 anni nell'avvocatura e non solo!



Buone Feste!

Il direttore e la redazione tutta augurano Buone Feste ed un Anno 2012 con maggiore produttività, più economia e più lavoro, soprattutto per i giovani ed i tanti ultracinquantenni che lo hanno perso. Ci auguriamo ed auguriamo a tutti che ci sia anche una ripresa sul piano dei rapporti umani, civili e sociali. Quindi, si auspica l'emarginazione dei faccendieri e degli speculatori che hanno "affossato" il nostro meraviglioso Paese ed occupato tante istituzioni, rendendole improduttive per la collettività.



Il Ministro del Lavoro Elsa Fornero fin dall'inizio ha annunciato «una riforma incisiva ma che rispetta il principio di equità tra le generazioni». Ma di... reddito minimo garantito per chi si trova senza lavoro e sistema contributivo pro rata per tutti.. chi ne deve parlare?



Il Caso di Nicola Nigro La società di oggi! Genova: una tragedia annunciata! Così dicono in tanti, ma davvero la colpa è del Sindaco Vincenzi?

no?, anche alle "mogli" ed ai figli. Molti di lor signori sono convinti che questi ultimi condividono i genitori. Secondo me no, alla luce dell'impegno di solidarietà dimostrata, in questi giorni, proprio da tanti giovani a Genova, i quali con tanto di pala hanno contribuito a ripulire la città. Insomma, i figli che hanno cercato di mettere una pezza agli errori dei padri. Non ci stanchiamo mai di dire che il nostro Paese deve decidere, una volta per sempre, che cosa vuole fare da grande. Non può continuare a fare quello che ha fatto in 150 anni di Unità nazionale. Un esempio per tutti, il Sindaco di Genova,



Il Sindaco di Genova Vincenzi

Segue a pagina 2

Lia Incutti: la bell'Italia - A pagina 22



L'avvocatura di Avellino si confronta sulla Giustizia - A pagine 2 e 3




Salvatore Russo: la legge; gli "Oziosi e vagabondi" A pagina 23



L'editoriale di Alfredo Boccia

La vicenda degli operai forestali, finiti anche nelle maglie degli strozzini perché da mesi non percepiscono dalle Comunità Montane le spettanze dovute, rappresenta la peggiore dimostrazione dell'incapacità a programmare di chi guida le istituzioni. E' davvero disdicevole che duemilacinquecento famiglie, dalla scorsa primavera, siano costrette



Servizio a pagina 2

Boccia

Venerdì 16 dicembre 2011, ore 16,00, presso il Tribunale di Avellino, tavola rotonda tra: avvocatura, magistratura e politica Ad Avellino un confronto sulla "Giustizia oggi" e su come dovrebbe essere "Giusta"

Venerdì 16 dicembre, presso il Tribunale di Avellino, alle ore 16,00, l'Ordine degli avvocati di Avellino e la Camera Penale Iripina hanno organizzato un convegno, in occasione della celebrazione del XXXII anniversario dell'inaugurazione del Palazzo di Giustizia, per l'istituzione della Camera Penale, oltre che per confrontarsi sull'attuale stato di salute della Giustizia; in particolare, si discuterà sulle prospettive dell'evoluzione del "nuovo" processo penale.

Il calendario dei lavori prevede il saluto di **Massimo Preziosi**, Presidente della Camera Penale Iripina, **Eduardo Volino**, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e di **Giovanni De Lucia**, Presidente onorario dell'Ordine. Inoltre, è previsto il saluto del dott. **Massimo Amodio** e del dott. **Angelo Di Popolo**, rispettivamente Presidente e Procuratore della Repubblica del Tribunale di Avellino.

Moderatore sarà il dott. **Gianni Festa**, con relazioni di **Giuseppe Saccone**, segretario della Camera Penale Iripina, e di **Giuseppe Gargani**, deputato al Parlamento europeo.

A seguire, è prevista una tavola rotonda con gli avvocati **Valerio Spigarelli**, Presidente Unione Camere Penali, **Giovanni Sofia**, Presidente Organo di controllo U.C.P., **Dario Incutti**, Presidente onorario Camera Penale di Salerno, e dai dottori **Luciano D'Emmanuele**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino, e **Antonio Guerriero**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.

Il convegno cade in un momento particolare, all'indomani della nascita del nuovo Governo e della nomina del nuovo ministro, l'avvocato **Paola Severino**, penalista di lungo corso che si è occupato di processi molto importanti. Per questo, il convegno può rappresentare un momento di grande interesse generale, soprattutto per quanto riguarda un tema sempre più attuale: il giusto equilibrio tra accusa e difesa, nell'ambito del processo.

Sicuramente il processo penale, in Italia, è molto influenzato dal fenomeno della criminalità organizzata che, un tempo, riguardava soprattutto il Sud, ma che adesso riguarda l'intero Paese. In effetti, le associazioni criminali (la Mafia in Sicilia, la Ndrangheta in Calabria, la Camorra in Campania e la Sacra Corona Unita in Puglia) si configurano come strutture di potere dotate di propri codici culturali che entrano in relazione con il sistema legale, inquinandolo, attraverso il perseguimento di interessi economici, finanziari e politici, realizzati in violazione delle leggi dello Stato.

In tutto ciò, uno degli elementi più gravi, nel corso di questi anni, è la contrapposizione, non solo politica, ma anche frontale, tra difesa ed accusa che ha ulteriormente minato il rapporto, già precario, dei due pilastri del processo, favorita anche dagli interventi da parte di talune procure, come viene analizzato dall'avv. **Stefania Forlani** nel suo articolo (vedi pagina 15/19 - inserto "la Giustizia"). Nella medesima direzione va l'intervento del Csm, in merito al testo di riforma dell'ex ministro **Alfano**, ove si legge che il ddl «realizza un vulnus», rispetto ai precetti costituzionali che riguardano l'obbligatorietà dell'azione penale, il rapporto di dipendenza tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria e la ragionevole durata del processo. Inoltre, il ddl all'esame del Senato «pone un serio limite alla manifestazione del pensiero del giudice».

Insomma, mentre il guardasigilli **Alfano** si dichiarava soddisfatto del ddl, affermando che il Governo aveva espresso un voto unanime e che il provvedimento riservava, a suo parere, ampio spazio ai rapporti di potere tra pm e polizia giudiziaria (a vantaggio della seconda) e a quello della difesa sul giudice (più possibilità di ricusazioni e di astensioni).

Le novità, secondo l'ex ministro, riguardano soprattutto l'introduzione della regola della comunicazione

"Giustizia giusta" per il cittadino, caro direttore, è impossibile, senza la "Giusta difesa" di Cecchino Cacciatore*

Gentile direttore, come si fa nel momento attuale a spiegare quanto importante siano le recriminazioni dei penalisti italiani?

Come si fa, cioè, di fronte ad una crisi sociale, economica e politica tanto profonda da far registrare addirittura un aumento di sfiducia nel futuro derivante da forme patologiche, ma sempre più ricorrenti, di frustrazioni della psiche, angariata dall'incerto destino per sé, per i propri cari e i propri beni?

Il modo più sobrio e rispettoso va trovato nella stessa arida e fredda sequenza dei plurimi episodi di vero e proprio attentato alle prerogative dell'avvocato penalista, il quale - più difficile e precario è lo sfondo sociale in cui opera - vede drammaticamente ridurre i propri legittimi spazi di autonomia e libertà. La conseguenza è l'ablazione dei principali diritti della persona garantiti dalla Costituzione repubblicana, che contempla fra gli altri quello inviolabile ad ottenere un giusto processo in ogni condizione (economica o politica che sia), favorevole o depressiva per il Paese.

L'elenco che segue non va, dunque, considerato solo come un allarme levato da professionisti lesi nelle proprie prerogative, quanto piuttosto anche l'espressione della conseguenza nefasta di un contesto socio economico che vede la dolorosa equazione: aumento del crimine come deriva sociale, a cui corrisponde l'abbassamento delle garanzie come forma di tutela.

Questo è il volto, però, di una giustizia autoritaria che, peraltro, non corrisponde affatto al corpo sano della magistratura italiana, resa più odiosa allorché preme il tallone sulle guarentigie stesse dell'avvocato.

Costui è uno tra gli interpreti essenziali dello Stato democratico, e il suo ruolo è gravemente adulterato se prassi sia ritardare l'iscrizione nel registro degli indagati per poter ascoltare senza l'assi-

online nel processo penale e civile; la digitalizzazione della giustizia e "misure che sgraveranno il sistema di formalismi e consentiranno risparmi come le notifiche". Alla fine, bisogna riconoscere che, dopo oltre 20 anni, il **Perry Mason** non è arrivato nelle aule di giustizia italiane. Il luogo comune più ricorrente, che assimila il nuovo codice di procedura penale al processo americano, risponde assai poco alla realtà. Il cittadino che incappa nelle maglie della giustizia, soprattutto se è innocente, ne esce dopo anni ed anni, con le ossa rotte. Spesso, i processi si fanno anche per banalità, quando basterebbero semplici controlli per superare tutto. Invece si avvia un'azione anche per un'accento messo male che cambia il significato della parola. Il guaio è che, così facendo, non si fa giustizia e si ingolfano i Tribunali, creando sfiducia nel cittadino. A riprova di tutto ciò, è l'intervento del Presidente della Repubblica, notoriamente molto attento a queste tematiche, che ha affermato, senza mezzi termini, che per la giustizia così non va. Occorre che i giudici stiano meno in televisione, non facciano politica e si attengano alle regole certe della deontologia, facendo capire, chiaramente, che tra accusa e difesa bisogna recuperare un equilibrio che allo stato non c'è.

stenza del difensore la persona nei cui confronti si sviluppino indagini e risultino già indizi di reato; se prassi sia ascoltare la comunicazione tra il difensore e il proprio assistito; se prassi sia che il contenuto di tali comunicazioni debba campeggiare nel fascicolo di indagine; se usa continuare a nutrirsi il sospetto circa la legittimità e la linearità delle indagini svolte dall'avvocato; se usa consentire di origliare i commenti dopo l'udienza tra avvocato e assistito; se usa far irruzione nello studio dell'avvocato per arrestare il cliente; se usa spedire inviti a comparire per rendere un nuovo interrogatorio, specificando i benefici che possano derivare dalla ritrattazione delle dichiarazioni già rese; se usa altro non consentito dalla legge, né dalla lealtà.

Sono questi, in conclusione, motivi sufficientemente robusti e seri per aggiungere alle proteste nel Paese anche quella dei penalisti.

Va richiesta con forza una immediata inversione di rotta, che miri ad isolare le segnalate prassi devianti per inserirle, esse stesse, nella caduta dei valori da cui, all'evidenza, è afflitto ogni settore della nostra società, ma di cui, francamente, non c'è motivo di menare vanto né, soprattutto, di



Cacciatore

stare sereni perché è solo una dissimulazione quella che vorrebbe in tal modo la sicurezza dei cittadini messa in salvo.

*Avvocato penalista

Editoriale - Segue dalla prima pagina

L'Italia è davvero il Paese degli scandali e delle tragedie come quelle di Genova?

Mara Vincenzi, che in questi giorni è diventato il parafulmine di tutti. La **Vincenzi**, a questo punto, ha l'obbligo civile, morale - e chi più ne ha più ne metta - di fare un **dossier analitico delle tante cose che ha detto** nelle varie interviste televisive e ai vari mass-media e renderlo pubblico, con nome e cognome delle persone, dei rappresentanti istituzionali interessati. Ha il coraggio civile e morale di fare questo la signora **Vincenzi**? Dire che si "porta sulla coscienza" quei morti non ha senso, quando lei stessa ammette che quei lavori erano stati previsti e chiesti i relativi quattrini, che non sono mai arrivati. I Comuni, come si sa, tra tagli e Patto di stabilità hanno le loro casse ridotte all'osso. Certo, non tutti i **Sindaci** si occupano, dalla mattina alla sera, dei guai e dei problemi dei propri cittadini e del loro territorio. Ci sono anche quelli che fanno ben altro: **affari legati ai Piani Urbanistici, costruzione di carriere politiche**, ricerca di "posti" di lavoro per i propri congiunti e tante altre cose; ma questo è qualcosa che appartiene ad un'altra storia. Ovviamente, tutto ciò porta ad un malcostume generale che travolge, poi, le istituzioni. Un **Sindaco**, un **Assessore**, un **Consigliere comunale** che nella quotidianità e nella capillarità del suo territorio riesce a favorire qualcuno o a coinvolgerlo in gozzoviglie o abbuffate, non escludendo anche autorevoli rappresentanti delle Istituzioni anche burocratiche, si ritrova poi complessi edilizi e lussuose ville, anche abusive.

Caro sindaco **Vincenzi**, lei sbaglia quando si "prende tutte le colpe e sente solo lei la responsabilità di quei morti". Tutto questo le fa onore, ma

non l'esonera dal dire con chiarezza chi sono davvero i responsabili, non sul piano solo personale, ma soprattutto su quello delle Istituzioni.

Lei, **Sindaco Vincenzi** ha la possibilità di mettere sotto i riflettori ciò che in Italia non è mai avvenuto, come dicevo già detto, dall'Unità d'Italia.

Ogni tanto, uno scandalo fa un pò di pulizia della "melma" che si è creata nel corso degli anni, ma anche questa pulizia è pilotata dagli stessi che l'hanno determinata e che individuano il capro espiatorio per potere chiudere la partita e ricominciare daccapo. Per questo, approfitti dei riflettori accesi e dia vita ad un dossier dove è scritto con chiarezza responsabilità, ritardi ed affari fatti. E' la fine della sua carriera politica? Pazienza, ma è l'inizio di una sua nuova vita che non la fa sentire per niente colpevole della morte di quei poveretti.

L'impotenza di prima e la chiarezza di dopo fanno sì che lei renda un servizio non solo a Genova, ma a tutto il Paese. Se lei farà questo, siamo certi che non sarà sola ed avrà vicino l'Italia intera, ad incominciare dal **Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano**.



Napolitano

Dalla 1^ pagina - l'editoriale di Alfredo Boccia - I "Forestali" vittime dell'incapacità politica e del napolocentrismo

a vivere in una condizione di incertezza e che alle parole dei politici non abbiano fatto seguito soluzioni in grado di risolvere perlomeno le problematiche legate al presente. Con il rischio concreto che, senza l'apporto di questi addetti, il dissesto idrogeologico, unitamente agli incendi, abbia la meglio con pericoli alle persone e spese di gran lunga superiori a quelle che annualmente, fino ad ora, sono state sostenute per finanziare i progetti relativi alle attività svolte dagli operai in questione. Tale situazione, se non si dovesse operare in termini di prospettiva futura, è destinata a peggiorare.

Complice il termine del 31 dicembre 2013, allorché dall'Unione Europea verrà sancito lo stop definitivo alle erogazioni dei finanziamenti comunitari. Il tutto senza che parlamentari e consiglieri regionali siano stati capaci di attuare una politica unitaria, al cospetto di una Giunta regionale smossa solo dai presidi a Napoli degli stessi operai. Ed anche i sindacati hanno fatto flop, rinnegati dagli operai, stanchi delle loro promesse. Segno di una classe dirigente inesistente quanto incapace di rappresentare le istanze del territorio. E, dopo i forestali, chissà a chi toccherà soffrire.



La magistratura è un soggetto istituzionale fondamentale per uno Stato democratico per questo regole e comportamenti devono essere al di sopra di ogni sospetto

I magistrati devono convincersi che parlare di "Giustizia giusta" non è peccato!

La Giustizia! Che cos'è? Forse è qualcosa che riguarda la collettività? Forse, perché la "Giustizia giusta", giorno dopo giorno, sta diventando una chimera, per tutti. E' consueto sentir parlare di "giustizia domestica", ma che cosa significa? Una interessante chiacchierata si è svolta presso l'Ordine degli Avvocati di Avellino. Erano presenti, oltre al sottoscritto, gli avvocati del Foro di Avellino **Eduardo Volino**, Presidente dell'Ordine del capoluogo irpino, **Massimo Preziosi**, Presidente della Camera Penale di Avellino, **Giovanni De Lucia**, per circa 30 anni Presidente dell'Ordine ed attuale Presidente onorario (che nel suo intervento si è riservato di inviare una nota scritta) e l'avv. **Dario Incutti**, Presidente onorario della Camera Penale di Salerno e capo della delegazione dell'Unione Paneuropea dei Giuristi che ha promosso il manifesto che va sotto il nome di "Carta di Paestum".

L'avv. **Eduardo Volino**, presidente dell'Ordine, ha esordito evidenziando che, al lavoro avviato dall'Ordine di Salerno, era molto interessato, perché l'avvocatura ha bisogno di una svolta reale, per cui occorre unirsi ed elaborare un progetto significativo che veda davvero la Giustizia Giusta,

che oggi per l'intera società italiana è diventata quasi una chimera.

A proposito di Avellino, il presidente ha detto: "La situazione della Giustizia ad Avellino vive più o meno lo stesso disagio di tutti i Tribunali d'Italia, con un'aggravante che essere piccoli significa che si fa poca paura, indipendentemente



Avv. Preziosi

della qualità di idee che esprimi e di problematiche che affliggono i cittadini; insomma, si cerca di imporre una sorta di "non curanza" ai piccoli tribunali che, per la modestia, non possono creare i problemi di Napoli, Roma, Palermo, Milano, Torino, etc. L'iniziativa del collega Dario Incutti che, addirittura, mira ad internazionalizzare le problematiche della Giustizia con il pieno coinvolgimento dell'Europa, costringe tutti ad un ragionamento più concreto e, quindi, anche le piazze grandi, come Napoli, Roma, ecc. vengono ridimensionate e diventano una componente del sistema Giustizia". - Continua **Volino** - dicendo:

"A ciò va aggiunto che il disagio organizzativo e funzionale dei piccoli tribunali scaturisce anche dall'essere trascurati dal governo, dal Ministero della Giustizia, dai mass media e, quindi, dall'opinione pubblica. Insomma, alla fine, ai piccoli non è consentito nemmeno fare la vittima, tanto non ti ascolta nessuno".

L'avv. **Massimo Preziosi**, Presidente della Camera Penale di Avellino e uno dei veterani, insieme all'avv. Incutti, della "costruzione" dell'Unione Camere Penali italiane, rincarano ancora di più la dose, rispetto al collega **Volino**: "I problemi della Giustizia sono enormi, non solo sul piano delle carenze strutturali ed organizzative, ma sul piano del rispetto delle regole e della pro-

fessionalità. Ogni componente del complesso mondo della Giustizia ha qualcosa da farsi perdonare, per lo spreco di energia e di tempi o, meglio, di "tempi morti" che danneggiano l'intero sistema. Ovviamente, tutto ciò pesa ancora di più sulla 'Giustizia Penale' che gioca un ruolo fondamentale nella vita di ogni cittadino, quindi, non solo per i cosiddetti "furfanti", ma anche per chi incappa involontariamente o inconsapevolmente, per sua sfortuna (salvo poi ad essere dichiarato innocenti, senza nemmeno tante scuse), viene privato della cosa più importante per un uomo: la libertà. Certo, questi cosiddetti errori giudiziari molto sono da addebitare all'insufficienza di organico, di mezzi, di strutture, ecc., ma anche a tanto "tempo morto", come dicevo prima, che determina errori grossolani ed ingiustificabili. Tutto ciò è dovuto anche un po' alla poca conoscenza dei procedimenti, un po' allo scarso approfondimento della norma ed ovviamente della giurisprudenza. Insomma: un po', un po', un po', sommandosi dà vita a quel complesso che può essere tranquillamente definito anche 'mostro di professionalità'; ma questo è un altro discorso che meriterebbe un approfondimento a parte, con la capacità di analizzare, caso per caso, gli errori, in modo da arrivare anche alla messa in discussione della continuità ad esercitare o meno quella professione".

L'avv. **Preziosi** sottolinea questi concetti con degli esempi pratici: "Quando si vede un film come quello interpretato dal magnifico Alberto Sordi. 'Detenuto in attesa di giudizio', il cittadino può anche convincersi che tutto è un paradosso, ma vi assicuro che nella realtà c'è anche di peggio, perché nel film un minimo di decoro va salvaguardato; invece, nella realtà è molto, ma molto peggio. Basti pensare alle carceri che hanno il triplo di detenuti rispetto alla normale capienza. Da tempo - continua **Preziosi** - ci siamo posti il problema che sottolineava il collega Volino, prima, perché a Torino o in altre parti d'Italia, nonostante siano sedi più grandi, i tribunali funzionano meglio? Sicuramente è una questione organizzativa e professionale che favorisce maggiore sinergie tra le varie componenti del tribunale, per cui facendo tesoro di questi dati abbiamo chiesto ed ottenuto, alla componente magistrati, di sottoscrivere un protocollo d'intesa, con la speranza che si possa ragionare serenamente, confrontandosi sui problemi per trovare la giusta soluzione, con le risorse che si hanno a disposizione. Tutto questo ci dovrebbe far eliminare i cosiddetti 'tempi morti' ed anche di accrescere, attraverso iniziative didattiche, quella professionalità, per gli avvocati ed i magistrati, che determina casi abnormi sulla pelle dei cittadini. Ma davvero è sufficiente la penalizzazione di circa uno stipendio ad un magistrato che manda un certificato medico, perché è impossibilitato a lavorare perché ammalato, salvo poi andarsene a fare una gara di vela? Ma scherziamo! Ed allora che occorre ragionare con serenità, senza se e senza ma, ben sapendo che la Giustizia rappresenta la vita stessa di un individuo. Ci riusciremo a far passare il concetto che non tutti possono avere la capacità di adattarsi con professionalità nelle varie branche della Giustizia? Non lo so, ma qualcosa occorre davvero fare, perché così non è possibile continuare, perché siamo già all'imbarbarimento progressivo; basta ascoltare il grido di dolore provenire dal corpo sociale. Il cittadino assiste impotente, stordito e ferito, alla disgregazione del suo amato

Paese: l'Italia. In merito va detto che sono non pochi quelli che si chiedono: ma stiamo andando verso un nuovo Medioevo?."

In merito, il presidente **Volino** sottolinea: "Ricollegandomi al discorso del collega Preziosi, va detto che la cosa più grave che vive la giustizia, attualmente in Italia, è questo atteggiamento di contrapposizione, quasi artefatta, che spesso è strumentale a se stesso, per certe componenti di essa. Infatti, emerge con chiarezza che non si vuole discutere davvero, perché non si vuol cambiare niente, soprattutto da parte di chi vive di privilegi. Si ha la sensazione che tutti dicono (a parole) che così non è possibile andare avanti. Tutti dicono che il sistema delle intercettazioni va meglio messo a punto, ma cadono governi e si maciullano persone, attraverso il gossip sui giornali, ma nulla si fa.

Tutti dicono che la materia che non riguarda il processo non deve essere presa in considerazione e, quindi, distrutta; ma puntualmente questo non avviene. Nessuno, dico nessuno, può osare dire niente, se non diventi qualcuno, contro i magistrati, i giornalisti, etc. Insomma, se dici la tua, attraverso anche un ragionamento, sei comunque contro qualcuno. Il fatto grave è che molte di queste persone, in privato, dicono una cosa e sostengono che occorre, con urgenza, la regolamentazione delle intercettazioni, partendo dalla responsabilità dei protagonisti che gestiscono e governano tutto ciò (i magistrati), ma in pubblico sostengono l'opposto. In conclusione, se non si arriva ad un confronto vero, il sistema è destinato a morire; ma non muore solo il 'sistema giustizia', ma tutto l'intera società. Una società senza 'giustizia giusta' è una società morta. La giustizia è l'essenza del vivere in una società.

Gli italiani rimasti onesti vivono una sofferenza enorme, in questa epoca storica. Si sentono di vivere in un mondo che per certe aspetti lo fa 'abborrire', dove i valori a cui si sono temprati - l'onestà, la competenza, la meritorietà, la serietà, la precisione, la pulizia, il rispetto - non hanno alcun peso: vengono anzi visti come poveri illusi da deridere".

Il presidente **Volino** sottolinea: "A distanza di anni, tutti sono delusi (anche avvocati e magistrati): i cittadini di destra e sinistra, i politici di destra che non sono stati capaci di arrivare concretamente alle riforme, quelli di sinistra, che, per far il dispetto a Berlusconi, non hanno ragionato della crisi della giustizia che si infilava in un tunnel cieco. E la reazione così forte di colleghi di Napoli è la riprova. Essi, notoriamente, sono di sinistra e la reazione così violenta verso il proprio partito n'è la riprova.

In conclusione, il diritto di accesso alla giustizia non significa diritto di accesso al tribunale. Ciò può sembrare retorica, ma non lo è, se si pensa all'attuale stato di crisi dell'intero sistema della 'mondo della giustizia'".

Alla fine della chiacchierata, tutti i presenti si sono trovati d'accordo sulla constatazione che il pianeta giustizia va riorganizzato ed alcuni settori di essi vanno radicalmente riformati.

Ovviamente, per fare questo, occorre che ci si confronti davvero e si discuta seriamente con tutte le componenti, per definire piattaforme che abbiano convergenze reali verso le esigenze della società.

L'avv. **Dario Incutti** ha ricordato la grande esperienza dell'Unione delle Camere penali, eppure - sottolinea Incutti - "circa 30 anni fa nessuno credeva in questo, oggi, in tutt'Italia, c'è ne sono oltre 150. Non posso dimenticare che i primi ordini professionali, che diedero un forte impulso, furono Salerno ed Avellino, per questo, oggi rilancio di nuovo questo connubio sinergico". Incutti evidenzia: "A Salerno abbiamo già avviato un confronto tra la società civile e le componenti dell'avvocatura e della magistratura, attraverso - ha sottolineato **Incutti** - una collaborazione del giornale "il Sud" e la rivista "la Giustizia". Il giornale e la rivista arrivano a migliaia di persone, sfatando così anche i luoghi comuni che nessuno legge, visto il successo del primo numero. Adesso mi sembra il caso - evidenzia l'avv. **Incutti** - di allargare il discorso anche all'Ordine di Avellino e, quindi alla magistratura di Avellino, con la speranza che si abbia lo stesso successo. Salerno ed Avellino insieme, dopo 30 anni per rilanciare un confronto costruttivo per contribuire a riformare

l'essenza della società: la Giustizia. Le cose che ci siamo dette qui, oggi pomeriggio, - ricorda l'avv. **Incutti** - sono le cose che ci diciamo in tanti, in privato, con l'unica differenza che abbiamo deciso e chiesto al nostro amico giornalista **Nigro** di prendere appunti, per poi, rendere pubblico tutto ciò, al fine di iniziare davvero il confronto alla luce del sole".

L'incontro si conclude con l'impegno di tutti di rivedersi, per incominciare a lavorare per un convegno proprio ad Avellino, nel mese di dicembre, per arrivare, poi, ad una piattaforma comune Avellino e Salerno, con delle proposte che puntano davvero alla riforma della giustizia, indipendentemente da tutto e da tutti.



Avv. Volino

Caro Direttore, secondo me, il peggio deve ancora arrivare!

Egregio Direttore, l'intervista avvenuta presso il palazzo di giustizia di Avellino con l'intervento autorevole del Collega **Dario Incutti**, Presidente Onorario della Camera Penale Salernitana e Presidente Unione Paneuropea dei Giuristi, ritengo sia stata molto rilevante e significativa per comprendere lo stato di estremo disagio dell'amministrazione della giustizia in Campania.

Invero sul punto sia il Presidente del Consiglio Forense di Avellino, **Edoardo Volino**, che il Presidente della Camera Penale Irpina, **Massimo Preziosi**, furono molto esaurienti nel diagnosticare il male di cui è preta la detta amministrazione.

Con i miei interventi polemici, che si ripetono da anni, cercai di essere, per altri versi, incisivo nel sostenere che quando un lavoro richiede più unità lavorative e più adeguate strutture, non può essere svolto speditamente per soddisfare la richiesta della utenza.

Ma, caro Direttore, secondo me il peggio deve ancora arrivare. E il peggio arriverà quando saranno soppressi i Tribunali di Ariano Irpino e di S. Angelo dei Lombardi.

Accettare la soppressione non è possibile, ma potrebbe essere accettata solo se, con l'aumento degli organici e con il potenziamento delle strutture, saranno fatti slittare, come per incanto, i due palazzi di Giustizia, quello di Ariano Irpino e di S. Angelo dei Lombardi ed installati materialmente vicino a quello di Avellino che già da anni è insufficiente per la sola utenza del circondario.

In buona sostanza avremmo bisogno di una magica operazione, ma i miracoli non possono convivere con le ragioni di una realtà cocente. I saggi del giorno non hanno mai avuto conoscenza della edilizia giudiziaria.

Sanno cosa significa edilizia giudiziaria? Ritengo di sì ma fingono di non vedere né sentire e questo è ancora peggio e dobbiamo aggiungere anche grave.

Il proposito di accorpare tre Tribunali è una pazzia perché si rischia di distruggere l'intero mondo della giustizia nella intera Irpinia con riflessi negativi anche sulla economia. L'idea balzana, nel corso degli ultimi quaranta anni, di sopprimere i Tribunali di Ariano Irpino e di S. Angelo dei Lombardi ogni tanto viene sbandierata, ma non si è mai attuata per nostra grazia.

I saggi "mercatori" che vogliono sopprimere anche i Consigli Forensi circondariali hanno mai pensato questo? Io dico di no, signor Direttore. E Lei cosa dice?

Avv. Giovanni De Lucia



Da sinistra: gli avvocati Giovanni De Lucia, Massimo Preziosi, Eduardo Volino, Dario Incutti ed il dott. Nicola Nigro, direttore de "il Sud", presso l'Ordine degli avvocati di Avellino

Da molti anni gli amministratori del Comune di Capaccio Paestum, al di là delle circa 4000 domande di condono edilizio, parlano come se abitassero su Marte, salvo poi che anche alcuni di loro abitano in una casa abusiva

Paestum, la Legge 220/57 è vecchia ed obsoleta: chi parla?

Vale ancora la pena parlare di Paestum, di giustizia ed abusivismo con i "Mazzarò" di turno?

Continua la pubblicazione del ragionamento dell'Arch. Carlo Guida, Coordinatore del Comitato di Sviluppo di Capaccio Paestum, istituito da "il Sud", per dare un contributo reale e fattibile sulla realtà territoriale. Mentre cerchiamo di capire e di dare luogo alle giuste soluzioni ai tanti guasti fatti nel corso degli anni, molti dei protagonisti degli "squasi territoriali" continuano a fare gli amministratori o i cosiddetti "pupari", cementificando Capaccio Paestum in ogni "dove", senza nessuno scrupolo. Più volte, abbiamo sottolineato che la Cultura, a Capaccio Paestum, doveva essere l'elemento di partenza per un progetto socio-edilizio e di vivibilità. Doveva essere, per tutti, una buona occasione, invece non i costruttori, ma i palazzinari e coloro che, quando respirano polvere di cemento, non capiscono più niente e pensano ai soldi e niente più. Calpestanto tutto: principi, morale ed amicizia.

Una volta (forse anche oggi) si diceva che questi soggetti erano così perversi, quando sentivano odor di soldi, che sarebbero passati anche sul cadavere della propria madre, pur di fare soldi. Proprio per questo, è davvero impari confrontarsi o intavolare un ragionamento con costoro. Si perde il tempo, perché la loro scaltrezza ed il loro essere - Ci penso "Mi" - talvolta li porta all'impossibile, addirittura a dire: "Io sono enciclopedico". Ovviamente, "lor signorini" non conoscono nemmeno il significato di "Enciclopedia", altrimenti non lo userebbero. Siamo in una società dove il "dio denaro" impone alle persone perbene ed oneste di mettersi da parte: guai a disturbare il Manovratore.

Il politicante di turno, che ha costruito le sue fortune economiche e la carriera politica, continua a vendere, attraverso le sue chiacchiere demagogiche, fumo ed il "ferro per oro". Come abbiamo già detto, questo è possibile, ed è stato possibile nel corso degli anni, per le complicità istituzionali esterne. Quando Carlo Guida parla di "Ville e villette, palazzi e palazzine, case e casette (non possiamo nasconderci che molte di queste sono seconde e terze case)", significa che i "padroni" di tali costruzioni sono personaggi che vengono "da fuori", ma anche da dentro alle istituzioni, destinate ai controlli ed alla repressione. Insomma è il cane che si morde la coda e, come dice il proverbio, "Lu cane mozzica sempre lu stracciato".

La constatazione è sempre la stessa: la giustizia è uguale per tutti, solo sulla scritta alle spalle del Giudice. Forse non è così?

Voglio ricordare la figura di Mazzarò. Il personaggio di Giovanni Verga, alla prospettiva di dover lasciare la sua "roba", alla sua morte, letteralmente impazzisce sempre di più, all'avvicinarsi del trapasso.

Chiediamo con una domanda: il dibattito è aperto, ma chi parla? Nessuno, perché chi ha paura di ritorzioni non parla; chi è una persona perbene non si mescola proprio "con loro". I furbi, i faccendieri non parlano, perché navigano nel torbido degli affari e, ovviamente, si dimenticano di tutto. Anche di Mazzarò (n.n.).

Non a caso è prevista l'erogazione di incentivi e finanziamenti ad imprese, università, enti locali, pubblici o privati, che operino attivamente sul territorio e siano capaci di gestire in modo innovativo il patrimonio culturale, migliorando l'accessibilità agli stessi beni e incentivando una corretta fruizione nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio (Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5275/2001).

I Piani Paesistici tendono ad essere implementati attraverso documenti di pianificazione ad ampio raggio, regionale (P.T.R.) e provinciale (P.T.C.P.), al fine di superare la frammentarietà che ha caratterizzato nei decenni scorsi la progettualità in ambito rurale, per raccordare in base ad obiettivi comuni le specificità locali secondo modalità innovative.

Le Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali in sintonia con il Ministero dei beni culturali e del paesaggio avrebbero le competenze relative al risanamento ambientale ed alla riqualificazione urbanistica mediante un Piano Direttore delle risorse ambientali e paesaggistiche, prendendo come riferimento l'esperienza del Contratto di fiume (nel caso specifico Contratto di paes-

saggio) - ovvero esempi di urbanistica partecipata della popolazione alle scelte di trasformazione urbana e territoriale - stralcio di un Piano Strutturale e di un Piano Strategico per la tutela ambientale e la riqualificazione edilizio-urbanistica da attuare anche con l'utilizzo di Programmi complessi per la riqualificazione ai sensi della legge n. 179/1992 (Programma Integrato d'Intervento) e della legge 493/93 (Programma di Recupero Urbano).

• Il Piano Strutturale dovrebbe fornire il quadro delle tutele e delle strategie cui deve conformarsi ogni altra attività di pianificazione o di programmazione svolta dal Comune (per questo viene chiamato il "piano dei piani"). In concreto, dovrebbe individuare le condizioni per difendere le risorse e gli equilibri del territorio comunale e indicare gli obiettivi di lungo periodo per il suo sviluppo e le regole essenziali per conseguirli.

• Il Piano Strategico, in particolare, avrebbe come finalità la costruzione di un documento che individui i problemi, le opportunità, gli obiettivi e gli scenari di sviluppo del territorio. I contenuti sarebbero elaborati sulla base di un processo di ampio coinvolgimento della comunità secondo modalità di partecipazione di tipo differenziato: interviste e colloqui con singoli, associazioni e rappresentanti di interessi; riunioni tematiche con i soggetti rilevanti della società locale; un percorso specifico di coinvolgimento delle scuole; incontri nei quartieri aperti agli abitanti; tavoli di lavoro su questioni cruciali per lo sviluppo futuro.

La pianificazione strategica è uno degli strumenti più importanti di governo del territorio, insieme ai piani territoriali ed ai piani di riqualificazione urbana. Tuttavia, parallelamente alla diffusione di questa pratica, esiste un rischio di omologazione fra le varie esperienze, che va contro la natura stessa di un Piano Strategico che per definizione è strettamente legato alle specificità di un'area. Un altro elemento riguarda la necessità di integrare all'interno di un piano strutturale, il piano strategico, i programmi urbani ed i progetti di riqualificazione.

• Il Piano Direttore è il principale strumento per orientare le trasformazioni territoriali quale premessa per lo sviluppo socio-economico. È un progetto di organizzazione territoriale curato dal Comune e da tutti gli altri attori pubblici e privati operanti sul territorio. Il P.D. dovrebbe essere strutturato in quattro ambiti tematici principali: patrimonio, rete urbana, mobilità e vivibilità.

Il Programma Integrato d'Intervento è lo strumento con il quale l'amministrazione comunale attua il piano strutturale, individuando le trasformazioni da attuare sul territorio che evidenzia una particolare rilevanza e complessità e che necessita di interventi programmati. Il P.I.I.



prevede incentivi di tipo urbanistico volti a favorire l'integrazione degli interventi, la qualità urbana e ambientale, ed il finanziamento privato di opere pubbliche.

Il Programma integrato è di iniziativa pubblica, fatto salvo l'intervento sostitutivo dei proprietari. In altri termini lo strumento urbanistico comunale introduce incentivi (in genere premi di edificabilità e/o possibilità di destinazioni d'uso più remunerative) purché il soggetto privato proponente contribuisca alla realizzazione di opere pubbliche attraverso il "contributo straordinario". Il Programma di Recupero Urbano prevede la trasformazione dei tessuti urbani consolidati e degradati per favorire una più equilibrata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture e migliorare la qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano, al fine di eliminare le condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale che investono le aree urbanizzate. Si propongono di avviare, il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani specificatamente identificati attraverso proposte unitarie che riguardano:

- parti significative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- interventi di edilizia non residenziale che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita nell'ambito considerato;

Gli interventi sul territorio riguardano in particolare:

- l'acquisizione di immobili da destinare ad urbanizzazioni primarie o secondarie o edilizia residenziale pubblica mediante cessione gratuita, cessione volontaria, espropriazione, permuta, etc.;

- la realizzazione, completamente ed adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- le opere di sistemazione ambientale e di arredo urbano delle aree e degli spazi pubblici;

- il risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;

- le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di fabbricati residenziali e non residenziali;

- la realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali e non residenziali;

- la ristrutturazione urbanistica.

Il Contratto di fiume / paesaggio si configura come strumento di programmazione negoziata interrelato a processi di pianificazione strategica per la riqualificazione di bacini fluviali. L'aggettivo strategico sta ad indicare un percorso di co-pianificazione in cui la metodologia ed il percorso stesso sono condivisi in itinere con tutti gli attori presenti sul territorio. Tali processi sono infatti finalizzati alla realizzazione di scenari di sviluppo durevole dei bacini elaborati in modo partecipato, affinché siano ampiamente condivisi da tutti gli attori.

La riqualificazione di bacino è intesa nella sua accezione più ampia e riguarda nella loro interezza gli aspetti paesistico-ambientali, secondo quanto stabilito dalla legge nazionale di recepimento della Convenzione europea del paesaggio. L'elaborazione di scenari di sviluppo durevole di sottobacino fa riferimento a processi di riqualificazione paesistico-ambientale consapevoli delle matrici fondative del territorio regionale (idrogeologica, geomorfologia, evoluzione degli ecosistemi naturali e antropici, ecc.) e che interpretano opportunamente le storie insediative locali che caratterizzano uno specifico territorio.

Il contratto di fiume/paesaggio è quindi la sottoscrizione di un accordo che permette di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo prioritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione ambientale e paesaggistica di uno specifico bacino fluviale.

Gli elementi che entrano in gioco in questo accordo sono la comunità (comune, provincia, regione, associazioni, imprese, cittadini, ecc.), il territorio (suoli, acque, insediamenti, aria, ecc.) l'insieme di politiche e progetti a diverse scale/livelli: tutti questi elementi, da sempre in relazione tra loro, devono essere orientati verso obiettivi condivisi di riqualificazione, attraverso adeguati processi partecipativi.

- CRONOLOGIA INQUADRAMENTO NORMATIVO PRECEDENTE all'emanazione della L. 220/57 Legge 11 giugno 1922, n. 778 "Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse stori-

co"

Art.1 - Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria. Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche.

D.M. 25 marzo 1933 (ai sensi dell'art. 1 della Legge n.778/1922)

- vincolo di ineditabilità esteso ad una fascia di 300 metriLegge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali"

Legge 1 giugno 1939, n. 1089 "Tutela delle cose di interesse artistico e storico"Legge 5 marzo 1957, n.220

La legge 220/57, nei suoi sintetici quattro articoli, ha sancito e continua a sancire in modo assoluto il divieto di edificazione nel raggio di mille metri dalla muraglia perimetrale alla città antica:

- il primo articolo individua la fascia di rispetto di 1000 metri intorno alle mura;

- il secondo articolo vieta esplicitamente la costruzione di qualsiasi edificio;

- il terzo articolo consente ampliamenti e modifiche autorizzate dal Ministero solo alle costruzioni già esistenti;

- il quarto articolo esclude ogni forma di indennizzo.

- CRONOLOGIA INQUADRAMENTO NORMATIVO SUCCESSIVO all'emanazione della L. 220/57

Legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica"

art. 6 - Programma integrato d'intervento
"1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio



Guida

ed ambientale, i Comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubbliche e private.

2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

3. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi integrati.

4. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2."

..... Legge 4 dicembre 1993, n. 493 "Programma di recupero urbano" - (art. 11) L. R.

Campania 19 febbraio 1996, n. 3 "Programmi Integrati di riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale"

..... L. R. Campania 18 ottobre 2002, n. 26

"Nome ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n. 3"

ART. 5 - Strumenti di attuazione e modifiche della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3

1. Alla conservazione e valorizzazione dei centri storici i comuni provvedono attraverso la formazione di Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, di cui alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I Programmi integrati individuano le condizioni attuali del territorio attraverso approfondite analisi storiche, urbanistiche, architettoniche, paesistiche e socio-economiche; progettano i percorsi di sviluppo e riqualificazione attraverso interventi di recupero e di adeguamento in campo igienico ed impiantistico; prefigurano il nuovo assetto attraverso la individuazione:

- a) della natura ed entità delle risorse disponibili;
- b) delle allocazioni attuali delle risorse;
- c) della suscettività di sviluppo di luoghi ed attrezzature;
- d) delle attese socio-economiche di sviluppo;
- e) della congruenza tra le analisi, gli interventi proposti e i risultati attesi.

3. I Programmi integrati contengono tutte le indicazioni atte a qualificare un progetto d'intervento esteso a tutte le componenti architettoniche, paesistiche ed ambientali, ivi comprese le pavimentazioni stradali, le definizioni di aperture, ornate ed infissi, le insegne, i paramenti esterni, i colori, la scelta e la disposizione del verde pubblico, le apparecchiature di servizio e d'uso, mediante una dettagliata disciplina attuativa.

4. I Programmi integrati, adottati con delibera di Consiglio comunale ai sensi della legge regionale n. 3/96, articoli 7, 8 e 9, sono composti da uno studio di fattibilità, articolato secondo le sue componenti tecniche, finanziarie e gestionali, dal quale si evince la proposta urbanistica con l'esplicitazione della eventuale variante allo strumento urbanistico generale, fatto salvo l'obbligo di valutazione di impatto ambientale, dove previsto.

5. L'approvazione dei Programmi integrati costituisce, per ciascuno degli interventi previsti, titolo preferenziale per l'accesso alle agevolazioni finanziarie, con priorità per gli interventi presentati dai comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti.

6.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

Carlo Guida

Coordinatore del Comitato di Sviluppo di Capaccio Paestum, istituito da "il Sud"

La Giustizia

Sabato 10 Dicembre 2011

Supplemento al giornale "il Sud" Registrato
al Tribunale di Salerno al n. 844 dal 14/10/1991
Direttore responsabile: Nicola Nigro
Copia omaggio

Giustizia: l'Italia al 158° posto, dopo Angola e Guinea

di Pasquale Santaniello*

L'editoriale di **Silverio Sica**

"La palude Italia"



Scriviamo all'indomani delle dimissioni di Berlusconi. C'è chi festeggia, chi lancia mottos, chi piange, chi rinnega, chi pensa a ricollocarsi...nel mentre l'Italia sotto tutela europea e ora dei "tecnici" (ma esistono tecnici non politici?) resta immutata e sembra immutabile...

In fondo è questo il dato sicuro di tanti anni di storia democratica e, perché no, di dittatura (in fondo il fascismo provò a cambiare gli italiani, i loro costumi, perfino la loro attitudine allo sport): l'Italia è un paese in cui il senso di una storia unica, di appartenenza, di coscienza sociale consapevole dell'identità, non esiste.

Esistono le appartenenze familiari, categoriali, di casta, di società più o meno aperte o coperte, lecite o illecite, in un intreccio in cui il collante è solo l'interesse.

Abbiamo solo scoperto il "politicamente corretto", i talk show, gli applausi ai funerali, in un impasto puramente retorico, finto.

Per dire: il berlusconismo è durato diciotto anni senza riuscire a cambiare nulla (piccole cose marginali, un po' di burocrazia, qualche ammodernamento ma poi...), arriveranno i tecnici, poi altri che probabilmente già hanno provato a cambiare in un passato recente. E noi restiamo ancora fermi nel guado tra passato e futuro, tra conservazione e modernità...

Forse, l'esempio più eclatante di tutto questo è la Giustizia: qui, in questo mondo chiuso, la modernità è un'isola che non c'è.

E non è solo un problema di mezzi, di tecniche, di strutture, di geografia assurda e dispendiosa, ma è soprattutto culturale.

La Giustizia e la cultura del diritto: quella più moderna è ferma al palo della Costituzione che, per altro, è a sua volta figlia del compromesso di due culture diverse (la cattolica e la comunista), compromesso che ha prodotto un ibrido che non ha nulla in termini di laicità e liberalismo.

Una cultura di élite, incomprensibile ai più, chiusa nei suoi stili e che non ha attecchito nella coscienza popolare.

Ma vi è anche una cultura più antica, legata a un mondo scomparso, intrisa di retorica e di potere, di orpelli e di machiavellismi. Dunque, passano gli uomini e i loro governi, passano gli anni eppure sembra che, in fondo, l'unica cultura sempre vincente sia quella di conservare sé stessi e i propri privilegi.

Alla fine, tutto si riduce, in Italia, ad avere: avere (e conservare) il potere.

A qualsiasi prezzo, anche quello dell'immobilismo dell'intera società.

Specchio - come per ogni società - del grado di civiltà la Giustizia riflette quest'Italia ferma, finta, paludosa, vischiosa.

Ed ognuno vi recita il suo ruolo.

C'è ancora da spingere

Un veicolo giustizia, costituzionalmente alimentato, offre prestazioni capaci di garantire effettive condizioni di realizzazione delle legittime aspettative giuridicamente tutelate.

Un veicolo giustizia, alimentato da interessi elettorali e corporativi, garantisce performance più modeste. Se non resta in panne.

Accorgersi che anziché una veloce fuoriserie si ha a disposizione una lenta utilitaria può essere frustrante. E comunque deludente se ci si mette anche un conducente imperito alla guida.

Per non mangiare la polvere, non potendosi permettere una macchina nuova, nell'officina legislativa si dovrebbe intervenire radicalmente sui difetti più macroscopici: formalizzazione patologica delle dinamiche processuali; giustizia civile in crisi di efficienza e funzionalità; giustizia penale ridottasi a gendarme di devianza marginale e trasformata in una sorta di super-potere incontrollato. Per non parlare dei consumi di carburante: circa 8 miliardi di euro (nel 2008); oltre 23 miliardi di euro l'anno di danni da inefficienza per le aziende (fonte ufficio studi della Confartigianato su circa 800.000 aziende monitorate).

Invece, ci si dà al bricolage. Un ritocco qua e là, saltabecando nel codice di rito civile con interventi in economia dal corto respiro elettorale. Un'esperienza novellatrice affannosa, destinata a "fare felici solo gli editori dei codici" (Vaccarella), che, sino ad oggi, non ha raggiunto il dichiarato obiettivo di accelerare il processo. Anzi, le classifiche internazionali ci piazzano al 158° posto (su circa 200 Paesi esaminati dall'ONU), dopo Angola e Guinea, per tempi e costi nel far rispettare un contratto per via giudiziale. Ah, questi meccanismi!

Dinanzi ad un simile quadro, si sentono voci autorevoli, come quella di Mario Draghi, che, fuor di metafora, tra le priorità assolute per favorire lo sviluppo del nostro Paese individua la riforma della giustizia civile, che costa fino ad un punto di PIL all'anno: "L'effetto di questa performance negativa è l'incertezza e l'incertezza è un fattore potente di attrito nel funzionamento dell'economia, oltre che di ingiustizia".

Senza saper né leggere né scrivere, incominciando dall'abc potrebbero tornare utili: un monitoraggio su tutto il territorio nazionale degli uffici giudiziari (esistono distretti giudiziari 7 volte meno efficienti di altri) e la loro logica ristrutturazione (chiusura ed accorpamento delle sedi a ridotta produttività); un riconoscimento, non solo economico, dei meriti di circa 8 mila magistrati onorari (a fronte di 9 mila magistrati di concorso) che, precari del diritto, rimediano alle carenze croniche di organico della magistratura; un adeguamento delle piante organiche del personale amministrativo in sofferenza ormai per circa 7 mila unità e l'assunzione per concorso (l'ultimo risale al 1998) e/o mobilità di personale formato e qualificato; una verifica programmata della produttività degli organi giudicanti (economisti del calibro di Coviello, Ichino e Persico hanno calcolato che metodologie sequenziali aumenterebbero del 30% i margini di produttività dei giudici); una reintroduzione degli incentivi economici al personale cassati nel 2004; una generale riduzione degli sprechi calcolati in percentuale del 37% (da record rispetto alla sanità - 18% - ed alla scuola - 25%); un autofinanziamento frutto di una più efficace gestione delle entrate giudiziarie (nel triennio 2001-2003 sono stati recuperati solo 220 milioni di euro su 1.219 di spese processuali dovute; circa 1,6 miliardi di euro giacciono su libretti postali che rendono poco o nulla annualmente); l'Abi non riesce a quantificare i depositi giudiziari nelle banche).

Per evitare ulteriori danni alla credibilità ed alla funzionalità della giustizia, e dell'intero sistema del Paese, varrebbe la pena di meditare riforme organiche. Organiche, ma concertate con gli organismi

rappresentativi di avvocati, magistrati e cancellieri, che, realmente a contatto con la realtà giudiziaria, fuor di metafora, si rimboccano le maniche quotidianamente per spingere una macchina scassata e, in alcuni uffici giudiziari come il Tribunale di Torino e la Procura di Bolzano, generano esempi pratici di come si possa e si debba innescare un processo virtuoso: coinvolgendo tutti i soggetti della giurisdizione; facendo leva sul senso di responsabilità reciproca; "commissariando" le cause partendo dalle più vecchie e lavorando in sequenza (pochi processi contemporaneamente cercando di concluderli in tempi ragionevoli prima di avviarne di nuovi). E così, a Bolzano, grazie ad un serio progetto di riorganizzazione ed ottimizzazione degli uffici giudiziari, per il periodo 2007-2013, sono arrivati anche i soldi del Fondo Sociale Europeo.

Non so chi abbia proposto una "tavola rotonda sulla giustizia", formata da avvocati, magistrati, cancellieri, politici e professori, tutti a riposo, e cioè estranei alle battaglie politiche ed a interessi elettorali o corporativi, armati di esperienza ed indipendenza, che assemblino una nuova macchina della giustizia. Ma so che resta una proposta (giusta).

*Avvocato

La collaborazione è indispensabile per tutti!

di Americo Montera



Continuare a discutere e ad inveire sulla crisi della Giustizia, sia sul piano organizzativo che operativo, ormai, per qualcuno, è diventata un'operazione inutile. Ed invece no: occorre continuare a discutere e mettere a fuoco le problematiche che affliggono le stanze dei tribunali, perché non si tratta solo di carenza di mezzi, ma anche di uomini.

Non è giusto che a Salerno, più che in molte altre parti d'Italia, dobbiamo sopportare tempi biblici per i processi, organici ridotti, sedi fatiscenti ed inadeguate: insomma, una organizzazione giudiziaria tutta da rivedere e da reinventare. La speranza è che l'anno giudiziario 2012 sia migliore di quello del 2011, se non altro per la copertura dei vertici della Corte d'Appello e del Tribunale, nelle persone del dottor **Matteo Casale** e del dottor **Ettore Ferrara**.

Purtroppo, l'anno passato ha visto magistrati, avvocati, personale giudiziario e personaggi politici confrontarsi su fatti davvero strani, per non dire apocalittici. I fatti ci dicono che non si può più continuare a far finta di niente, per cui occorre che magistrati ed avvocati si impegnino ad un confronto serio ed articolato, in modo che la giustizia si occupi di cose che non espongono chiacchierata a critiche davvero di bassa lega.

Occorre anche superare i "circuiti viziosi" che, spesso, si creano per mettere in difficoltà questo o quel potenziale "nemico", o favorire questo o quel potenziale "amico".

Il fatto che i magistrati e gli avvocati non possano discutere insieme dell'organizzazione e della produttività del "palazzo" è un fatto davvero strano.

E' necessario, secondo me, discutere e non fare delle fughe in avanti, utilizzando, spesso, la scorciatoia dello "spiffero" della notizia al giornalista compiacente. Inoltre, se la durata media dei procedimenti nel distretto di Salerno è tra le più alte, un motivo ci deve pur essere; per questo, è davvero il caso di trovare le giuste soluzioni, soprattutto a ciò che si può realizzare anche a costo zero.

L'Avvocatura è pronta al confronto, tant'è che ha messo a disposizione anche il proprio giornale "la giustizia", per un vero, leale e reale dibattito e che sia davvero costruttivo, senza pretese di essere "superiori".

*Avvocato

Presidente Consiglio dell'Ordine



Il mondo giudiziario, tra realtà ed immaginario individuale, collettivo e strutturale, è al capolinea?

La Bella Udienda!

Dedicato a tutte quelle (e per quanto di ragione anche a quelli) che hanno lavorato con me.

Stai là nel tuo angolo di stanza, oppressa da polverosi faldoni e assediata dagli avvocati. Stai là da tanti anni, anche se sei giovane; sei vestita in modo sempre diverso, sei pettinata in modo sempre diverso, forse non sei sempre la stessa. Infatti il tuo nome cambia: sei Eleonora, Carla, Giuliana Michela, Maria, Anna, Rosa, Regina, Lella, Nicoletta, Enza... non lo so e qualche nome, purtroppo, lo dimentico....

Chiunque tu sia, ascolti con pazienza gli utenti, sei sempre alla ricerca di dispettosi fascicoli che scompaiono; chiunque tu sia, sei stata sempre la mia cara e solerte compagna di lavoro, collaboratrice fedele ed accorta, anzi ormai, data la mia età, quasi amorevole badante.

Quando arrivo mi metto pazientemente in fila con gli altri, rinunciando alla tentazione di far valere la mia presunta autorità, anche per non crearti confusioni ed ansie ulteriori. Quando finalmente ti ho conquistata mi viene un'idea stravagante: "Vogliamo una volta tanto fare un'udienza come si deve?"

Domani vengono degli avvocati da Milano, cerchiamo di fare bella figura. Procuriamoci un commesso che chiami le cause ad una ad una; sono riuscito a dare una guardata ai fascicoli e potremo fare un pò di trattazione orale, tentare la conciliazione, indicare le questioni più rilevanti, sentire le parti e guardare negli occhi i testimoni. Tu mi starai vicina e verbalizzerai con il computer prevenendo la mia dettatura, brava come sei; mi aiuterai anche a decifrare le illeggibili cartoline delle notifiche a mezzo posta... Domani avremo finalmente la soddisfazione di fare le cose per bene...."

Domani.....Il domani comincia con la notizia che il commesso è stato dirottato al settore penale; i fascicoli sono finiti sul tavolo di un altro giudice e la chiave della stanza si è persa.

Quando, finalmente, riusciamo ad entrare in aula (si fa per dire), scoraggiati ma non domi, giunge una telefonata del Dirigente: Sei convocata per una riunione urgente sul megaproto-collo informatico. Ci scambiamo un'occhiata malinconica e piena di desiderio..... desiderio di un'udienza diversa. Solo e sconsolato applico il solito rito: gli avvocati mi aggirano da tutti i lati e lottano per il "turno" sento il loro fiato sul collo; se è estate, assisto all'ostensione di ombelichi ed altre anatomie. E un concerto più o meno sommesso di voci ed interpellanze: "Scusate ma ho fretta, devo andare in Corte di Appello...potete solo dirmi... il fascicolo non si trova....una firma per i praticanti....i testi li sentiamo noi o li sentite voi...?"

Un'udienza diversa? Piuttosto un'udienza che non c'è. Infatti, sopraggiunge, scuro nella sua uniforme scura, compreso dell'insolito ruolo di poter dare, questa volta, lui ordine al giudice, il sottufficiale dei CC di servizio: "Signor giudice, signori, dovete uscire. C'è l'allarme bomba!"

Sciamamo mesti sul Lungomare, stizziti per la vacanza non richiesta e consapevoli che pagheremo con altro disordine il tempo perduto.

Mi consolo soltanto quando ti vedo seduta con le altre (fumatrici e non) su di una panchina; la speranza, in quel verde, rinasce: oggi è andata così, ma domani, domani è un altro giorno. Domani (forse) faremo una bella udienza!

Dott. Francesco Paolo Ferrara
Presidente di Sezione Civile
Corte di Appello di Salerno

La Giustizia, dei tempi biblici, è diventata anche un'antinomia tra "Togata o non Togata"

Quando si vuol fare riferimento ai Magistrati professionali, per distinguerli da noi Magistrati Onorari, li si definisce gergalmente **Togati!**

Ergo, noi Magistrati Onorari saremmo non togati, e guai a far notare a qualcuno di loro che non è esattamente così, ti potrebbero anche ridere in faccia, come mi è successo giorni fa: ahahaha, perchè voi siete togati?? Ahahahahahh, aggiunse!

Perfino la Cassazione lo fa!!! **Togati e Onorari** scrive, mettendo "togati" tra virgolette: non hanno il coraggio di andare fino in fondo, non virgolettando e chiamandoci non togati (vedi Cassazione penale sentenza 292/05 del 13/01/2005)?

E lo fa il Csm, lo fanno i Procuratori, i Presidenti di Tribunale, lo fanno i Magistrati Ordinari stessi, lo fanno gli stessi Onorari, e lo fanno gli Avvocati!

E tutto ciò è triste, siamo giuristi!!!!

Che tutto ciò sia scorretto è ben espresso dall'art. 3 del Testo unico spese di giustizia D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Infatti la lettera d) dell'art 3 dice che il **giudice popolare è il componente non togato** nei collegi d'Assise, e la lettera e) chiama **"esperto" il componente privato del Tribunale dei Minori e del Tribunale di Sorveglianza**, invece la lett e) dice che il **"magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato.**

E la lett. b) dice che il "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione. Quindi il non togato è solo il giudice popolare e l'esperto!

Un giurista non può usare termini atecnici, non può farlo in atti ufficiali, non può farlo quando si esprime in momenti processuali; può farlo al bar, nei corridoi, ma in aula di udienza o in circolari mai!

Eppure da anni, anni e anni, questo termine vola, pervade, striscia, permea i cervelli, e autorizza comportamenti discriminatori, il togato ha diritto alla macchina di servizio e al trasporto dei fascicoli, il non togato se li deve portare in braccio i fascicoli, anche con il mulo se non ha la macchina, e il togato ha l'ufficio, e il telefono, e il pc, il non togato lo chiami con il fischio, si mette a terra e studia!

Il togato ha fatto il concorso, ha diritto allo stipendio, il non togato deve strisciare e nutrirsi di erba...vuole un aumento indennità?

E perchè? E previdenza? E' pazzo....

E' un non togato!! Che vuole!! ??

Il togato fa le riunioni con il capo, il non togato essere amorfo, è un avvocato, pussa via, non viene invitato ad una riunione con il capo e con tutti gli altri togati, anche solo per essere interrogato sull'andamento dell'ufficio, per fare qualche proposta organizzativa, no no, non lo si invita neanche se si mette in ginocchio...

I togati sono belli, buoni e bravi, e ricchi, i non togati sono brutti, cattivi e poveri!

Poveri, ma non tutti, dipende dal capo, non dal legislatore, un capo illuminato, e sono ricchi anche i non togati, ma un capo angosciato dalla Corte dei conti, del tipo che la notte sogna la responsabilità contabile che si trasforma in un mostro e lo ingoia, allora i non togati sono

poveri, ma assai, e nessuno dei togati se ne frega: **peccato che i togati sono quelli che dovrebbero combattere contro le ingiustizie, e nessuno di loro vede le ingiustizie in casa loro!**

Dal 4 all'8 aprile Federmot, un'associazione di "non togati" ha proclamato uno sciopero di 4 giorni: ahahahahahah, è davvero da ridere! E' come fare il solletico ad un elefante con una piuma!

Io non ho aderito

Ancora attendo fiduciosamente che i "Togati" aprano gli occhi e vedano la palude nella quale navighiamo!

E che ci aiutino nella battaglia! Alice nel Paese delle Meraviglie!?!?!? Quattro giorni di astensione non credo che siano sufficienti neanche perchè si possa percepire il soffio della nostra presenza!

A cosa serve uno sciopero fatto nel 2011, se nel 2010 quando il **Ministro**, dopo le promesse preelettorali, all'incontro di maggio 2010 non si fece trovare, siamo stati in silenzio? E poi a quell'incontro del 2 maggio, **Caliendo**, il suo Sottosegretario, ci disse che non avremmo ottenuto nulla?? Nè fisso, nè previdenza, nè incompatibilità assoluta? Allora dovevamo muoverci, oggi è tardi, dobbiamo essere coesi, e non lo siamo, lo sciopero di tre giorni è inutile.....

Nello spiegare a un "togato" i motivi dello sciopero e nel riferire le aspettative di molti di noi lui, sorpreso, mi ha detto: "Ma volete essere professionalizzati?"

avrei dovuto rispondergli: "Si scusa ma sai io mangio tutti i giorni, e non ho amanti all'Enel o nelle altre compagnie dei servizi pubblici, ergo pago le bollette!"

Che faccia tosta! Erano le 19,30 di sera, eravamo entrambi lì dalle 9 del mattino, avevamo celebrato 20-25 processi, lui ha visto il lavoro che avevo fatto, per non parlare del lavoro fatto nei giorni precedenti per studiare i processi, perchè accidenti non avrei diritto a godere di un emolumento serio e di essere professionalizzata? Per lui è giusto che il mio guadagno di quel giorno è stato totale di 140 euro netti?!?!?!?

Ora vi saluto, abbiate pazienza, ho 8 faldoni da portare in auto, dopo essermi portati a casa ieri dopo aver fatto udienza a Eboli (dalle 9 all'una solo per rinviare, sapete com'è, erano 8 faldoni, ergo un'ottantina di processi!!!) dopo averli messi in auto dal Tribunale, prima di averli preventivamente portati dall'auto al Tribunale, e il giorno prima li avevo portati dalla Procura in auto..... c'è sempre un umano cortese che mi aiuta ma al togato spetta di diritto, a me no? Perchè?? Il servizio autista è un servizio reso alla giustizia, il servizio commessi altrettanto, perchè non mi spetta di diritto? Stupida, tu sei non togata, non hai diritto a nulla, neanche a mangiare, a divertirti, o altro, se però accetti di fare l'avvocato, o ti fai fare prestiti, e la smetti di pensare che vuoi fare fino in fondo il lavoro di non togato, allora forse potrai mangiare, divertirti, viaggiare, e non limitarti a sopravvivere.....

Daniela Pironti

*Secondo qualcuno non togato
secondo legge Magistrato Onorario
Lavoratore precario sistema Giustizia
Ops, dimenticavo: Avvocato!*



Il Foro, in un clima di stima e serenità, festeggia le "Toghe" che hanno compiuto 60 e 50 anni di professione

Una vita dedicata alla professione!

Qui di seguito, pubblichiamo uno stralcio dell'intervento dell'avv. Luigi Maiello che, dopo il saluto del Presidente Americo Montera, a nome del Consiglio dell'Ordine di Salerno, ha portato il saluto ai premiati. In particolare, Maiello ha messo a fuoco il significato della cerimonia e che il Consiglio, con queste iniziative, vuole evidenziare il positivo comportamento dei colleghi, nel corso dei loro 50 e 60 anni di attività professionale, durante i quali hanno indossato con Onore e Dignità la Toga.

L'avv. Luigi Maiello esordisce: «Onore e Dignità della Toga una vita dedicata alla professione». E' il tema della manifestazione di oggi.

Una manifestazione fortemente voluta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno, per tributare onore e gratitudine a tutti gli avvocati di questo Foro che hanno dedicato 50 e 60 anni della loro vita alla Professione; che hanno tenuto fede per la loro intera vita al primo giuramento prestato il giorno della prima investitura della Toga, innanzi ai rappresentanti della loro nuova famiglia professionale, ove sono stati amorevolmente accolti e in seno alla quale essi hanno assolto al mandato con spirito di servizio; con dedizione e sacrificio, da alcuni spinto fino all'estremo, come ci ricordano diversi emblemi esposti nell'ambito di questo Palazzo, in difesa della dignità della Toga, elevata fino alle più alte vette dell'Avvocatura Italiana.

A questi avvocati, eroi spesso senza gloria, il Consiglio dell'Ordine ha voluto, da alcuni anni, rendere l'omaggio del riconoscimento e della gratitudine, assegnando, con questa cerimonia, una onorificenza, semplice, solo simbolica, ma profondamente sentita.

Una medaglia, un fregio d'onore, da appuntare al petto, che non pretende ripagare l'avvocato dei sacrifici sofferti, ma che attesti la dignità e la onorabilità con la quale è stata spesa la loro vita professionale.

Quest'anno, l'incarico di porgere i sensi della gratitudine dell'Avvocatura Salernitana è stato assegnato a me, senz'altro merito che quello dell'anzianità che mi ha consentito di condividere con loro ormai 46 anni della mia esperienza professionale, di incontrarli, quasi quotidianamente nei corridoi e nelle aule del tribunale, di scambiare con loro pareri, esperienze, ed emozioni, di discutere di problematiche professionali e di strategie di politica giudiziaria, di conoscerli, insomma, direttamente e profondamente e di avere avuto la opportunità di trarre sempre apprendimenti da ciascuno di loro. Tutti miei amici, colleghi, maestri, di vita, prima ancora che di professione.

Penso all'Avvocato Pasquale Pastore, all'Avvocato Pasquale Colarieti e alla sua figliuola Stefania, scomparsa ancor giovane ma già affidataria di una eredità prestigiosa, al mio maestro Avvocato Diego Cacciatore epigono, non ultimo, di una illustre tradizione familiare di politici e di giuristi di chiara fama, dallo zio On. Luigi Cacciatore, Senatore del primo momento della nostra Repubblica, al padre On. Cecchino, componente della Commissione Giustizia della Camera, eccellente processualista, padre della legge che ha concesso all'avvocatura la sospensione dei termini feriali e promotore dell'istituzione della Corte di Appello di Salerno, insieme all'Avvocato Mario Parrilli, una presenza che, ancora oggi, caratterizza l'Avvocatura Salernitana, attraverso l'impegno e l'opera dei figli e dei nipoti. Ancor più da vicino, il mio fraterno amico, Avvocato Lorenzo De Bello, brillante penalista che ha portato a livello nazionale la voce della Camera Penale Salernitana, con il quale ho condiviso, fin dai primi passi, la mia attività professionale, le prime esperienze e le prime ansie, fino a pochi giorni prima che un crudele destino lo strappasse, prossimo a ricevere anch'egli questa onorificenza. Avrei voluto che tutti loro fossero oggi qui presenti con noi per ricevere il nostro tributo di riconoscenza..... in ogni circostanza della loro vita e della loro opera, essi hanno onorato e difeso la dignità della nostra toga, oltre ogni interesse materiale e personale, dispensando un preziosissimo patrimonio di cultura e di deontologia professionale.

Noi onoriamo oggi:

60 anni - Avvocati: **Mario Amato, Bonaventura D'Acunto, Gaetano Panza, Pasquale Pasca.**

50 anni - Avvocati: **Gino Amatucci, Carmine Bassi, Vittorio Del Vecchio, Franco Esposito, Giuseppe Fasolino, Giuseppe Lezzi, Luigi Meli, Giuseppe Nocilla, Edilberto Ricciardi, Francesco Veglia.**

Il più giovane, in senso anagrafico, Avvocato Edilberto Ricciardi, rappresenta una autentica gloria del nostro Foro.


... Nel mondo di Amato, Panza, D'Acunto, Amatucci, Del Vecchio, Esposito, Nocilla e degli altri, l'Avvocatura Salernitana rappresentava la famiglia allargata, della quale ogni singolo si sentiva partecipe e parte integrante e nella quale ciascuno svolgeva un ruolo con senso di dovere per l'appartenenza.

... Io stesso, anche se solo di poco più giovane, attesto di avere compiuto la mia pratica professionale di civilista alla loro scuola.






Noi tutti siamo testimoni di questa preziosa eredità che non è dispersa, perché l'impronta di ciascuno di loro è rinnovata, quotidianamente, dai loro allievi, dai figli e anche dai nipoti nei corridoi e nelle aule di questo Palazzo.>>



Il Consiglio dell'Ordine di Salerno, da sinistra gli avvocati: **Beniamino Spirito, Vincenzo Cestari, Pasquale Visconti, Gaetano Paolino (Segretario), Laura Torelli, Americo Montera (Presidente), Renata Pepe, Vincenzo Nocilla (Tesoriere), Enrico Tortolani, Andrea Baratta, Cecchino Cacciatore, Luigi Maiello.**



- (-) Montera - Franco**
60 anni di professione
1-Mario Amato (60 anni)
2-Gaetano Panza(60)
3-Pasquale Pasca(60)
50 anni di professione
4-Gino Amatucci (50 anni)
5-Carmine Bassi (50),
6-Vittorio Del Vecchio (50)
7-Franco Esposito (50)
8-Giuseppe Fasolino (50)
9-Giuseppe Lezzi (50)
10-Luigi Meli (50)
11-Giuseppe Nocilla (50)
12-Edilberto Ricciardi (50)
13-Francesco Veglia (50)



La professione di avvocato non può essere mortificata, come hanno fatto il Parlamento e la politica in questi mesi

Il Presidente Monaco sottolinea i limiti dell'approvanda normativa e l'impossibilità, oltre all'inopportunità, di stabilire "tout court" sulla carta e, preventivamente, quali e quanti tribunali minori debbano essere soppressi

di Luigi Maiello*

A Torre del Greco (Na) si è tenuta la riunione dell'Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania. A proposito di questo incontro, abbiamo chiesto all'avv. Luigi Maiello, Vice presidente dell'Unione e componente del Consiglio dell'Ordine di Salerno, un suo intervento scritto per "la Giustizia".

Qui di seguito, quindi, pubblichiamo una riflessione di Maiello (prima della caduta del Governo e la nascita del nuovo) ed il verbale integrale dell'incontro.

La pubblicazione integrale favorisce, così come da scelte editoriali, una sorte di "archivio per gli avvocati".

L'avvocato Luigi Maiello scrive:

"La strada scelta dal Governo e dal Parlamento (n.r. l'articolo si riferisce ad una fase precedente alla caduta del Governo ed alla nascita del nuovo, si è scelto di pubblicarlo lo stesso perché essa può essere una riflessione utile alla categoria che dovrà continuare ad essere vigili, l'esecutivo ed il ministro della Giustizia sono nuovi, ma il Parlamento è lo stesso, quindi le sorprese possono essere dietro l'angolo) di non confrontarsi concretamente, ma stravolgere la professione di avvocato è stato un fatto davvero strano, o meglio, oltre modo "anomalo".

La presente riflessione, ovviamente, non rimarcherà ciò che è stato detto nell'incontro di Torre del Greco, perché lo si può leggere direttamente nel verbale, ma cercherò di mettere a fuoco, innanzitutto, ciò che hanno provocato gli ultimi provvedimenti normativi, mettendo in ginocchio la professione forense. Diventare avvocato per un giovane laureato è un'impresa non indifferente. Il giovane praticante impiega ogni possibile risorsa mentale, ma poi si ritrova a combattere una burocrazia e tanti ritardi che vanificano qualsiasi sacrificio.

A tutto questo si aggiunga un ulteriore fardello sulle spalle dell'avvocato: gli ostacoli che sempre più spesso vengono frapposti tra il cittadino ed il libero accesso alla giustizia. La media conciliazione obbligatoria, l'aumento del contributo unificato, la durata eccessiva dei processi, sono tutti elementi che finiscono per indurre i cittadini a rinunciare a far valere i propri diritti, in sede giudiziaria.

Sono stati in molti i colleghi che si sono chiesti di chi è la colpa, ma una risposta certa nessuno è in grado di darla. Sicuramente, lo si deve anche ad una legge professionale quasi centenaria, di una politica che, da sinistra e destra, partorisce, spesso, provvedimenti distruttivi per la categoria forense. E' colpa del mercato? Della stampa che troppo spesso ha presentato all'opinione pubblica un modello di "avvocato" davvero troppo lontano dalla realtà?

Oppure di un modo di essere nel nostro Paese che, in 150 anni, non si è mai concretamente riformato? In merito gli interrogativi sono tanti e tali che ormai siamo al capolinea, per cui occorre raccogliere i cocci di una professione nobile, ma martoriata e darsi da fare per restituire il ruolo che merita.

A differenza delle altre professioni che, nella crisi hanno scelto il mercato, quella degli avvocati, per troppo tempo, si è affidata ad eventuali rimedi legislativi ed alle promesse di politici che hanno tanto promesso di dare, anche attraverso la legge-quadro sulle professioni, con provvedimenti specifici in favore di quella forense, ma sono tali, cioè promesse che si stavano trasformando in una beffa, con l'abolizione dell'Esame di stato.

La riprova di tali atteggiamenti negativi della politica si è avuta proprio nel momento in cui è stata ventilata l'abolizione dell'Esame di Stato; nonostante sia uno strumento previsto dalla Costituzione, per assicurare alla collettività ed agli aspiranti avvocati un approccio alla professione quanto più serio possibile, non si è esitato, da parte dei "politici-politici", di schierarsi contro l'avvocatura.

La crisi economica e professionale dell'avvocatura, con questi atteggiamenti a dir poco riluttanti della politica, rischia di far sì che rimanga ancora per un periodo rilevante, in quanto lo scenario economico continua ad essere notevolmente critico ed anche, in considerazione del persistere di problemi strutturali che continuano ad affliggere il nostro sistema Paese.

Al di là di quello che sarà la riforma della professione forense, ciò che è successo dietro gli schermi del Senato rappresenta una "ferita" alla già scarsa democrazia economica e sociale del nostro Paese.

Ormai è arcinoto a tutti che ci troviamo in un periodo di crisi economica mai vista prima. Sono in molti gli avvocati che sono costretti, loro malgrado, a dover passare parte del loro tempo a risolvere questioni di carattere burocratico. Le tasse aumentano continuamente e con esse i contributi previdenziali e le spese di gestione dell'ufficio.

Non parliamo poi della disorganizzazione giudiziaria nei Tribunali che costringe gli avvocati a mettere continuamente "pezze", per far fronte anche a stati di carenze strutturali e professionali, ma tutto questo lo rinvio ad un altro approfondimento.

Trascrizione integrale

Verbale dell'incontro

Il 6 settembre 2011, alle ore 19.00, in Torre del Greco, Villa De Nicola, si è costituita l'Assemblea dell'Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1 - Manovra economica ed incidenza dei provvedimenti sulla giurisdizione e sull'esercizio della professione forense:

a - Modifica delle circoscrizioni giudiziarie (relatore Presidente Monaco);
b - Liberalizzazione delle professioni;

2 - Mediazione obbligatoria: a - Regolamento ministeriale dell'agosto 2011 sulle spese della procedura di mediazione ed impatto sulle procedure di mediazione obbligatorie, anche ai fini del superamento della affermata incostituzionalità della normativa di cui al Dlgs n. 28/2010; b - proposte dell'Avvocatura;

3 - Giustizia tributaria;

4 - Iniziative Governative in tema di efficienza del sistema giudiziario: a - Programmi per la gestione del contenzioso civile pendente; b - Convenzione per la formazione professionale negli uffici giudiziari; c - Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile innanzi Corte di Cassazione e Corti di Appello; d - Motivazione breve, non impugnabilità delle sentenze e spese di giustizia; e - Giudici ausiliari

5 - ADR e riduzione del contenzioso giudiziario: proposte dell'Avvocatura;

6 - Calendario delle assemblee da tenersi presso i C.O della Regione;

7 - Varie.

Sono presenti:

Avv. Prof. Franco Tortorano - Presidente dell'Unione

Avv. Luigi Maiello - Vice presidente dell'Unione e Consigliere dell'Ordine di Salerno;
Avv. Maria Mesi - Vice presidente dell'Unione e Presidente dell'Ordine di Nola;
Avv. Gennaro Torrese - Segretario dell'Unione e Presidente dell'Ordine di Torre Annunziata;
Avv. Camillo Cancellario - Tesoriere dell'Unione e Presidente dell'Ordine di Benevento;
Avv. Carmine Monaco - Direttivo dell'Unione e Presidente Ordine Ariano Irpino
Avv. Aniello Cosimato - Direttivo dell'Unione
• Presidente dell'Ordine di Nocera Inferiore;
Avv. Michele Marcone - Direttivo Unione e Presidente Ordine di Sala Consilina;
Avv. Francesco Caia - Presidente dell'Ordine di Napoli;
Avv. Bruno Salzarulo - Presidente Ordine di S. Angelo dei Lombardi;
Avv. Francesco Bellucci - Presidente Ordine di Vallo della Lucania;
Avv. Rosina Casertano - Componente direttivo Unione;
Avv. Immacolata Troianiello - Delegato Cassa Forense e Consigliere dell'Ordine di Napoli;
Avv. Maurizio De Tilla - Presidente OUA;
Avv. Agostino Maione - Delegato OUA;
Avv. Carlo Maria Palmiero - Delegato OUA;
Avv. Marcello Luparella - Delegato OUA;
Avv. Michele Gallozzi - delegato OUA;
Avv. Mario Cretella - delegato OUA;
Avv. Petitto Francesco - Ordine di Ariano Irpino;
Avv. Ciro Sesto - Ordine di Nola;
Avv. Domenico Simone - Ordine di Ariano Irpino;
Avv. Luigi Papaleo - Ordine di Sala Consilina;
Avv. Trimonti - Ordine S. Angelo dei Lombardi;



Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania

Presidente rende noto che il Cons. Naz., avv. Bruno Piacci, ha comunicato di essere impedito a partecipare all'Assemblea per un improrogabile impegno di lavoro.

Il Presidente Tortorano dichiara aperti i lavori dell'Assemblea.

Capo n.l o.d.g.: Manovra economica ed incidenza dei provvedimenti sulla giurisdizione sull'esercizio della professione forense - a) Modifica delle circoscrizioni giudiziario. Su invito del Presidente, il relatore, avv. Carmine Monaco, Presidente del C.O. di Ariano Irpino, riferisce all'Assemblea su quanto si è appreso dagli atti Parlamentari e notizie di stampa sugli interventi normativi in corso al Senato sulle Modifiche delle circoscrizioni giudiziarie, la cui attuazione sarà delegata al Governo, con decreti, legislativi da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge delega.

In particolare il Presidente Monaco sottolinea i limiti della approvanda normativa ed in particolare l'impossibilità oltre all'inopportunità di stabilire "tout court" sulla carta e, quindi, preventivamente, quali e quanti tribunali minori debbano essere soppressi (Comma 2, lett. a, del testo dell'emendamento dell'art. 1 D.L. n. 138/2011), evidenziando l'iniquinà di tale provvedimento anche sotto il profilo causale.

Pertanto, il Presidente Monaco, ribadendo l'imprescindibile necessità di una consultazione preventiva degli organi di rappresentanza dell'Avvocatura ed in particolare dell'Avvocatura dei Distretti e Circoscrizioni interessati, chiede che in sede di attuazione della delega, prima di provvedere alla riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, si dia luogo ad una preventiva ed attenta disamina della produttività, della razionalizzazione territoriale, del carico di lavoro dei Tribunali e Sezioni distaccate, della composizione delle piante organiche e della produttività, in una ad una valutazione complessiva sotto il profilo economico.

Il Presidente Monaco propone, pertanto, all'Assemblea di emanare una delibera nella quale, ferma la disponibilità a rivedere la distribuzione delle circoscrizioni giudiziarie in relazione anche all'assetto territoriale, qualora la Camera dei Deputati dovesse confermare la disposizione di cui al Comma 2, lett. A, del testo dell'emendamento dell'art. 1 D.L. n. 138/2011, si chieda al Governo in sede di attuazione della delega di soprassedere dalla immediata riduzione degli uffici giudiziari e di tenere comunque anche conto che sarebbe sicuramente più utile anche sotto il profilo economico, rivedere e valutare prima la posizione delle sedi distaccate dei Tribunali maggiori.

Seguono ulteriori interventi.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, fa proprio quanto evidenziato e proposto dal relatore, Presidente Carmine Monaco, ed evidenzia che, per la soluzione degli indicati annosi problemi di efficienza e riduzione dei costi del sistema giudiziario in Italia, rimane prioritario che il Governo, nell'esercizio della delega:

a - provveda anzitutto ad una preventiva ed attenta disamina della produttività, della razionalizzazione territoriale, del carico di lavoro dei Tribunali e Sezioni distaccate, della composizione delle piante organiche e della produttività in una ad una valutazione complessiva sotto il profilo economico;

b - provveda all'implementazione del sistema telematico della formazione del personale di cancelleria;

c - che nell'esercizio delle indicate attività e prima dell'emanazione dei consequenziali decreti, instauri una consultazione degli organi di rappresentanza istituzionale, politica ed associativa dell'Avvocatura Italiana, con particolare riferimento all'Avvocatura dei Distretti e Circoscrizioni interessati dal provvedimento.

Segue a pagina 9

Razionalizzazione territoriale del carico di lavoro dei Tribunali e delle Sezioni distaccate

Capo n.1 o.d.g.: Manovra economica ed incidenza dei provvedimenti sulla giurisdizione nell'esercizio della professione, forense - b) Liberalizzazioni delle professioni.

Su Invito del Presidente, l'avv. Maurizio de Tilla, Presidente dall'OUA riferisce sullo stato dei lavori parlamentari e sulle iniziative che l'OUA ha adottato a tutela di un corretto esercizio della professione forte.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, richiama e fa proprie le motivazioni esposte nel deliberato dell'OUA ritiene che con le disposizioni di cui al decreto legge n. 138/2011 e quelle di cui agli emendamenti in corso di approvazione:

a - non si è realizzato pienamente ed efficacemente il netto, funzionale ed essenziale distinguo tra la natura del libero professionista e quella dell'imprenditore;

b - che la conferma della eliminazione dei minimi tariffari inderogabili, lungi dal costituire un valido strumento a tutela del cittadino, costituisce nelle realtà l'ennesimo tentativo di deprezzare e svilire l'apporto della prestazione assolutamente intellettuale del professionista e come tale non sempre quantificabile in via preventiva;

c - che la implicita sottrazione agli Orditi del parere di "congruità." per gli onorari e della disciplina c.d. domestica, sono provvedimenti che se anche non prodromici alla soppressione degli Ordini stessi, come si è assicurato nel corso del dibattito parlamentare, sono viziati da una distorta valutazione della funzione ordinistica, laddove a torto si è ritenuto che gli Ordini abbiano privilegiato la tutela dei propri iscritti in luogo della tutela degli interessi della collettività, ai quali l'intero impianto ordinistico è invece finalizzato;

d - che relativamente alla formazione continua (già obbligatoria per gli avvocati) ed al tirocinio dei praticanti, l'iniziativa governativa sul punto sia censurabile per difetto, dal momento che ha perso l'importante occasione di considerare e di valutare l'introduzione di criteri di accesso alla professione pie contieni alle problematiche attuali, nonché di rivedere forme e modalità dell'esame di stato attesa la palese inidoneità del sistema attuale a garantire la meritocrazia;

e - che, sempre con riferimento al tirocinio dei praticanti appare apprezzabile l'introduzione della possibilità di stipulare convenzioni tra Tribunali e Ordini al fine di prevedere la possibilità di svolgere il primo anno di pratica presso gli uffici giudiziari (esperimento attuato con successo già da anni da alcuni Ordini), sempre che l'attuazione dell'indicata ferma di pratica non sia un mezzo per rimediare alla cronica e persistente mancanza di personale amministrativo nei medesimi uffici;

f - quanto alla introduzione dei nuovi contributi per spese di giustizia a carico del cittadino, si ritiene che tali disposizioni, oltre ad essere censurabili sotto il profilo del metodo con il quale sono state introdotte, avranno inevitabili ripercussioni sull'esercizio della professione forense, già vessata da altre inique disposizioni sui costi e sulla mediazione obbligatoria.

Tanto ritenuto l'Assemblea, riservando ogni ulteriore determinazione alla definitiva approvazione del testo normativo della "Manovra economica", e ferme le istanze tutte per le sollecite approvazioni della riforma dell'Ordinamento professionale, delibera di invitare i COA dei Distretti di Napoli e Salerno ad emanare i seguenti provvedimenti:

- proclamare lo stato di agitazione permanente; - fissare a scadenza programmata giornate dedicate all'informazione del cittadini, con la partecipazione dei media, sulla funzione degli ordini e delle attività ed essi delegate dal Legislatore, con costi ad intero carico degli iscritti; - insistere per la istituzione di una commissione ministeriale di consultazione permanente sui problemi e sugli interventi normativi e regolamentari che si andranno ad adottare in tema di giustizia, commissione alla quale debbono partecipare gli organi istituzionale, politici ed associativi dell'Avvocatura italiana.

Capo 2 dell'O.G. - "Mediazione obbligatoria: a) Regolamento ministeriale agosto 2011 sulle spese della procedura di mediazione ed impatto sulle procedure di mediazione obbligatoria, anche ai fini del superamento della affermata incostituzionalità della normativa di cui al Dlgs n 28/2010; b) proposte dell'avvocatura";

Il Presidente riferisce sul recente Regolamento ministeriale che ha disciplinato le spese della mediazione.

L'Assemblea, rileva che il Ministero della Giustizia in tema di spese si è adeguato all'indirizzo ed alla normativa del regolamento tipo sulla mediazione emanato dall'Avvocatura e quindi anche da questa Unione Regionale ed adottato dagli organismi di mediazione Istituite dai COA della Regione Campania, valuta in maniera positiva le ultime modifiche introdotte dal Ministero, soprattutto con riferimento al pagamento delle spese che rende almeno concorrenziali le società di mediazione private con quella istituite presso gli Ordini, anche se ritiene che tali modifiche non sono né adeguate, né sufficienti a superare il profilo di incostituzionalità evidenziato anche dal Tar Lazio e rimesso alla decisione della Corte Costituzionale, e per cui attende con serena convinzione di avere bene operato nel sollevare le eccezioni. di incostituzionalità innanzi all'indicata giurisdizione amministrativa.

Capo 3 dell'O.G. "Giustizia tributaria";

L'Assemblea prende atto con soddisfazione che le proteste sollevate dagli organi istituzionali ed associativi dall'Avvocatura hanno avuto successo in quanto è stata soppressa la disposizione che impediva all'avvocato iscritto all'Albo l'assunzione dell'incarico di giudice tributario.

Capo 4 dell'O.G. "Iniziativa governative in tema di efficienza del sistema giudiziario..."

Il Presidente riferisce sugli ultimi provvedimenti governativi in tema di efficienza del sistema giudiziario.

L'Assemblea, dopo ampia discussione valuta in maniera positiva:

A - la possibilità che il Presidente del Tribunale entro il mese di dicembre di ogni anno sottoponga anche al Presidente dell'Ordine degli Avvocati il progetto relativo alla programmazione della gestione del contenzioso civile pendente, in una alla proposta di smaltimento dell'arretrato civile; 13 - che può rivelarsi efficace la possibilità di stipulare convenzioni per la formazione professionale presso gli uffici giudiziari, a patto che non si intenda detta formazione un mezzo per porre esclusivamente rimedio alla persistente e cronica inadeguatezza del personale amministrativo degli uffici medesimi;

C - esprime riserve sulle modalità per l'adozione- delle misure straordinarie per lo smaltimento del contenzioso civile innanzi alla Corte di Cassazione e Corti di Appello e valuta in maniera assolutamente negativa l'introduzione dalla motivazione breve e la non impugnabilità delle sentenze e la previsioni di aumenti delle spese di giustizia;

O - relativamente alla possibilità di introdurre giudici ausiliari, pur non rappresentandosi in via astratta e generale un giudizio negativo, si esprime perplessità sui non meglio identificati criteri di selezione degli stessi e, comunque, si evidenzia che per gli indicati giudici ausiliari debbano essere impiegati anche avvocati iscritti, ovvero già iscritti, agli ordini e che abbiano maturato un congruo periodo di attività professionale, con iscrizione alla Cassa Nazionale Forense e senza addebiti disciplinari, sempre previo parere vincolante dei Consigli dell'Ordine di appartenenza .

Capo 5 dell'O.G. "ADR e riduzione del contenzioso giudiziario: proposte all'Avvocatura"

L'Assemblea, su proposta del Presidente, rilevato che la riduzione del contenzioso civile rientra negli obiettivi che qualsiasi utente della giustizia si deve porre e cercare di perseguire nell'interesse della collettività, ritiene di dovere segnalare al Ministro della Giustizia, affinché ne faccia partecipi anche gli Organi Parlamentari interessati alle modifiche legislative sul condominio degli edifici, una proposta normativa che tengo conto del seguenti principi:

A - La decisione delle controversie tra i partecipanti al Condominio degli edifici, sono demandate per legge ad un arbitro unico (principale istituto delle ADR);

B - L'arbitro unico sarà obbligatorio per i Condomini degli edifici che superino un numero prefissato di partecipanti (sicuramente almeno dieci unità);

C - L'arbitro unico deciderà nel rispetto delle vigenti disposizioni del codice di procedura civile e nella liquidazione del suo compenso dovrà attenersi alle regole prefissate per i c.d arbitri amministrati.

Capo 10 dell'O.G. "Calendario delle assemblee da tenersi presso i Consigli dell'ordine della Regione".

Il Presidente Monaco comunica di aver organizzato per il prossimo 7 ottobre alle ore 15,00 a seguire, un evento formativo-informativo sulle problematiche attuali oggi discusse ed invita l'Unione ad associare alla programmazione e realizzazione dell'evento.

L'Assemblea prende atto e plaude

Capo 11 - "Varie".

L'Assemblea, rilevato che la perduranza e l'aggravarsi della crisi economica in uno alle difficoltà che l'Avvocatura italiana incontra nell'esercizio dell'attività professionale, difficoltà che trovano sicura causa anche nei recenti provvedimenti normativi (aumento del contributo unificato ed estensione dello stesso a procedure che ne erano esenti, aggravio di spese di giudizio e generali), impone una rivisitazione del contratto collettivo degli studi professionali, con la previsione anche di zone differenziate del Paese nelle quali consentire una diversa applicazione del trattamento economico.

invita

gli organi di rappresentanza istituzionale, politica ed associativa dell'Avvocatura italiana a condividere i rilievi e le richieste innanzi formulate e adottare le opportune iniziative presso gli organi ministeriali competenti, anche nell'ottica di una doverosa salvaguardia dei posti di lavoro attualmente in essere,

L'Assemblea manda all'Ufficio di Presidenza di trasmettere le delibere tutte di cui al presente verbale al Ministro della Giustizia, alle Commissioni Giustizia dal Senato e della Camera., al C.N.F., all'OUA, ai C.O. della Regione Campania e delle altre Regioni Italiane, alle Unioni Regionali, alle Associazioni forensi di rilievo nazionale.



Tortorano

Il Segretario
Avv. Gennaro Torrese

Il Presidente
Avv. Prof. Franco Tortorano

La "Giustizia al femminile" non è un fenomeno, ma una realtà professionale che può essere una risorsa

Vilma Fezza*

"Giustizia al femminile", non perché la parola "Giustizia" sia femminile, ma per cercare di dare un contributo concreto allo stato attuale di un sistema giudiziario davvero drammatico....

La società democratica non dovrebbe, per stessa definizione, avere una componente che sovrasti sull'altra.

Per questo, parlare di potere al maschile o al femminile dovrebbe essere, ormai, anacronistico.

Bisogna anche dire che le donne, sul piano elettorale, hanno un peso maggiore per attivismo e numero, nonostante siano ancora poche le elette.

Ritornando alla Giustizia, è opportuno evidenziare come non ci sia pace senza Giustizia, rendendo, così, doverosa una svolta e, forse, proprio una svolta al femminile.

La donna, per tradizione sociale e culturale, è meno incline alla violenza (e quindi alla guerra) e, per natura, mediatrice di opposte esigenze.

Le donne che hanno da sempre avuto un ruolo importante nel nucleo familiare, nel corso degli anni, non si sono perse d'animo ed hanno lavorato per l'affermazione della

parità di genere, con risultati non sempre incoraggianti e, comunque, lenti nel tempo.

Nonostante, anche in Italia, le donne comincino a rivestire ruoli di responsabilità, ancora oggi, tra una donna ed un uomo, a pari qualità, per ricoprire ruoli dirigenziali importanti si preferisce l'uomo.

In ogni caso, al di là di una eguaglianza formale, c'è una difficoltà culturale a riconoscere alle donne tali ruoli nonostante sia consolidata la convinzione che si rivelino più abili nella mediazione, più accattivanti nello stragiudiziale ed anche più sensibili alle esigenze dei clienti.

Nonostante la nostra Costituzione del 1948 preveda la parità di genere, va rilevato, ad esempio, che fino al 1965 la carriera di magistrato era preclusa alle donne, prevalendo il pregiudizio che le donne non avessero qualità idonee a svolgere funzioni di responsabilità. Sulla scorta di queste ed altre considerazioni, l'Associazione "Giustizia al femminile", nata nelle aule di giustizia del Tribunale di Salerno il 25 giugno 1992 su iniziativa di 10 operatrici del diritto, si pone di far crescere e diffondere la consapevolezza della necessità di coniugare al femminile la professione foren-

se, privilegiando nell'esercizio della stessa la sensibilità umana, la solidarietà, il rigore morale e, soprattutto, l'onestà intellettuale nel rifiuto categorico del potere e dell'arrivismo. Le fondatrici dell'associazione, insomma, convinte che la storia culturale delle donne le indicasse quali portatrici di sani valori e principi, hanno ritenuto necessario avere maggior peso specifico nell'attività forense in ogni aspetto, tentando di far nascere un'avvocatura ed una magistratura, scevra da scelte personalistiche, opportunistiche ed improntate al potere e all'arrivismo, come un corpo unico di operatori di diritto che avesse come obiettivo rendere giustizia!!

Qualcosa è stato fatto ma tanto ancora c'è da fare, anche perché alcune donne hanno sposato il modello maschile, dimenticando le proprie caratteristiche peculiari e facendo sì che, ancora una volta, vivesse la prevaricazione e l'arroganza. Le tradizioni e la società occidentale portano il segno evidente che, ad un certo punto della vita e della carriera, una donna si trova a dover scegliere tra la professione e la famiglia e, spesso, c'è chi sceglie di dedicarsi alla famiglia e di avere figli.

Segno evidente che la professione di avvoca-



Fezza

to male, o a troppa fatica, si concilia con la famiglia e con la crescita dei figli in particolare.

*Avvocato
Presidente Associazione forense
"Giustizia al femminile"

Il perchè del confronto? La Giustizia è uno dei pilastri principali di una democrazia e della nostra Repubblica, al di là di ogni cosa occorre che tutti insieme lavoriamo per il cittadino che si aspetta, in tempi ragionevoli, una "Giustizia giusta"

Qui di seguito pubblichiamo la lettera inviata ai Vertici del Tribunale di Salerno e dell'Avvocatura per aprire un costruttivo dibattito sulla giustizia. In merito abbiamo ricevuto la nota che qui di fianco pubblichiamo del Presidente della Corte di Appello, dott. Matteo Casale.

Li, 18 ottobre 2011

Dott. **Matteo Casale** - Presidente della Corte di Appello

Avv. **Americo Montera** - Presidente Consiglio Ordine avvocati Salerno

Dott. **Lucio Di Pietro** - Procuratore Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello di Salerno

Dott. **Ettore Ferrara** - Presidente del Tribunale

Dr. **Franco Roberti** - Procuratore della Repubblica Salerno

Dott. **Claudio Tringali** - Presidente della sezione penale della Corte d'Appello

Avv. **Silverio Sica** - Presidente Camera penale salernitana

Avv. **Dario Incutti** - Presidente onorario Camera penale salernitana

Dr.ssa **Renata Sessa** - Resp. ufficio referenti per la formazione della Magistratura incontro di deontologia professionale

Dott. **Ernesto Sassano** - Resp. ufficio referenti per la formazione della Magistratura incontro di deontologia prof. (dal 01/01/2012)

e.pc. Avv. **Luigi Maiello** e Dr.ssa **Angela Nigro** - Organizzazione e riferimenti logistici: Ordine ed "il Sud"

Oggetto: proposta di costituzione di un "gruppo operativo interprofessionale" o di "una collaborazione sinergica"

È stato sottoscritto "un accordo" tra la redazione de "il Sud" e l'Ordine degli Avvocati e Camere Penali di Salerno, per una collaborazione tra il nostro periodico e la rivista "la Giustizia". Lo scopo è quello di avvicinare i cittadini e gli operatori della Giustizia. Troppo spesso, assistiamo a momenti di distacco ed anche di tensione tra utenti ed operatori, dovuti a fatti meramente burocratici. A volte, basta una banalità perché si verifichino dei disservizi che dispongono male verso l'intero sistema. Per superare questi momenti di sfiducia nel sistema-giustizia è auspicabile aprire un dialogo continuo tra le varie componenti operanti.

Da queste considerazioni è scaturita l'idea di rivolgermi, nella mia qualità di direttore del giornale che ospita "La Giustizia", alle Signorie Loro, al fine di dar vita ad un sistema di sinergia e di collaborazione che consenta di esprimere pareri, non solo ai collaboratori della rivista degli Avvocati, ma anche ai magistrati ed agli altri operatori del "pianeta Giustizia". A tal fine, auspico che si possa creare un gruppo di lavoro (ad esempio una sorta di redazione operativa) che si soffermi, rendendo pubblici i fatti e gli eventi più degni di nota con commenti stimolanti sull'evoluzione dei costumi e del pensiero.

In prima battuta la proposta avanzata potrebbe essere considerata utopistica e senza senso: perché i magistrati dovrebbero confrontarsi con gli avvocati, attraverso un giornale? Perché gli operatori della giustizia dovrebbero perdere tempo a discutere del loro lavoro? E tante altre domande potrebbero essere poste. Ma la realtà è un'altra: la mancanza di dialogo e di un sereno confronto può provocare incomprensioni.

Il nostro tentativo è far appello alla sensibilità dei vertici degli operatori della Giustizia salernitana, attestare che al Sud si fanno cose giuste, con l'impegno di tutti.

In attesa di un positivo riscontro, con l'auspicio di una disponibilità ad un incontro costruttivo, nell'interesse di tutti, ringraziando per l'attenzione, porgo cordiali saluti

Dott. Nicola Nigro

Alla lettera ha dato una risposta il dott. Matteo Casale, Presidente della Corte di Appello di Salerno



CORTE DI APPELLO DI SALERNO

PRESIDENZA

Corso Garibaldi 184 84100 SALERNO Tel. 089 5645157; fax 089 251662

Al Signor DIRETTORE del PERIODICO
IL SUD MEZZOGIORNO D'ITALIA

CAPACCIO PAESTUM

Nel porre in risalto l'attenzione che Codesto Periodico riserva alla Giustizia Salernitana e alle iniziative di collaborazione che si intendono assumere tra operatori della giustizia ed organi di stampa, non posso, nonostante il periodo di impegni gravosissimi e continui che assillano questa Presidenza, non formulare la mia disponibilità ad un "Incontro costruttivo".

In attesa di comunicazioni, porgo cordiali saluti.

Salerno, 26 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
(dott. Matteo Casale)

procedimenti sommari ex art. 702 bis (circolare Min Gius 4-8-2009)	702 c.p.c. bis	non previsto	non previsto	non previsto	1/2 contributo Vedi tabella scagioni	1/2 contributo Vedi tabella scagioni	50% del contributo vedere tabella scagioni
procedimenti sommari ex art. 702 bis che continua con il rito ordinario -bisogna integrare il contributo dell'altra metà (circ min giust. 4-8-2009)	702 c.p.c. bis	non previsto	non previsto	non previsto	altro 1/2 contributo Vedi tabella scagioni	altro 1/2 contributo Vedi tabella scagioni	50% del contributo vedere tabella scagioni
procedimenti speciali (Libro 4 - titolo II Capo VI (artt.737-742 bis c.p.c.)	737 c.p.c.	62,00	70,00	70,00	77,00	77,00	85,00
provvedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone (Libro 4 – Titolo II (artt.706-736 c.p.c.)	706 c.p.c.	Esenti	Esenti	Esenti	esente	esente	85,00
regolamento di competenza		Esente	Esente	Esente	Vedi tabella scagioni	Vedi tabella scagioni	vedere tabella scagioni
regolamento di giurisdizione		Esente	Esente	Esente	Vedi tabella scagioni	Vedi tabella scagioni	vedere tabella scagioni
rettificazione dello stato civile		Esente	Esente	Esente	esente	esente	esente
riassunzione procedimento interrotto, sospeso, cancellato		non dovuto	non dovuto	non dovuto	non dovuto	non dovuto	esente
sanzioni amministrative - art. 23 Giudizio di opposizione - Legge 24 novembre 1981, n. 689.		non dovuto	non dovuto	non dovuto	Vedi tabella scagioni	Vedi tabella scagioni	vedere tabella scagioni
separazione coniugi consensuale (Procedimenti speciali libro 4 – titolo II c. p. c.)	706 ss c.p.c.	esente	esente	esente	esente	esente	37,00
separazione coniugi giudiziale (Procedimenti speciali libro 4 – titolo II c. p. c.)	706 ss c.p.c.	esente	esente	esente	esente	esente	85,00
sequestro giudiziario e cautelativo	671 c.p.c.	½ contributo Vedi tabella scagioni	1/2 contributo Vedi tabella scagioni	1/2 contributo Vedi tabella scagioni	1/2 contributo Vedi tabella scagioni	1/2 contributo Vedi tabella scagioni	50% del contributo vedere tabella scagioni
volontaria giurisdizione		62,00	70,00	70,00	77,00	77,00	85,00

Fonte: schede tratte da **foroeuropelit di Domenico Condeolo**

Il nuovo sistema tariffario

Abbiamo voluto riproporre le tabelle riassuntive del contributo unificato (D.P.R. 30/05/2002 n. 115 T.U. spese di giustizia) , per fornire a tutti i colleghi uno strumento di consultazione pratico e rapido ed aggiornato, dei nuovi importi.

Il recente intervento con il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011(GU n. 155 del 6/7/2011), convertito in legge n.111 del 15/7/2011 (GU n. 167/2011 n.164), è stato ulteriormente implementato dalle modifiche apportate dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265. All'art. 28 è previsto l'ulteriore incremento del 50% per i giudizi di appel-

Nota illustrativa

(Pubblicazione a carattere non ufficiale che non sostituisce la consultazione della Gazzetta Ufficiale)

DL. 6 LUGLIO 2011, N. 98 (GU 6.7.2011)

ART. 38, comma 7

.Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(n.d.r. entrata in vigore il giorno della pubblicazione in G.U. del 6/7/2011)

TITOLO I

Contributo unificato nel processo civile e amministrativo e tributario

Articolo 9

(L) Contributo unificato.

1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun rapporto di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

Articolo 10 (L) Esenzioni.

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia lavorale, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile, (3)

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato.

Articolo 13 (L) Importi.

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

lo, del 100 % di quelli in cassazione, e l'integrale pagamento del contributo in caso di domanda riconvenzionale, intervento, chiamata di terzo, come si trattasse di un processo introdotto ex novo.

Tutti i maggiori introiti dovrebbero essere destinati a migliorare i servizi della giustizia, però questo effetto è tutto da verificare se si considera che, nonostante le richieste, reiterate negli anni, dall'Avvocatura Associata ed istituzionale, non è stato mai possibile conoscere l'ammontare degli introiti derivati da imposte di bollo, contributo unificato, registrazione. Per contro, la carenza di risorse finanziarie è fattore determinante, insieme alle carenze organizzative, dell'attuale disastroso stato del sistema giudiziario.

Enrico Tortolani

si dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.

I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quelle principali, quelle incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (8).

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

TITOLO I

Articolo 14

(L) Obbligo di pagamento.

1. La parte che, per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (1).

3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.;"

Articolo 18

(L) Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato.

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo.

L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.

Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1. **Segue a pagina 12**

Tabelle riepilogative per la determinazione del contributo unificato.

Cause ordinarie:

A1-con valore determinato:	fino al 31/12/04	dal 1/1/2005	dal 5/8/2010	dal 6/7/2011
	Euro	Euro	Euro	Euro
di valore inferiore a Euro 1.100,00	esente	30,00	33,00	37,00
di valore superiore a 1.100,00/5.200,00	62,00	70,00	77,00	85,00
di valore superiore Euro 5.200,00 / 26.000,00	155,00	170,00	187,00	206,00
di valore superiore Euro 26.000,00 / 52.000,00	310,00	340,00	374,00	450,00
di valore superiore a Euro 52.000,00/ 260.000,00	414,00	500,00	550,00	660,00
di valore superiore a Euro 260.000,00 / 520.000,00	672,00	800,00	880,00	1.056,00
di valore superiore a Euro 520.000,00	930,00	1.110,00	1.224,00	1.466,00
A2-con valore indeterminabile	fino al 31/12/04	dal 1/1/2005	dal 1/8/2010	dal 6/7/2011
	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordinari (si considerano di valore da Euro 26.000,00 a 52.000,00	310,00	340,00	374,00	450,00
di competenza esclusiva del giudice di pace (nei procedimenti giudiziari contenziosi) (si considerano di valore da Euro 5.200,00 a 26.000,00	155,00	170,00	187,00	206,00
A3 -con valore non dichiarato nell'atto	fino al 31/12/04	dal 1/1/2005	dal 1/8/2010	dal 6/7/2011
	Euro	Euro	Euro	Euro
Si considerano di valore superiore a Euro 520.000,00	930,00	1.110,00	1.214,00	1.466,00

opposizione a decreto ingiuntivo		1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	50% del contributo vedere tabella scaglioni
opposizione agli atti esecutivi - Contributo fisso da pagare al momento della iscrizione (art.617 c.p.c.)	617 c.p.c.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	146,00
opposizione all'esecuzione - Da pagare al momento della iscrizione a ruolo in relazione al valore della causa - (615 c.p.c.)	615 c.p.c.	Vedere tabella scaglioni	Vedere tabella scaglioni	Vedere tabella scaglioni	Vedere tabella scaglioni	Vedere tabella scaglioni	vedere tabella scaglioni
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento		1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	50% del contributo vedere tabella scaglioni
opposizione di terzo all'esecuzione - Da pagare al momento della iscrizione a ruolo in relazione al valore della causa (art. 619 c.p.c.).	619 c.p.c.	Vedere tabella scaglioni	Vedere tabella scaglioni	Vedere tabella scaglioni	Vedere tabella scaglioni	Vedere tabella scaglioni	vedere tabella scaglioni
procedimenti cautelari in corso di causa		Esente	Esente	vedere tabella scaglioni	vedere tabella scaglioni	vedere tabella scaglioni	vedere tabella scaglioni
procedimenti cautelari (Procedimenti speciali - titolo I)		1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	50% del contributo vedere tabella scaglioni
procedimenti di ingiunzione (Procedimenti speciali titolo I)		1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	50% del contributo vedere tabella scaglioni
procedimenti esecutivi per consegna e rilascio (art. 605 c. p. c. e ss.)	605 c.p.c.	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente	
procedimenti in materia tavolare		Esente	Esente	Esente	Esente	Esente	
procedimenti possessori - fase sommaria (libro 4 - I - Capo IV c. p. c.) (703-705 c.p.c.)	703 c.p.c.	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	50% del contributo vedere tabella scaglioni
procedimenti possessori (fase di cognizione ordinaria) Autonomo ulteriore contributo secondo il valore della causa	703 c.p.c.	Vedi tabella scaglioni	Vedere tabella scaglioni	Vedere tabella scaglioni	Vedere tabella scaglioni	Vedere tabella scaglioni	vedere tabella scaglioni
procedimenti sommarii (Libro 4 - Titolo I - (artt. 633-705)	633 c.p.c.	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	1/2 contributo Vedi tabella scaglioni	50% del contributo vedere tabella scaglioni

fallimento: opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	50% del contributo vedere tabella scaglioni
Patrocinio a spese dello Stato - gratuito patrocinio	esente	esente	esente	
impugnazione delibere condominiali	103,30	103,30	vedere tabella scaglioni	vedere tabella scaglioni
interdizione e inabilitazione (Procedimenti speciali libro 4 - titolo II c. p. c.)	esente	esente	esente	esente
lavoro controversie				50% del contributo vedere tabella scaglioni
Lavoro esonerato da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro			vedere tabella scaglioni	
Contributo per il solo processo davanti alla Corte di Cassazione			- solo per la causa davanti alla Cassazione	
Fino alla fine dell'anno in corso (31-12-2010), non è dovuto il contributo unificato per il processo del lavoro in Cassazione (Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Decreto Mille proroghe), convertito con modificazioni con la legge 26 febbraio 2010, n. 25 - G. U. n. 48 del 27/02/2010 - S. O. n. 39)	non dovuto	non dovuto		
locazione - intimazione di licenza per finita locazione (657 c.p. c.). Il valore si determina in base all'importo dell'ammontare del canone per ogni anno .	657 c.p.c	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	50% del contributo vedere tabella scaglioni
locazione - procedimento in materia di determinazione del canone (comma abrogato)		103,30	vedere tabella scaglioni	vedere tabella scaglioni
locazione - sfratto per finita locazione (657 c.p. c.). Il valore si determina in base all'importo dell'ammontare del canone per ogni anno.	657 c.p.c.	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	50% del contributo vedere tabella scaglioni
locazione - sfratto per morosità (658 c. p. c.). Il valore si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio.	658 c.p.c.	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	1/2 contributo vedi tabella scaglioni	50% del contributo vedere tabella scaglioni
occupazione senza titolo (comma abrogato)		103,30	vedere tabella scaglioni	vedere tabella scaglioni

Segue a pagina 7

Soggetti obbligati al versamento del contributo

Sono obbligati al versamento del contributo:

1. Il soggetto (parte) promotore del procedimento. Tale è la parte che per prima si costituisce, oppure che deposita il ricorso introduttivo o, nel procedimento esecutivo, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.

2. Il soggetto (parte) interveniente e/o modificatore del valore del procedimento. Tale può essere la parte che propone domanda riconvenzionale o, che formula la chiamata in causa di terzo o, che svolge l'intervento autonomo.

Determinazione dell'importo dovuto.

La determinazione dell'importo dovuto è collegata, come principio generale per le cause ordinarie, al valore del procedimento.

La nuova normativa ha, tuttavia, stabilito degli importi fissi per alcuni procedimenti e, l'esenzione del contributo unificato per altri.

Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Nell'ipotesi in cui manchi la suddetta dichiarazione, la causa si presume del valore di cui allo scaglione più alto previsto dalla legge.

Cause tributarie

AI-con valore determinato:	dal 6/7/2011 - Euro
di valore inferiore a Euro 2.582,28	30,00
di valore superiore a Euro 2.582,28/5.000,00	60,00
di valore superiore a Euro 5.000,00 / 25.000,00	120,00
di valore superiore a Euro 25.000,00 /75.000,00	250,00
di valore superiore a Euro 75.000,00/ 200.000,00	500,00
di valore superiore a Euro 200.000,00	1.500,00

"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito." ;

Cause Amministrative (Tar e Consiglio di Stato)

B contributo unificato 2006 (Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni con la legge del 4 agosto 2006 n. 248 (G.U. 11 agosto 2006 n. 248))	dal 11 Agosto 2006 - fino al 5 luglio 2011
per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali	500
per i ricorsi proposti davanti al Consiglio di Stato	500
per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034	250
per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241	250
per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato	250
per i ricorsi di esecuzione della sentenza	250
per i ricorsi di ottemperanza del giudicato	250
Per le istanze cautelari in primo e secondo grado euro 250,00 (in sede di conversione il contributo è stato eliminato)	
per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000;	1.000
per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto e' di euro 2.000.	2.000
L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombente si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.	
per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale	Non e' dovuto alcun contributo

dal 6 Luglio 2011

6 bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300.	300				
Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;					
per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;					
per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500	1.500				
per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;	4.000				
In tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.	600				
I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.					
con valore indeterminabile	fino al 31/12/04	dal1/1/2005	dall1/8/2010	dal 6/7/2011	
	Euro	Euro	Euro	Euro	
(si considerano di valore da Euro 26.000,00 a 52.000,00)	310,00	340,00	374,00	450,00	

Azione civile nel procedimento penale

Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di una somma di denaro.

Non è soggetto al pagamento del contributo l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Esente

Il contributo è dovuto invece nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno ed in caso di accoglimento della domanda.

Il contributo, in detta ipotesi, viene determinato in relazione all'importo liquidato in sentenza vedi tabella scagioni cause civili

Scheda riepilogativa procedimenti

[Segue a pagina 5](#)

	fino al 31/12/04	dal 1/1/2005	dal 1/1/2010	dal 1/8/2010	dal 6/7/2011	
	Normativa	euro	euro	euro	euro	euro
assegno mantenimento figli		esente	esente	esente	esente	esente
assenza e dichiarazione di morte presunta (Procedimenti speciali libro 4 - titolo II c. p. c.)		esente	esente	esente	esente	esente
comodato (in materia di)	103,30	103,30	vedere tabella scagioni	vedere tabella scagioni	vedere tabella scagioni	
divorzio						37,00
minori, interdetti, inabili (disposizioni su ...) (Procedimenti speciali - libro 4 - titolo II c. p. c.)		esente	esente	esente	esente	esente
equa riparazione (Legge Pinto -L.89/01)		esente	esente	esente	esente	esente
esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare - Contributo da pagare al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione (art.612 e s.s. c.p.c.)	612 c.p.c.	vedere tabella scagioni	vedere tabella scagioni	vedere tabella scagioni	vedere tabella scagioni	vedere tabella scagioni
esecuzione immobiliare (importo fisso)		155,00	200,00	200,00	220,00	242,00
esecuzione immobiliare fino 2.500 Euro		esente	Esente	30,00	30,00	37,00
esecuzione immobiliare oltre 2.500 Euro (importo fisso)		77,47	100,00	100,00	110,00	121,00
esecuzione per consegna e rilascio (art. 605 c. p. c. e ss.)	605 c.p.c.	esente	esente	esente	esente	vedere tabella scagioni
fallimentare: insinuazione tempestiva		non dovuto	non dovuto	non dovuto	non dovuto	
fallimentare: insinuazione tardiva – Contributo dovuto in relazione al valore del credito per cui si procede.		vedere tabella scagioni	vedere tabella scagioni	vedere tabella scagioni	vedere tabella scagioni	vedere tabella scagioni
fallimentare: intera procedura fallimentare (d alla sentenza alla chiusura)		672,00	672,00	672,00	672,00	740,00

[Segue a pagina 6](#)

No, del legislatore europeo alla proposta della Commissione di estendere gli alimenti ai rapporti di coppia non coniugali


Novità in materia di armonizzazione europea della disciplina relativa alle obbligazioni alimentari

di Angela Linda Lettieri*

Il recupero transfrontaliero dei crediti alimentari pone complessi quesiti giuridici. E questo non solo per le diverse condizioni economiche e i differenti contesti sociali delle parti in causa, ma anche per la loro crescente mobilità. Spesso poi il debitore deve essere "indotto" all'adempimento dei suoi obblighi forzatamente e ciò comporta l'avvio e lo svolgimento in un determinato Stato di appositi procedimenti nonché l'emanazione dei relativi provvedimenti che poi dovranno essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato. In questo ambito si presenta dunque un ampio spettro di problematiche di natura internazionalprivatistica relative, in particolare, da una parte, all'individuazione della competenza giurisdizionale e della legge applicabile e, dall'altra, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni. In sede europea si sentiva da tempo l'esigenza di dedicare alla materia degli alimenti un apposito strumento legislativo per risolvere suddette

dizione che il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (v. infra) fosse a sua volta applicabile nella Comunità a partire da quella data. Per non attendere l'adesione dei singoli Stati, il Consiglio ha deciso di ricorrere al meccanismo dell'applicazione provvisoria di un accordo internazionale prima della sua entrata in vigore, anche in virtù dell'adesione della Comunità europea alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato nel 2006. Va evidenziato che il Protocollo dell'Aja è diventato operativo per tutti i Paesi U.E., ad eccezione della Danimarca (che di regola non partecipa al sistema di cooperazione giudiziaria in materia civile) e del Regno Unito (che non ha aderito alla decisione del Consiglio sulla conclusione del Protocollo da parte della Comunità). L'art. 68 specifica che, fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 75, il Regolamento CE n. 4/2009 modifica il

dubitato che l'espressione "alimenti" in ambito comunitario andasse intesa come comprensiva di tutte le prestazioni che, nell'ambito di vincoli di tipo familiare o parafamiliare, tendono ad assicurare il sostentamento del beneficiario. Anche la Corte di Cassazione in una recente sentenza a Sezioni Unite ha sancito che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, la nozione comunitaria di alimenti, sostanziandosi in una formulazione sopranazionale ed autonoma rispetto alle categorie proprie delle legislazioni nazionali, va interpretata in senso ampio, e quindi comprensivo dei diversi istituti dell'obbligazione di mantenimento e di quella di alimenti previste dall'ordinamento italiano (Cass., SS.UU., 1° ottobre 2009, n. 21053). Sotto il profilo oggettivo il Regolamento estende il proprio ambito di operatività non solo alle decisioni giurisdizionali e alle transazioni giudiziarie, ma anche agli atti pubblici, intendendosi per atto pubblico ogni documento dello Stato membro in materia di obbligazioni alimentari formalmente redatto o registrato quale atto pubblico nello Stato membro d'origine nonché ogni convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d'origine o da queste autenticate. Dal punto di vista soggettivo rilevante è l'equiparazione sostanziale e procedurale tra l'ente pubblico istante e il creditore persona fisica. L'art. 64 prevede, infatti, che l'ente pubblico, legittimato ad agire per conto della persona cui siano dovuti alimenti oppure legittimato a chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo di alimenti, sia equiparato al creditore persona fisica ai fini di una domanda di riconoscimento, di una dichiarazione di esecutività o di esecuzione di decisioni. Il legislatore europeo non ha invece accolto l'estensione, proposta dalla Commissione, agli obblighi alimentari scaturenti da rapporti di coppia non coniugali. Alla competenza giurisdizionale è dedicato il capo II del Regolamento. L'art. 3, in particolare, individua le autorità giurisdizionali, competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari, nell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto oppure in quella del luogo di residenza abituale del creditore oppure, per il caso di accessoria della domanda in materia di obbligazioni alimentari rispetto a quella relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, nell'autorità competente per l'azione principale. La norma, in tal modo, pone regole uguali in materia di competenza sia per il debitore che per il creditore alimentare, superando così il favor creditoris contenuto nel Regolamento CE n. 44/2001. Al fine di accrescere la certezza del diritto, la prevedibilità e l'autonomia delle parti, il Regolamento CE n. 4/2009 fa salva, comunque, la facoltà delle stesse di scegliere il foro competente a conoscere le rispettive controversie in materia di obbligazioni alimentari. In particolare, l'art. 4 specifica che le autorità giurisdizionali che possono essere scelte dalle parti sono il giudice dello Stato membro di residenza abituale o di cittadinanza di una delle parti e, per le ipotesi di obbligazioni alimentari



problematiche, adottare misure di cooperazione giudiziaria e definire una specifica normativa procedurale al fine di semplificare ed accelerare la definizione delle cause transfrontaliere riguardanti i crediti alimentari. Risultato dell'attività del legislatore europeo è il Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Con questo strumento normativo si mira ad armonizzare la disciplina comunitaria in materia di crediti alimentari garantendo, da un lato, la sostanziale parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti dei vari Stati membri tramite il riconoscimento, per lo più senza spese, di un titolo esecutivo immediatamente valido nello spazio giuridico europeo, e, dall'altro, l'efficacia e la rapidità delle relative decisioni giudiziali. Tale obiettivo è perseguito tramite un'unica normativa che raggruppa le disposizioni concernenti i conflitti di giurisdizione, i conflitti di leggi, il riconoscimento e l'esecutività, l'esecuzione, il patrocinio a spese dello Stato nonché la cooperazione tra autorità centrali. Il Regolamento CE n. 4/2009 è entrato in vigore nel 2009, ma le sue disposizioni sono diventate applicabili dal 18 giugno 2011 (fatte salve le specifiche disposizioni cui rinvia il par. 2 dell'art. 76).

L'applicabilità era stata, invero, sottoposta alla con-

Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra il Regolamento e le convenzioni e gli accordi in materia di obbligazioni alimentari di cui sono parti gli Stati membri, l'art. 69 dispone che il Regolamento prevale, nei rapporti tra Stati membri, rispetto alle convenzioni e agli accordi nella materia delle obbligazioni contrattuali di cui gli stessi siano parti, e non osta all'applicazione della Convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari.

Ai sensi dell'art. 1 il Regolamento si applica ratione materiae all'obbligazione alimentare, quale obbligazione derivante da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità. Pur non esistendo a livello europeo una definizione della nozione di "obbligazione alimentare", è pacifico che la stessa debba essere interpretata in maniera autonoma e che sia assai diversa dalla corrispondente nozione dell'ordinamento italiano. Difatti, il concetto di alimenti nel sistema italiano si riferisce solo all'istituto disciplinato dagli artt. 433 ss. c.c. Già in epoca ben precedente all'approvazione del Regolamento CE n. 4/2009, invece, non si è mai

Segue a pagina 16

tra coniugi o ex coniugi, quello competente a conoscere la relativa controversia matrimoniale o quello dello Stato membro in cui hanno avuto l'ultima comune residenza abituale per almeno un anno. L'elezione consensuale del foro deve avere la forma scritta e comunque non può riguardare le controversie relative alle obbligazioni alimentari dei minori di diciotto anni. L'art. 5, inoltre, prevede anche la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma, tuttavia, non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l'incompetenza. A tutela degli interessi del creditore di alimenti l'art. 6 introduce un'ipotesi di competenza sussidiaria, per cui, ove nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi dei precedenti artt. 3, 4 e 5, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti.

Ultima norma in materia di competenza, introdotta per rimediare a situazioni di diniego di giustizia, è l'art. 7 che disciplina il c.d. forum necessitatis per cui, nei casi di incompetenza di uno Stato membro ai sensi delle altre disposizioni, è prevista, comunque, la competenza giurisdizionale dello Stato membro adito se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. In tal caso, tuttavia, deve sussistere un sufficiente collegamento della controversia con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita. Il Capo II è completato da regole procedurali, analoghe a quelle già previste nel Regolamento CE n. 44/2001, circa la limitazione dell'azione, l'aggiunta dell'autorità giurisdizionale, la verifica della competenza e della ricevibilità dell'azione, le ipotesi di litispendenza e connessione e, infine, la tutela cautelare (artt. 8-14).

L'art. 15, unico articolo del capo III del Regolamento, introduce una disciplina per relationem della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, rinviando a sua volta alla disciplina della legge applicabile contenuta nel Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 per gli Stati membri vincolati dallo stesso. Detto Protocollo è stato adottato in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato unitamente alla Convenzione dell'Aja sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia. Secondo quanto disposto dal Protocollo dell'Aja, in linea generale, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore (art. 3, par. 1).

Norme speciali tuttavia prevedono la tutela del creditore di alimenti in situazioni in cui questi non sia in grado di ottenerli ai sensi della legge dello Stato in cui risiede abitualmente (art. 4). Per le obbligazioni alimentari tra coniugi, ciascuna delle parti può chiedere l'applicazione della legge di un altro Stato che presenti un collegamento più stretto con il matrimonio (art. 5). Una norma speciale in materia di difesa consente al debitore, in determinate circostanze, di opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligazioni alimentari nei suoi confronti ai sensi della legge dello Stato di residenza abituale e della legge dell'eventuale Stato di cittadinanza comune delle parti (art. 6). Alle parti è stata poi data facoltà di scegliere la legge applicabile a un'obbligazione alimentare ai fini di un procedimento specifico (art. 7) o in via generale (art. 8).

L'applicazione della legge stabilita a norma del Protocollo può essere esclusa soltanto nella misura in cui produca effetti manifestamente contrari all'ordine pubblico dello Stato del foro (art. 13). Nel determinare l'importo della prestazione alimentare si deve tener conto delle esigenze del creditore e delle risorse del debitore, anche se la legge applicabile dispone diversamente (art. 14). Il legislatore europeo ha espressamente specificato che la disciplina delle norme sui conflitti di legge del Regolamento CE n. 4/2009 mira solo all'individuazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, senza alcuna interferenza rispetto a quella applicabile all'accertamento del rapporto di famiglia, presupposto della stessa obbligazione alimentare (considerando n. 21). Per lo stesso principio, il riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari non implica il riconoscimento del rapporto di famiglia, parentela, matrimonio o affinità che ha determinato la nascita della stessa obbligazione alimentare (considerando n. 25).

Quindi, l'accertamento del rapporto di famiglia su cui si fonda l'obbligazione alimentare continua ad essere disciplinato dal diritto interno degli Stati membri e dalle relative norme di diritto internazionale privato. Detta distinzione tra istituti normativi e relative discipline conferma l'ambivalenza del concetto giuridico di obbligazione alimentare, quale obbligazione attinente al diritto familiare, ma di natura sostanzialmente pecuniaria e, pertanto, richiedente una particolare disciplina normativa anche a livello europeo.

Il Capo IV del Regolamento riguarda il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e si articola in tre sezioni: la sezione I disciplina le ipotesi di decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007, la sezione II quelle emesse in uno Stato membro da esso non vincolato e, infine, la sezione III introduce norme comuni ad entrambe le ipotesi. Il legislatore motiva la distinta disciplina prevista nelle sezioni I e II invocando le garanzie fornite dall'applicazione delle norme sui conflitti di legge di cui al Protocollo dell'Aja del 2007.

Per gli Stati vincolati a detto Protocollo l'art. 17 introduce una procedura semplificata caratterizzata dalla soppressione dell'exequatur: le decisioni emesse da uno Stato membro vincolato al Protocollo dell'Aja del 2007 sono, pertanto, automaticamente riconosciute in un altro Stato membro, senza possibilità di opposizione a detto riconoscimento, e sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia neces-



saria una dichiarazione che ne attesti l'esecutività. La procedura semplificata per il riconoscimento e l'esecuzione delle suddette decisioni prevede, inoltre, all'art. 21, una sostanziale limitazione delle ipotesi di diniego o di sospensione dell'esecuzione stessa, rimanendo però salvi i motivi di rifiuto e di sospensione previsti dal diritto nazionale che non siano incompatibili con quelli elencati nei par. 2 e 3 dello stesso art. 21, quali ad esempio, la prescrizione del diritto di ottenere l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine oppure l'eventuale proposizione di una domanda di riesame della decisione a norma dell'art. 19 del Regolamento. L'art. 19, infatti, disciplina, a garanzia di un equo processo, il diritto del convenuto contumace di chiedere, nella fase di esecuzione della decisione emessa nei suoi confronti, il riesame della decisione stessa in ipotesi riconducibili a quelle di omesse comunicazioni e notificazioni al convenuto, circostanze, dunque, tali da precludergli i diritti al contraddittorio e di difesa. L'eventuale accoglimento della domanda di riesame comporta la nullità della decisione oggetto della richiesta. Per le decisioni emesse, invece, in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007 è stata prevista una procedura per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività che si ispira sostanzialmente a quella prevista dal Regolamento CE n. 44/2001. Tra le disposizioni comuni contenute nella sezione III, particolarmente rilevante è l'art. 39 che prevede la possibilità, da parte dell'autorità giurisdizionale d'origine, di dichiarare la provvisoria esecutività della decisione, pur in presenza di un ricorso e nonostante la legislazione nazionale non preveda l'esecutività di diritto. La ratio della previsione dell'istituto dell'esecutività provvisoria è quella di garantire rapidità ed efficacia nel recupero del credito alimentare ed evitare ricorsi dilatori (considerando n. 22).

Il capo V del Regolamento stabilisce, invece, un regime molto favorevole di patrocinio a spese dello Stato, con particolare riguardo ai procedimenti relativi ad obbligazioni alimentari nei confronti dei minori di 21 anni, avviati tramite le autorità centrali. Il patrocinio a spese dello Stato, di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento, mira sostanzialmente a garantire l'effettività dell'accesso alla giustizia tra Stati membri nella materia delle obbligazioni alimentari.

Il Capo VI riguarda l'applicazione del Regolamento alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici, mentre il Capo VII istituisce una rete di cooperazione tra autorità centrali designate dagli stessi Stati membri, al fine di favorire la semplificazione e l'efficacia del recupero transfrontaliero dei crediti alimentari. L'art. 49, in particolare, prevede la designazione da parte dello Stato membro dell'autorità centrale (o di più autorità centrali per le ipotesi di Stati membri federali oppure con più sistemi giuridici o distinte realtà territoriali autonome) incaricata di adempiere gli obblighi ad essa assegnati dal Regolamento. Dette autorità hanno un ruolo di assistenza nei confronti dei creditori e dei debitori di alimenti nell'iter procedurale relativo a domande di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e di esecuzione delle decisioni ai sensi del Regolamento in commento.

Alle autorità centrali è, inoltre, riconosciuta una funzione propulsiva e informativa: a tal fine il legislatore europeo prevede l'obbligo degli Stati membri di provvedere a mettere a disposizione delle autorità centrali un certo numero di informazioni a carattere personale detenute dalle autorità pubbliche o dalle amministrazioni nell'ambito delle loro attività. Spetta a ciascuno Stato membro la disciplina delle relative modalità di accesso alle informazioni, nel rispetto, comunque, dei principi di riservatezza dei dati personali.

La funzione assistenziale è a spese dell'autorità stessa, fatte salve talune eccezioni, e consegue alla relativa richiesta del creditore o debitore interessato. Come specificato in apertura, il Regolamento CE n. 4/2009 è diventato applicabile da pochi mesi ed è, quindi, ancora presto per valutarne l'impatto a livello pratico. È evidente, tuttavia, che tale atto normativo costituisce un importante strumento di armonizzazione all'interno dell'Unione Europea in un settore, come quello delle obbligazioni alimentari, che da sempre è stato caratterizzato dalla magmaticità delle fonti normative internazionali ed interne.

*Avvocato - LL.M. (Tübingen)

La Carta Costituzionale contiene principi fondamentali di diritti e doveri imprescindibili per il sereno equilibrio della persona umana, anche il tatuaggio può essere, secondo la Cassazione, considerato come una lesione produttrice di malattia

Il diritto ad essere se stessi. Tutela del percorso evolutivo del minore

Il diritto di affermare ed esprimere la propria identità diventa un nodo cruciale per la persona umana.

Ogni comunità si fornisce di regole al fine di condurre una vita che non sia soggetta al totale arbitrio dei singoli.

Così gli uomini rinunciando all'originaria ed innata pulsione all'aggressività decisero, "sin dalla notte dei tempi", di vivere in una comunità protetta da regole, che indubbiamente garantiva dei vantaggi alla specie umana.

L'uomo operò, quindi, una scelta che sacrificò sull'altare della collettività i singoli egoismi.

Il prezzo, giusto o meno che fosse, di questo sacrificio è stato considerevole. Infatti, la nostra società ancora oggi deve fare i conti e scendere a patti con l'individuo egoista ed aggressivo che "abita" ciascuno di noi.

La soluzione al contrasto tra il bieco egoismo e la necessità di sopravvivenza della specie umana fu individuata dal noto fondatore della psicoanalisi, Sigmund Freud, nella "Sublimazione Pulsionale".

Ciò è il processo di civilizzazione di un gruppo sociale è caratterizzato proprio da questo spostamento pulsionale dell'aggressività, in senso lato, verso alcune attività psichiche di notevole valore per la nostra società, quali le attività artistiche, scientifiche ed ideologiche.

La lotta incessante tra le pulsioni del singolo ed il benessere della collettività è il prezzo pagato dalla civiltà per questa "rinuncia pulsionale" e quindi l'evoluzione civile è la lotta per la vita della specie umana. Ciò detto per comprendere la necessità di regole per lo sviluppo e la sopravvivenza della nostra specie.

Attesa quindi la necessità del progresso civile, ogni ordinamento giuridico, cioè caratterizzato dall'applicazione delle norme che un gruppo sociale si è dato, anche in forma coercitiva, ha previsto che vi siano anche e soprattutto dei diritti e dei doveri imprescindibili.

Tali diritti e doveri, rappresentano il grado di civiltà

raggiunto da una comunità.

La nostra Carta Costituzionale contiene dei principi fondamentali oltre a diritti e doveri imprescindibili che caratterizzano il nostro assetto sociale e che danno figura e forma alla persona umana.

Non solo, quindi, l'affermazione sterile e programmatica del riconoscimento di alcuni diritti ma anche la volontà di tradurre in opera il loro formale riconoscimento.

Un ordinamento, pertanto, riesce veramente ad essere in sintonia con lo sviluppo psico-fisico della persona quando dedica più attenzione ai soggetti più deboli, quali i minori, o i soggetti che hanno necessità di particolari cure o attenzioni.

In merito ai minori è innegabile che vi sia un rinnovato interesse ed attenzione, proprio in attuazione di quei principi inderogabili della nostra Costituzione, ma rimane ancora la sensazione che il minore sia rimasto "ostaggio" degli adulti.

Ciò, proprio quando è in gioco la libertà del minore di autodeterminarsi, di assecondare una propria esigenza di crescita, di decidere cosa sia giusto per sé.

Riguardo all'attività di tatuaggio, che è antichissima, e rappresenta per i minori una sorta di attività di iniziazione o di rito o passaggio all'età adulta, quindi comunque un momento di crescita, di identificazione e separazione dalla figura genitoriale, il nostro ordinamento richiama di essere "iper-protettivo".

Ciò, a discapito di un sereno ed equilibrato sviluppo della persona umana.

Una recente sentenza della Cassazione penale, sez. V 17/11/2005 n. 45345, (data dep. 14 dicembre 2005), statuisce che costituisce fattispecie di reato di lesioni volontarie l'esecuzione di un tatuaggio permanente sul corpo di un minore senza il consenso dei genitori.

La Suprema Corte ritiene che per la sussistenza della "malattia" di cui all'art. 582, c.p. non è necessaria un' apprezzabile riduzione di funzionalità della parte

del corpo interessata dal fatto lesivo, dal momento che quel concetto abbraccia "tutti i fatti lesivi di modesta entità, quali le ecchimosi, i graffi, le scalfitture, le abrasioni, etc."

L'art. 582 del codice penale prevede quanto segue: "Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni [585, 586; 3812f, 3, 4 c.p.p.; 1151 c. nav.] .

[II]. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa."

Bisogna ricordare che la Corte Suprema di Cassazione, quinta sezione penale ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da: 1) V. C. N. IL ..omissis..avverso la sentenza del 01/10/2003, della Corte d' Appello di Torino.

La Cassazione rileva in fatto che con l'impugnata sentenza, cioè di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Torino il 16 luglio 2002, la Corte d' Appello di Torino ritenne V. C. responsabile del delitto di lesioni volontarie semplici in danno della minore D. R. G., per avere, in assenza di valido consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale, eseguito sul corpo della medesima un tatuaggio permanente della lunghezza di circa quattro centimetri.

A sostegno di tale decisione, la corte d'appello ritiene, in sintesi, che:

a) Non vi fosse ragione di dubitare, alla stregua di quanto riferito dalla persona offesa e dai testi S. e P., né del fatto che il tatuaggio fosse stato eseguito dall'imputata, nonostante la negativa di quest'ultima, né che la stessa fosse stata messa al corrente della mancanza di un preventivo consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale sulla minore;

b) Nel fatto appariva riscontrabile il contestato reato di lesioni, atteso l'esito dell'espletata perizia medico-legale, secondo cui il tatuaggio aveva prodotto un'alterazione della funzione sensoriale e della funzione protettiva della cute, comportante, per la sua eliminazione, la necessità di un intervento terapeutico, sia pure di modesta consistenza.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, l'imputata, denunciando:

1) L'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta qualificabilità del tatuaggio come lesione produttrice di malattia in senso tecnico-giuridico, sull'assunto, nell'essenziale, che la riscontrata alterazione funzionale della cute non avrebbe raggiunto la necessaria connotazione dell'"apprezzabilità", quale richiesta dai più recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina, dovendosi al riguardo respingere il concetto secondo cui detta connotazione coinciderebbe con quella della mera percettibilità;

2) La mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità, nonostante le pur riscontrate incongruenze e contraddizioni, di quanto dichiarato dalla persona offesa e dai testi P. e S., essendosi per converso indebitamente svalutate le deposizioni dei testi a difesa T. e B.

Segue a pagina 18



dalle quali emergeva che, all'epoca del fatto, l'esercizio commerciale dell'imputata, in cui questa avrebbe seguito il tatuaggio, era chiuso per ferie.

La corte di Cassazione poi considerava in diritto:

- Che va anzitutto confutato l'assunto secondo cui la più recente giurisprudenza di questa Corte, nel qualificare come "malattia", ai fini della configurabilità del reato di lesioni, una "apprezzabile riduzione di funzionalità" della parte del corpo interessata dal fatto lesivo, (in tal senso, in particolare, come ricordato anche nel ricorso, Cass. IV, 14 novembre - 9 dicembre 1996 n. 10643, p.c. in proc. Franciolini, RV 207339, e Cass. V, 15 ottobre 1998 - 19 gennaio 1999 n. 714, Rocca, RV 212156), abbia inteso escludere dall'ambito della rilevanza penale, in contrasto con quanto più volte affermato in precedenza (ved., ad es.: Cass. I, 3 marzo - 8 ottobre 1976 n. 9480, Marchetti, RV 134481; Cass. V, 14 novembre 1979 - 22 febbraio 1980 n. 2650, Miscia, RV 144460; Cass. V, 3 novembre 1992 - 1 febbraio 1993 n. 839, Lucacci, RV 193488), tutti i fatti lesivi di modesta entità quali le ecchimosi, i graffi, le scalfiture, le abrasioni etc.; assunto, questo, che non appare, in realtà, desumibile dalle richiamate sentenze Franciolini e Rocca, atteso che la prima si è limitata ad escludere, sulla base dell'enunciato principio, che costituisca lesione una riscontrata "asimmetria delle mammelle e dei capezzoli" di un soggetto di sesso femminile conseguita ad un intervento chirurgico al seno, osservando che il danno lamentato consisteva in un "indebolimento permanente della funzione estetica di una parte della cute", per cui non poteva assumere rilevanza penale, poiché "l'unico inestetismo cutaneo permanente di rilevanza penale è la lesione gravissima che riguarda il viso"; la seconda addirittura escluso che alla riduzione apprezzabile di funzionalità debba necessariamente accompagnarsi una qualsivoglia lesione anatomica, per giungere, quindi, ad affermare che costituivano lesioni delle semplici "difficoltà respiratorie, durate alcuni minuti, a seguito di stretta al collo e scuotimento della vittima";

- Che, ciò premesso, avendo nella specie ritenuto, il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede in quanto basato sulle non contestate risultanze della espletata perizia medico legale, che il tatuaggio cui era stata sottoposta la D. R. aveva prodotto un'alterazione delle funzioni sensoriali e protettive della cute, non vi è spazio in questa sede, per la prospettata distinzione fra apprezzabilità e semplice percettibilità della lesione, nulla rilevando che, come sottolineato nel ricorso lo stesso perito aveva definito come "assai tenue e localizzata" la suddetta alterazione;

- Che, d'altra parte, non risultava in alcun modo prospettata l'ipotesi che l'alterazione costituisse conseguenza non prevista e non voluta della condotta addebitata all'imputata, per cui deve ritenersi preclusa a questa Corte qualsiasi valutazione a tale riguardo;

- Che pertanto, il primo motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento;

- Che, quanto al secondo motivo, lo stesso appare addirittura inammissibile siccome chiaramente volto, nella sostanza, a sollecitare una rivalutazione da parte di questa Corte delle risultanze processuali già vagliate, con adeguato e non manifestamente illogico esame critico, da parte della corte territoriale la quale non ha mancato, in particolare, di prendere in considerazione, fornendone plausibile spiegazione, le divergenze riscontrate nelle dichiarazioni della persona offesa e dei testi d'accusa, come pure di valutare quelle dei testi a difesa, spiegando, tra l'altro, a proposito di queste ultime, come tali testi, anche a prescindere da ogni ipotesi di mendacio, ben avrebbero potuto mal ricordare, trattandosi di circostanza risalente a circa tre anni prima, quale fosse stato l'esatto periodo di chiusura per ferie dell'esercizio commerciale dell'imputata, e come nessuna decisiva rilevanza potesse attribuirsi al fatto che la prima fattura emessa dall'imputata dopo la fine del periodo feriale recasse la data del 15 settembre 1999, nulla escludendo che l'esercizio fosse stato riaperto, senza, che si desse luogo ad emissione di fatture, in epoca precedente; il che non significa, come sostenuto invece nel ricorso, aver dato indebito rilievo a mere congetture, non potendosi certo qualificare come "mera, congettura" la riscontrata inidoneità di una determinata risultanza a porsi come elemento insuperabilmente ostativo alla credibilità della tesi d'accusa, quando questa sia sostenuta da altre e credibili risultanze (si veda, in proposito, quanto già affermato da questa Corte con sentenza della sez. I, 2 - 24 marzo 1992 n. 3424, Di Palma, RV 189683, secondo cui: "Il ricorso, da parte del giudice, a ipotesi o illazioni, ai fini della formazione e della motivazione del proprio convincimento, è da considerare certamente vietato quando, mediante dette ipotesi o illazioni, si voglia costruire una prova positiva di colpevolezza; non può, invece, ritenersi vietato quando, in presenza di elementi di per sé idonei a dimostrare la colpevolezza, ne vengano dalla difesa prospettati altri di cui si assuma l'idoneità a neutralizzare la valenza dei primi.



In tal caso, infatti, il giudice (analogamente a quanto si verifica, in termini rovesciati, allorché egli deve valutare gli indizi a carico), è non solo facoltizzato, ma addirittura tenuto a prospettare quelle che possono apparire ragionevoli e plausibili ipotesi alternative atte ad escludere la detta idoneità. Solo la irragionevolezza e la conseguente implausibilità di tali ipotesi, quindi, e non il semplice fatto della loro prospettazione a sostegno dell'"iter motivazionale" seguito dal giudice, può dare luogo a censura in sede di legittimità");

- Che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

Risulta evidente in questa sentenza la lotta che la nostra società sta combattendo tra la necessità legale di protezione del minore ed il legittimo desiderio di emancipazione dello stesso.

Il riferimento della Corte di Cassazione penale, sez. V 17/11/2005 n. 45345, al criterio dell'apprezzabilità sollevato dalla ricorrente sembra lasciare libero il campo ad applicazioni forse contraddittorie della stessa Corte in situazioni che vedono coinvolta la tutela della persona umana.

Infatti, nel caso Franciolini, Cassazione penale, sez. IV, 14/11/1996, n. 10643, gli imputati, medici chirurghi, erano stati assolti dal delitto p. e p. dall'art. 590 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La persona offesa aveva subito un intervento chirurgico al seno da cui era derivata l'asimmetria delle mammelle e dei capezzoli. Tali conseguenze, per i giudici dell'appello, costituivano una lesione, vale a dire un'alterazione peggiorativa della preesistente condizione anatomica in cui tali asimmetrie non erano presenti, ma non integravano l'evento malattia previsto dall'art. 590 c.p., potendo esclusivamente dare luogo a responsabilità con correlativo diritto al risarcimento del danno nella competente sede civile.

La Corte di cassazione, nell'affermare il principio sopra menzionato, ha osservato che, se anche il danno lamentato consisteva nell'indebolimento permanente della funzione estetica di una parte della cute, l'evento era penalmente irrilevante, poiché l'unico inestetismo cutaneo permanente di rilevanza penale è la lesione gravissima che riguarda il viso.

Risultano evidenti delle aporie, dei criteri diversi di connotazione ed individuazione del reato, senza che venga adeguatamente considerata la posizione del minore e della sua legittima aspettativa a veder tutelato il proprio diritto di scegliere.

Eppure, al di là del riconoscimento della nostra Carta Costituzionale del diritto alla salute da intendersi non più, anche in un ottica di diritto transnazionale, come assenza di malattia ma come integrazione delle parti volitive dell'individuo al fine di un'equilibrata crescita personale, vi è da riflettere sulla concreta attuazione dell'art. 2 della Costituzione.

Il minore a volte risulta non tutelato, proprio nella comunità intermedia- famiglia, vale a dire nella formazione sociale ove si svolge la sua personalità.

Destituire di fondamento ogni decisione autonoma del minore, solo perché ha una minore età, nega inevitabilmente il progresso civile della nostra società, consegnandoci degli « adulti-giuridici », che per essere stati iper-protetti continuano in un meccanismo di dipendenza e di mancata e proficua integrazione nel tessuto sociale. Ci si dovrebbe, quindi, interrogare anche sul diritto che il minore ha di sbagliare. Ciò, però, quando l'errore, dovuto al normale percorso di crescita non assecondi un mero capriccio.

*Avvocato

Specialista in Diritto Civile – Univ. Degli Studi di Camerino (MC)
Dottore di Ricerca – Univ. Degli Studi di Salerno

Dall'inammissibilità del "segreto professionale" a Napoli degli avv. Perrone e Quaranta, all'obbligo di testimoniare a Salerno di un avvocato nello stesso processo dove poco prima era difensore

Declassamento dell'Avvocatura a vantaggio dell'Accusa: non è forse così?

di Stefania Forlani*

Dove è mai finito il "Diritto al Silenzio" del Difensore?

La congiura che si sta consumando in danno dell'Avvocatura, in cui sembrano protagonisti, e sorprendentemente alleati, sia i politici che i magistrati, impone improcrastinabile riflessione sulla pericolosa delegittimazione del difensore nel processo, cui stiamo assistendo.

In una manovra finanziaria imposta dalla grave situazione economica, sfociata nel recente (quasi) *default* del debito pubblico italiano, e finalizzata all'individuazione di settori in cui sia possibile il recupero di danaro in tempi brevi (una forsennata corsa "contro il tempo"), il Governo è "distrattamente" inciampato nella riforma dell'Ordinamento Forense, introducendo misure che affossano una categoria già logorata da estenuante lotta per il quotidiano.

Un intervento che è espressione di una politica di progressivo depauperamento della funzione difensiva, avviato anche con l'esclusione della "difesa tecnica" nella procedura di media-conciliazione.

Da ciò il passo a pericolosi "rimaneggiamenti interpretativi" dell'art.24 della Costituzione è sicuramente breve e naturalmente trova principali fautori nella magistratura inquirente.

Intendo così riferirmi all'esecrabile e recente intrusione della procura di Napoli nell'esercizio del "diritto al silenzio", da parte di difensori che, raggiunti da richiesta di rendere informazioni durante la fase delle indagini, avevano opposto il "segreto professionale" previsto dall'art.200 del Codice di procedura penale.

Si tratta degli avvocati napoletani Perrone e Quaranta che si sono visti contestare dalla procura di Napoli l'inammissibilità del "segreto professionale" loro opposto, su circostanze di estrema riservatezza strettamente attinenti al rapporto professionale con il cliente, con domande del tipo: Chi ha pagato la parcella? Chi ha conferito l'incarico? Quali sono state le confidenze dei familiari? Hai parlato con altri colleghi, con Tizio, con Caio etc.?

Personalmente, mi inquieta come l'avvenimento, malgrado la sua palese gravità, non abbia avuto, nel Foro che ci appartiene, il clamore che avrebbe invece dovuto avere: anche Salerno, in corale solidarietà ed all'unisono con i colleghi napoletani, avrebbe dovuto lanciare il suo grido di allarme, rendendosi così portavoce a livello nazionale della continua prevaricazione che il Difensore penale subisce nel processo.

Eppure, questo Foro ha esperienza di attacchi intimidatori da parte della magistratura inquirente nei confronti del professionista impegnato nella difesa penale, obbligandolo ad una "indegna genuflessione", tutto a vantaggio dell'accusa ed in danno della difesa dello stesso suo assistito. Come è possibile che non sia sgradito, ad una degna controparte, non misurarsi con un interlocutore all'altezza che non sia costretto ad uno stato di soggezione che, sicuramente, non avvantaggia il confronto e la dialettica processuale.

Non possiamo accettare questo progressivo svilimento del ruolo della Difesa, che non significa solo declassamento dell'Avvocatura, ma è negazione della libertà e della dignità del cittadino nel processo, tanto per dire che il ruolo non appartiene a chi lo svolge, ma alla collettività intera.

La nostra quiescenza ci rende colpevoli nei confronti della comunità, dinanzi all'evidente pericolo che questa "svaporazione" del segreto professionale indebolisca il difensore, rendendolo vulnerabile e così strumento per ottenere informazioni, soprattutto nel frequente caso in cui il cliente esercita il sacrosanto suo "diritto al silenzio", in virtù del principio *nemo tenetur se detegere*.

Un errore il silenzio dei penalisti salernitani, un errore il non aver evidenziato la gravità di quanto è accaduto, un errore ed una colpa la nostra assenza al Congresso dell'Unione di Rimini, da cui è partita la proclamazione dell'Astensione Nazionale dei penalisti.

Ed in questo clima, in una politica volta alla progressiva demolizione dell'impianto accusatorio, non è



Forlani

solamente nostalgico il recupero dell'"antica ideologia" della parità nel processo tra accusa e difesa, cavallo di battaglia per l'emanazione del Codice del 1988, così come l'eco dell'entusiasmo del Congresso Nazionale dell'Unione di Amalfi nel 1989.

Non dimentichi che anche Salerno ha assistito alle perquisizioni agli studi legali; alle intercettazioni telefoniche ed ambientali durante i colloqui con il proprio assistito, "per errore" inseriti nelle ordinanze cautelari; alle intimidazioni consumate verso il difensore, per ottenere informazioni sull'attività svolta per il proprio cliente, per spingerlo alla rinuncia del "segreto professionale" rappresentando il rischio di coinvolgimento nel processo; all'uso poi delle stesse dichiarazioni nel provvedimento di restrizione della libertà personale del cliente stesso; ha di recente assistito al dibattimento in cui lo stesso legale ha assunto la veste di testimone, contro il proprio cliente, malgrado la costituzione come difensore dello stesso nel processo. Ma di queste vicende che hanno interessato Salerno, nel passato più o meno recente, esiste memoria oppure esse rimangono accantonate nell'ombra dei cassetti ufficiali?

Questo è il momento per recuperare il ricordo, per informare e mobilitare la categoria, perché è necessario riappropriarsi delle conquiste che tanto ci hanno entusiasmato e che oggi ci appaiono perdute, perché è necessario riconoscere che la libertà dell'Avvocato, del Difensore dei Diritti, con le "D" in maiuscolo, sia espressa con inequivocabile fermezza non solo nelle dinamiche con la Magistratura, ma anche e soprattutto attraverso l'indipendenza del professionista dalla politica.

*Avvocato del Foro di Salerno e Componente direttivo Camera Penale Salerno



Ma quanto costa la Giustizia in Italia?

di Angela Nigro*

Sembra ormai diventato un luogo comune, ma è così: in Italia i processi, sì, sono troppo lunghi!

A ribadirlo, ancora una volta, è stato il Consiglio d'Europa che ha "baccettato" il nostro sistema giudiziario con un severo rimprovero, sottolineando come l'Italia sia "recidiva" in tal senso. Il meccanismo che si genera produce, oltre a tempi lunghissimi per giungere alla definizione di una questione (a volte quando arriva la definizione di un giudizio sono passati così tanti anni che la decisione non serve più), anche la non certezza del diritto e le infinite "multe" inflitte dalla Comunità Europea all'Italia. Uno "spreco" che, soprattutto in questo momento, in cui il nostro Paese si trova ad affrontare una delle peggiori crisi economiche degli ultimi anni, sarebbe meglio evitare! Per porre rimedio a questa situazione di "immobilismo giudiziario", il Legislatore è intervenuto con la Legge n.89 del 24 marzo 2001, meglio conosciuta come "Legge Pinto", che riconosce e regola l'esercizio del diritto di richiedere un'equa riparazione per il danno, patito a causa dell'irragionevole durata di un processo. Con questa legge è prevista la possibilità di ottenere un risarcimento per colui "che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Ma viene da chiedersi se questa legge

rappresenti il vero rimedio a questo "neo" italiano o soltanto un palliativo, utile ma non definitivo, per risolvere il problema dei processi lunghi. E' vero che attraverso la Legge Pinto si dà la possibilità di un risarcimento per "un giusto processo", ma è anche vero che ciò comporta un gravame all'erario dello Stato che si trova a corrispondere cifre (a volte troppo esose) per riparare ai tempi troppo lunghi del processo e tali risarcimenti, consequenzialmente, tardano ad essere erogati anche con una sentenza di condanna del Ministero della Giustizia. Quindi, che fare? I Ministri del Consiglio d'Europa sollecitano l'adozione di misure legislative - magari una legge ad hoc - per accelerare i procedimenti e abbreviare la durata dei processi, anche nel settore amministrativo. Il Comitato dei Ministri di Strasburgo suggerisce pure la modifica della Legge Pinto, cioè la creazione di un sistema di finanziamento che acceleri l'indennizzo per le sanzioni previste dalle numerose condanne all'Italia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In realtà, sarebbe necessario in Italia migliorare i meccanismi che sono alla base del sistema giurisdizionale prima di modificare semplicemente una legge, quale quella Pinto sui "giusti processi". Il ruolo fondamentale della giustizia in Italia è e deve rimanere sempre quello garantista, ciò sicuramente non implica che un processo più veloce sia un processo più giusto, ciò implica invece che i tempi processuali devono essere snelliti di quelle componenti esterne che sono inutili lungaggini, estranee ai giudizi in senso stretto. Ma l'Italia è realmente pronta per "i giusti processi" o forse l'idea di avere una giustizia celere e garantista, allo stesso tempo, è troppo per il nostro Paese? Non sarà che forse siamo così disabituati a veder applicato il diritto in tempi celeri che una soluzione in tal senso ci spaventa? L'auspicio è certamente di no, altrimenti passeranno anni e anni prima che la Comunità Europea smetta di multare il nostro paese e lo ricomprensca tra i Giusti Paesi!

*Pr. Avvocatura dello Stato
Cultore della materia
Giornalista-pubblicista

Mario Giordano dice una cosa, Vendola e gli altri presidenti ne dicono un'altra. Si può fare qualcosa per evitare questa "melina"?

Il maestro Zeffirelli prosciolto nell'udienza preliminare, ma condannato lo stesso, per truffa e falso ideologico

Per il Pretore di Amalfi, 20 dicembre 1999, il Maestro non è mai stato socio o proprietario occulto, ma ospite d'onore fisso, del complesso immobiliare "Le Tre Ville" di Positano. Una "qualifica", quella di mero ospite d'onore fisso, che è stata stravolta dal Collegio, pervenuto ad una affermazione di responsabilità, "malgrado il proscioglimento in fase di udienza preliminare", per le ipotesi di truffa e falso ideologico.

Giancarlo Zeffirelli: "Il Maestro dei Maestri"

Una riflessione

di Licia Polizio

«L'11 ottobre la I^a Sezione Penale del Tribunale di Salerno ha depositato le motivazioni della sentenza che ha condannato il Maestro dei Maestri, **Gianfranco Zeffirelli**, a mesi 9 di reclusione per il reato di abuso di ufficio.

E così, mentre il mondo lo osannava all'arena di Verona, per la magistrata rappresentazione delle opere più importanti, quali l'Aida, la Traviata e Turandot, la Procura di Salerno ascoltava numerosi Vip del mondo dello spettacolo, da **Mariangela Melato** a **Gabriel Garko**, per farli - poi - esaminare dal Tribunale di Salerno.

Per fortuna, ciò non si è verificato, risultando pacifico, come acclarato dalla sentenza resa dall'allora **Pretore di Amalfi, in data 20/12/1999**, che il Maestro non è mai stato socio o proprietario occulto, ma **OSPITE d'onore fisso, del complesso immobiliare "Le Tre Ville" di Positano**, perla della Costiera amalfitana, diventata nota al mondo proprio grazie alle frequentazioni del Maestro, che spesso e volentieri si accompagnava a personaggi del mondo dello spettacolo di fama mondiale, dalle **Kessler** a **Liza Minelli**, a **Liz Taylor** e a tanti altri ancora.

Una qualifica, quella di mero "ospite d'onore fisso", che è stata stravolta dal Collegio, pervenuto ad una affermazione di responsabilità, malgrado il proscioglimento in fase di **Udienza Preliminare**, per le ipotesi di truffa e falso ideologico.

Il grande Maestro, alla veneranda età di 87 anni, ha dovuto assistere alla risonanza mediatica che la vicenda ha suscitato, con il Suo nome riportato a caratteri cubitali su tutti i quotidiani, per una condanna a 9 mesi, per abuso di ufficio.

E pensare che la condotta contestata è quella di aver istigato il dr. **Paolo Orlando**, Direttore p.t. dell' Agenzia del Demanio, il dr. **Antonio Musolino**, Direttore Centrale dell' Agenzia del Demanio, unitamente al sig. **Andrea Di Tella**, amministratore della Ipa srl, al dr. **Stefano Traldi**, procuratore genera-



le della predetta società (soggetti mai conosciuti dallo **Zeffirelli**, con i quali mai nessun rapporto Egli ha intrattenuto, telefonico o di frequentazione), a compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio, ovvero indurre a sottoscrivere una transazione avente ad oggetto diritti di proprietà su due particelle, che ben sapeva appartenere al Demanio. Ad avviso della Procura, **Zeffirelli** aveva piena consapevolezza della natura demaniale di quelle particelle, quando - di con-

Gli assegni per il nucleo familiare

di Antonietta Orlando*

Una problematica sovente collegata agli obblighi di contribuzione al mantenimento dei figli è quella inerente agli assegni per il nucleo familiare. Il genitore esclusivamente affidatario (oggi ipotesi residuale) ha diritto a percepire gli assegni familiari per i figli minori (art.211, L.19 maggio 1975 n.151) indipendentemente dalla titolarità del rapporto di lavoro proprio o del coniuge, dovendosi aggiungere la somma relativa agli stessi al contributo per il mantenimento fissato in sede di separazione o divorzio, a meno che non sia stato statuito diversamente (ovvero ci sia una clausola del tipo "a titolo di contributo al mantenimento euro... somma comprensiva degli assegni per il nucleo familiare"). La disposizione si riferisce ad ogni sovvenzione familiare e non solo agli assegni familiari e la erogazione in favore del genitore affidatario può avvenire direttamente dal datore di lavoro o dall'Ente purché si documenti lo status di genitore affidatario. La Legge 8 febbraio 2006, n.54, pubblicata sulla G.U. n.50 del 1 marzo 2006, all'art.1, nel mutare l'art.155 cc, introduce modifiche circa i provvedimenti riguardo ai figli nel caso di separazione dei genitori. La norma, il cui dettato prevede quale fine primario il rispetto dell'interesse morale e materiale della prole, stabilisce, tra l'altro, l'affidamento dei figli, in via prioritaria ad entrambi

i genitori. Ai fini dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, nel rimandare a quanto indicato sull'argomento nella circolare 07 dicembre 1999 n.210 si ribadisce che, nel caso in cui i figli restino affidati ad entrambi i genitori, essi hanno titolo entrambi a chiedere la prestazione. L'individuazione di chi tra i due effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno sarà determinata da un accordo tra le parti. In mancanza di tale accordo, l'autorizzazione alla percezione della prestazione familiare verrà accordata al genitore con il quale il figlio risulta convivente in base a quanto previsto dall'art.9 della Legge n.903/1977. Qualora invece il giudice disponga l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, rimane applicabile la vigente normativa secondo cui è il genitore affidatario il solo titolare del diritto all'assegno per il nucleo familiare. L'assegno di mantenimento in favore della prole deve essere adeguato agli indici di rivalutazione monetaria. Già la Legge n.74/1987, aveva introdotto l'espressa previsione dell'obbligo per il tribunale di determinare anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno di mantenimento relativo ai figli, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

*Avvocato

tro- in dibattimento, nemmeno i consulenti tecnici

ascoltati hanno concordato sulla loro reale natura.»



Pubblicazione a cura dell'Ordine degli Avvocati di Salerno - Corso Vittorio Emanuele, 155 - Tel. 089241388 -

sito: www.ordavv.sa.it - email: info@ordavvsa.it

Consiglio - avv.ti: **Americo Montera** (Presidente) - **Gaetano Paolino** (Segretario) - **Vincenzo Nocilla** (Tesoriere) - **Bernardo Altieri** - **Andrea Baratta** - **Cecchino Cacciatore** - **Gianluigi Cassandra** - **Vincenzo Cestaro** - **Luigi Maiello** - **Renato Pepe** - **Simonetta Scuccimarra** - **Beniamino Spirito** - **Laura Toriello** - **Enrico Tortolani** - **Pasquale Visconti**.

Organizzazione e riferimenti logistici: per l'Ordine, avv. **Luigi Maiello**, per "il Sud", dott.ssa **Angela Nigro**

la Giustizia

Fondato nel 1969 da
Mario Parrilli
Aut. Trib. Salerno
n. 327 dell'11 aprile 1969
Direttore responsabile
Silverio Sica
Redazione
Lucia Di Florio
Domenico de Nicoletti
Pasquale Santaniello
Delegato Ordine
Luigi Maiello
Supporto tecnico e di struttura
Cosima Crescenzi
Felice De Chiara
Sergio Ricciardi

La non presenza di tutti i politici, e la giustificata assenza di alcuni di essi, non ha limitato il dibattito sulla relazione del prof. Martone Al convegno per la nuova Regione un confronto a tutto campo con gli studenti

Martone: "Noi di Spazio Aperto proponiamo la creazione di una Regione costituita dalle Province di Avellino, Benevento, Salerno. La proposta, che noi abbiamo ripreso da qualche anno, nasce nel lontano 1947, quando la Commissione dei "75", incaricata di redigere il progetto di Costituzione, formulò l'articolo 131, sull'istituzione delle Regioni". In particolare, evidenzia il presidente Martone: "Il primo comma, dell'articolo 132 della Costituzione italiana offre la possibilità di realizzare la nuova Regione "Due Principati" che è costituita da 355 Comuni, ha una superficie di 9.785 Km2 e una popolazione di 1.789.863 abitanti".

In questa pagina cercheremo di mettere a fuoco quello che in effetti è stato il convegno di Avellino, organizzato dal Comitato regionale "Spazio Aperto", presieduto dal prof. **Vincenzo Martone**, con sede ad Avellino. All'incontro era prevista la partecipazione oltre che di Amministratori, Consiglieri regionali e politici (per lo più assenti), anche quella degli alunni dell'ultimo anno dell'I.T.E. "L. Amabile" di Avellino accompagnati dai docenti. A moderare il convegno era stato chiamato il nostro direttore, dott. **Nicola Nigro**.

Dopo il saluto del professore Martone e qualche intervento, il moderatore ha proposto di fare interventi brevi e di coinvolgere anche i giovani nel dibattito. Ne è venuto fuori, dopo circa due ore, un bel confronto. Mentre il dott. **Giuseppe Galasso**, Sindaco di Avellino, il dott. **Antonio Gengaro**, Presidente del Consiglio comunale di Avellino, il dott. **Antonio Caputo**, Consigliere provinciale di Avellino, il sen. **Cosimo Sbilìa**, Presidente della Provincia, ed il dott. **Costantino Vassiliadis**, segretario provinciale del sindacato Ugl, come pure **Teobaldo Acone** (Ambasciatore città del vino), **Carmine Giovanni Imbino** (vice Presidente del Comitato), l'avv. **Francesco Paolo Benito** ed il dott. **Carmine Guglielmo** si sono espressi positivamente nei confronti del progetto del prof. **Martone**, invece da parte degli studenti e della loro insegnante il giudizio è stato negativo (vedi nota a fianco).

Sulla questione del denaro, le considerazioni degli alunni e dell'insegnante sono sicuramente apprezzabili, ma quanti quattrini sono stati sprecati nel corso degli anni proprio per il napolicentrismo, incalza il prof. **Martone**. Inoltre, il presidente del Comitato evidenzia che la democrazia ha un prezzo e pertanto va presa in considerazione qualsiasi iniziativa che possa meglio definire il futuro di una società civile. A tal proposito, il professore ha argomentato, evidenziando che, nel corso degli anni, ha trovato lungo il suo percorso tanti scettici che, alla fine, gli hanno dato ragione; per questo spera che anche i giovani e la professoressa un giorno, ovviamente prima possibile, possano dire la loro tenendo conto di fatti e momenti storici - conclude **Martone** - che hanno stravolto questa nostra Regione.

"Comunque - conclude il prof. **Martone** - mi associo alla proposta del direttore **Nigro** di pubblicare, nel prossimo numero de "il Sud" una nota degli studenti e, per quanto mi riguarda, farò aver al giornale una lettera che inviai, qualche tempo fa, al direttore del

Corriere del Mezzogiorno, a proposito di un articolo di **Francesco Durante**, ove evidenziamo: Quella regione dei Due Principati discussa dall'Assemblea Costituente"

Nella lettera era scritto: *Caro direttore, ho letto con interesse l'articolo di Francesco Durante sulle tante iniziative di ipotetica "secessione meridionale" dal Molisano alla Grande Lucania. Tuttavia, come presidente del comitato regionale "Spazio Aperto" vorrei far presente che l'unico progetto realizzabile di una nuova regione è quello dei "Due Principati" perché ha precedenti storici e dignità costituzionale. Qui, sperando di fare cosa utile e gradita, vorrei fornire qualche nuovo elemento al Corriere del Mezzogiorno.*

Agli inizi del del terzo millennio l'Irpinia, il Salernitano, il Beneventano sono a un bivio: adagiarsi nella crisi, sprofondando nella recessione economica e nel degrado sociale o reagire con coraggio, cercando un nuovo rinascimento morale, sociale, politico, economico. Noi di Spazio Aperto proponiamo la creazione di una Regione costituita dalle Province di Avellino, Benevento, Salerno. La proposta, che noi abbiamo ripreso da qualche anno, nasce nel lontano 1947: la Commissione dei "75", ossia l'Assemblea Costituente, incaricata di redigere il progetto di Costituzione, aveva formulato l'articolo 131, sull'istituzione delle Regioni, in modo diverso da quello definitivamente approvato poi dall'Assemblea. Esso prevedeva un'eventuale consultazione delle popolazioni che avessero avuto caratteristiche economiche, storiche marcate e definite.

Nel settembre 1947 gli Irpini, i Beneventani, i Salernitani dovevano scegliere una Regione formata da:

a) Avellino, Benevento, Campobasso; b) Avellino, Benevento, Salerno.

Il primo comma, dell'articolo 132 della Costituzione italiana offre la possibilità di realizzare la nuova Regione "Due Principati" che è costituita da 355 Comuni, ha una superficie di 9.785 Km2



Martone

No, all'istituzione della Regione dei "Due Principati"

In merito alle affermazioni fatte il giorno 28 ottobre 2011, nell'ambito del convegno relativo alla proposta d'istituzione della nuova regione "DEI DUE PRINCIPATI", organizzato dal comitato regionale "Spazio Aperto", nell'aula consiliare del Comune di Avellino, riportiamo di seguito le considerazioni di tre studenti della classe 5°C dell'I.T.E. "L. Amabile" di Avellino, che hanno preso parte all'iniziativa.

Condividiamo alcune osservazioni fatte da coloro che hanno presentato tale progetto, ma riteniamo opportuno fare una riflessione sull'attuale assenza di condizioni politico-economiche favorevoli.

Infatti, l'istituzione di una nuova regione andrebbe ad aggravare il debito pubblico italiano, che ha sfiorato la soglia dei 2000 Miliardi di Euro, con effetti negativi sul reddito delle famiglie italiane.

Ad un aumento di spesa, causato da costi per la campagna referendaria, dall'assunzione di nuovi dipendenti, nonché per l'acquisizione di immobili vari, dovrà corrispondere un aumento delle entrate.

Quindi, non si tratta di un semplice spostamento di risorse finanziarie, perché tuttora a versare i tributi sono anche i contribuenti del napoletano, invece a finanziare il nuovo ente saranno solo i contribuenti di Avellino - Salerno e Benevento.

Allora, come faremo a finanziare la neo-nata

, una popolazione di 1.789.863. Rispetto a Napoli e Caserta la nuova Regione ha in più: a) 5.975 Km2 di superficie, b) 159 Comuni. I Comuni che hanno approvato la delibera in base all'articolo 132 della Costituzione sono 32 per un totale di abitanti di 150.000.

Solo nell'anno 2009 nelle Province di Avellino, Benevento, Salerno, sono emigrati 11.000 giovani. Emigrazione di giovani energie che provoca il decremento delle nascite, che si traduce in un vero shock demografico, favorendo l'estinzione di 75 Comuni della Provincia di Avellino, 55 della Provincia di Benevento, 88 della Provincia di Salerno.

E' da condividere il pensiero espresso 63 anni fa dall'On. Costantino Preziosi, componente dell'Assemblea Costituente, riportato sul "Corriere dell'Irpinia" il 25 ottobre 1947: "Va bene, saremo più poveri, faremo maggiori sacrifici, ma non

regione, se solo in Irpinia il tasso di disoccupazione è pari al 35% circa dei cittadini?

Per non essere succubi del "Napolicentrismo", sollecitiamo i nostri rappresentanti regionali e nazionali ad avere più responsabilità nelle scelte politiche assunte nelle sedi competenti, in modo da mirare alla risoluzione delle problematiche locali, e non al soddisfacimento di interessi personali o alla tutela della propria "poltrona".

Quindi, non può più essere sostenuto chi in loco vuol far sembrare di essere il "difensore della Patria" ed in Parlamento, votando a favore dei tagli per il Mezzogiorno e di altre norme, assume un comportamento a dir poco INCOERENTE, che va a discapito delle realtà locali. Infine, concludiamo che più che aspirare a tali "idee scissioniste", ed imitare il modo di fare del partito nordico "filo-scissionista" per eccellenza, bisognerebbe risolvere l'economia locale, investendo in attività di promozione dei prodotti tipici locali e sul turismo, in modo da contribuire all'aumento dell'occupazione, e quindi del benessere collettivo.



subiremo soprusi. Con Napoli non si può convivere, da Napoli si è inghiottiti.

E' la grande Metropoli, una fornace ardente, tutto brucia, tutto distrugge. "Stesso giudizio fu espresso dall'On. Carmine De Martino, componente dell'Assemblea Costituente, sottosegretario ai Trasporti, terzo Governo di Alcide De Gasperi maggio 1948: ".....le Province di Salerno e di Avellino sarebbero destinate ad una malinconica decadenza, assorbita da una Regione Campania, con Capoluogo Napoli, senza speranza di reciprocità, di scambi, di equivalenza. Purtroppo l'esperienza degli esistenti Uffici regionali dimostra come si riservino alla Metropoli Partonopea tutte le già

scarse disponibilità. I contrasti di interessi che sorgerebbero non sono valutabili, ma prevedibili e le Province Irpina e Salernitana, costrette al ruolo di sostegno, vedrebbero man mano languire le proprie attività".

Come si vede, abbiamo ottime ragioni per lavorare, come facciamo, alla creazione della regione dei "Due Principati" che fu pensata dai padri costituenti perché già all'epoca esisteva il delicato problema del rapporto con Napoli e il suo hinterland. All'epoca si preferì ignorare i fatti, ma i problemi storici non risolti inevitabilmente si ripropongono.

Prof. Vincenzo Martone

Ginecologia & Ostetricia

Diagnosi e terapia, il medico non può sbagliare, ma il paziente può incidere? E' sufficiente il "Consenso informato" per ben operare?

In questi ultimi anni si è verificato un notevole incremento del contenzioso giudiziario riguardante l'esercizio della professione medica e i procedimenti legali riguardanti la disciplina di ostetricia e ginecologia risultano in costante aumento. Una causa importante che spiega l'incremento del contenzioso medico legale è costituito dal progresso tecnologico che mette a disposizione del medico elementi diagnostici e terapeutici

sofisticati conferendogli un ruolo di infallibilità che porta il paziente a non accettare nessun tipo di fallimento terapeutico che quindi viene sempre attribuito alla responsabilità dell'operatore sanitario.

In campo ostetrico vi è poi il rifiuto della coppia ad accettare un evento sfavorevole e il parto è considerato un evento fisiologico e come tale del tutto esente da gravi rischi materni e/o fetali.

Nasce dunque la necessità di acquisire il consenso informato della paziente per qualsiasi atto medico-chirurgico. Infatti l'attività medica effettuata senza il consenso del paziente, quando non vi sono le condizioni di urgenza, è illegittima e configura il grave reato di lesioni volontarie e in caso di decesso, il delitto di omicidio preterintenzionale.

E' indispensabile, pertanto, coinvolgere il paziente nelle decisioni terapeutiche e ciò presuppone un'informazione dettagliata da parte del medico riguardante la patologia dell'ammalato cui segue l'acquisizione di un consenso informato del paziente all'atto medico.

E' ovvio che l'informazione del medico deve rispondere ai requisiti della completezza, dell'immediatezza e dell'adeguatezza rispetto al livello culturale del destinatario, perché in assenza di tali caratteristiche l'informazione non possiede alcuna validità sostanziale.

Per riassumere l'informazione del paziente deve riguardare la prognosi, la diagnosi, le modalità di

esecuzione dell'intervento, le modalità dell'anestesia, i rischi che comporta l'intervento e la durata del decorso post operatorio. Del resto la giurisprudenza italiana ha esaltato, in questi ultimi anni, il ruolo decisionale del paziente e il consenso informato, pertanto, oggi, costituisce un vero e proprio presupposto di legittimità dell'intervento chirurgico.


L'obbligatorietà del consenso preliminare all'intervento chirurgico riconosce una sola eccezione rappresentata dallo stato di necessità nel quale è ammessa la legittimità di un'azione in presenza di un grave pericolo dello stato di salute della persona interessata. E' evidente che il ginecologo nell'adempimento delle proprie prestazioni professionali deve adoperare il massimo di diligenza e prudenza al fine di esercitare la professione medica con coerenza e professionalità. Solo un comportamento etico adeguato, che implica una adeguata informazione alla paziente di tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, potrà contribuire a un rasserenamento dei rapporti medico-paziente e potrà portare a una maggiore serenità nell'esercizio della professione medica evitando



Dott. Vincenzo Marra

sia la diffidenza che i pazienti manifestano nei confronti della classe medica, sia il ricorso a quelle misure precauzionali di autodifesa a cui i medici sempre più frequentemente ricorrono come l'eccessiva prescrizione di esami strumentali (Medicina Difensiva) che incidono negativamente sulla spesa sanitaria nazionale.

Dott. Vincenzo Marra



Un debito pubblico che stravolge ogni regola sociale, umana ed economica e che distrugge migliaia di posti di lavoro, senza la capacità di fare qualcosa

La società dell'1%, con tanti "procaccianti", che fa di tutti gli altri tanti "poveracci"

Per "debito pubblico" si intende il debito accumulato dallo Stato nei confronti di altri soggetti (individui, imprese, banche o stati esteri) che hanno sottoscritto un credito sotto forma di obbligazioni o titoli di Stato (Bot, Btp, Cct), destinate a coprire il disavanzo di bilancio, cioè il deficit. Il debito pubblico italiano, a metà 2011, è di 1.911 miliardi di euro, il 120,6 per cento, rispetto al Prodotto interno lordo. Nel periodo tra il 1950 e il 1969 quel rapporto è stato del 30%, tra il 1970 e il 1979 è salito al 65%, al 94,7% nel 1990, al 108,8% nel 2001.

Il debito si è così mantenuto poco sopra il 100 per cento, per schizzare al 120 per cento tra il 2010 e il 2011. Nel corso degli anni '70 e '80 la spesa pubblica italiana è stata inferiore, tra i 5 e i 10 punti del Pil, rispetto a Francia e Germania, ma la pressione fiscale è ancora inferiore, tra i 10 e i 15 punti! All'origine dello specifico debito italiano c'è meno Stato sociale, ma molte tasse in meno per i ricchi. La dilatazione dei debiti è stata una precisa scelta delle politiche degli ultimi decenni, all'insegna del neoliberalismo.

Pur dicendosi contro la spesa pubblica, le politiche liberiste hanno aumentato il debito. Propagandando la necessità di garantire i profitti per aumentare gli investimenti, e quindi l'occupazione, quelle politiche hanno prodotto una riduzione drammatica dei salari, dello Stato sociale e una generalizzazione delle privatizzazioni. Secondo l'Ires-Cgil, in dieci anni, dal 2000 al 2010, i salari hanno perso circa 7000 euro del loro potere di acquisto, mentre i profitti netti delle maggiori imprese industriali italiane (campione Mediobanca) dal 1995 al 2008 sono cresciuti di circa il 75,4% e, al contempo, dal 1990 a oggi, si registra una crescita dei redditi da capitale (rendite) pari a oltre l'87%. Gli effetti della gestione del debito pubblico si condensano in queste cifre. Non solo, sempre secondo la

ricerca della Cgil l'andamento degli investimenti in rapporto ai profitti, negli ultimi trent'anni, è calato del 38,7%. I profitti, cioè, non sono stati reinvestiti nella crescita economica, ma nella rendita finanziaria che ha garantito ulteriori profitti, grazie agli interessi dei debiti pubblici, agli interessi dei debiti privati dei lavoratori - cresciuti per effetto della riduzione dei salari - alle speculazioni monetarie e dei prodotti derivati, trasformando la finanza globale in un Casinò. Quando il gioco è finito, quando i debiti sono divenuti troppo alti è sopraggiunta la crisi. Ma con la nazionalizzazione delle perdite prodotte dai grandi istituti finanziari, il debito privato è stato trasportato nel debito pubblico, facendolo pagare a tutti noi. E ora si vogliono applicare politiche di austerità per ridurre un debito pubblico che si è formato nel tempo per foraggiare gli interessi del profitto e non certo per migliorare le condizioni di vita di lavoratori e lavoratrici, di precari e di giovani.

Dividendo i 1.911 miliardi di euro di debito pubblico italiano (al 31 luglio 2011) per i 60 milioni di cittadini, ne deriva un debito personale per ognuno, ognuna di noi di 31.863 euro. Chi possiede il credito? Piccoli risparmiatori? Principalmente Italiani? No. Secondo i dati della Banca d'Italia, solo il 13 per cento del debito italiano è posseduto da privati residenti in Italia, il 26,8 per cento è nelle mani di "istituzioni finanziarie monetarie" (banche, fondi comuni), il 13,5 per cento da assicurazioni e fondi pensione, il 3,65 per cento direttamente dalla Banca d'Italia e il 43 per cento è nelle mani di soggetti non residenti, cioè all'estero, presumibilmente grandi istituzioni finanziarie. Il peso del debito è utilizzato per giustificare politiche di austerità uguali in tutto il mondo: riduzione delle spese sociali, riduzione del sistema pensionistico, congelamento o riduzione degli stipendi pubblici, aumento della flessibilità del lavoro, privatizzazione di settori vitali come l'acqua, l'energia, i trasporti, la salute e la scuola, riduzione delle sovvenzioni ai ceti più disagiati, giro di vite su stipendi e salari.

Lo spostamento di risorse nel bilancio pubblico dai servizi sociali al pagamento di interessi sul debito è brillantemente illustrato dall'ultima nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2011: la spesa per interessi di 70,4 miliardi del 2009 è destinata a salire a 94,3 miliardi nel 2014 e la sua incidenza sugli stipendi dei dipendenti pubblici passerà dal 58 al 78 per cento, quella sulle pensioni dal 30 al 35 per cento mentre l'incidenza sulla spesa sanitaria passa dal 63,7 per cento del 2009 al 77,6 per cento del 2014.

E' giusto chiedere l'annullamento della parte illegittima del debito, cioè quello realizzato per sostenere i profitti, per garantire la speculazione delle grandi banche e per sorreggere un'economia capitalistica in crisi di sbocchi, e quindi di margini di profitto, e bisogna di una bolla finanziaria in grado di garantire l'attività. Come è giusto contestare la legittimità di un debito contratto per appli-

care politiche sociali ingiuste, in violazione dei diritti economici, sociali, culturali e civili dei popoli. Nei paesi europei la scelta di indebitarsi per favorire le classi più agiate e il capitalismo più sfrenato è del tutto evidente: salvataggio delle banche e riduzione delle aliquote per i più ricchi e, per quanto riguarda l'Italia, il vero e proprio favoreggiamento di un'evasione fiscale che ingrassa i profitti delle grandi imprese e i redditi più alti.

Anche guardando al diritto internazionale, non esiste l'obbligo assoluto di rimborsare i debiti: per gli Stati viene prima l'obbligo di proteggere i diritti umani e i diritti economici, sociali e culturali delle loro popolazioni. Si guardi l'articolo 103 della Carta dell'Onu, in cui si prescrive la superiorità dello Statuto delle Nazioni Unite, quando ad esempio impone "l'elevamento dei livelli di vita", il "pieno impiego" o "lo sviluppo dell'ordine economico e sociale", su tutti gli altri obblighi contratti dagli Stati. Analoghi esempi possono essere fatti per la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948, articolo 28), i Patti sui diritti economici, sociali e culturali (1966, articolo 1), la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo (1986, articolo 2).

Quando un debito è illegittimo o odioso?

Questo fondamento giuridico è riscontrabile in diversi testi internazionali. Tra le cause illecite o immorali che generano l'illegittimità di un debito possiamo trovare: l'acquisto di materiale militare sulla base dell'articolo 26 della Carta dell'Onu; i debiti contratti per applicare piani di aggiustamento strutturale (vedi Convenzione di Vienna del 1983); debiti contratti senza che i popoli ne siano a conoscenza e altri casi ancora. Si tratta di debiti "odiosi", perché finalizzati a misure non conformi al diritto internazionale, alla protezione dei diritti umani, sociali, economici e culturali. Sono illegittimi anche i debiti privati trasformati in debiti pubblici. Una volta selezionato il debito illegittimo o illecito, la sua quota deve essere addebitata a quelle istituzioni finanziarie e a quei soggetti dai redditi più elevati che hanno una responsabilità diretta nello scoppio della crisi.

Annulare un debito, il cui costo, altrimenti, sarebbe scaricato sui più poveri, sul lavoro dipendente, sui precari e gli studenti, costituirebbe un primo passo per ristabilire una giustizia sociale. Occorre poi definire un elenco preciso dei detentori di titoli per tutelare coloro che hanno un piccolo reddito e per i quali i titoli oggetto del debito rappresentano il risparmio di una vita (come si è già visto, si tratta di una decisa minoranza). Va anche detto che coloro che dovessero emergere dall'Audit, come responsabili di illeciti legati al debito, dovrebbero essere puniti e costretti a delle riparazioni finanziarie.

La moratoria unilaterale serve anche a rinegoziare tassi di interesse e tempi di rimborso per il debito considerato legittimo o legale, considerando che la quota parte del bilancio statale consacrato a tale voce non può inficiare la soddisfazione dei bisogni fondamentali della popolazione:

Mangiare bene: una ricetta per tutti, scelta da Giovanni Ardolino

Il commercialista con l'hobby della cucina e della Buona tavola. Da anni, Giovanni Ardolino pensava di da vita ad un libro di ricette, ma il tempo non glielo ha mai consentito. Adesso, con la collaborazione di Luca Castagna, titolare della Casa editrice Plectica, ha dato vita al volume "La pasta nella Dieta mediterranea (e non solo...)" - Ricette tradizionali ed originali raccolte tra Salerno e il resto d'Italia".

In effetti, si tratta di un volume scritto con cura e diligenza, pensando di non ridurre il tutto ad una "pappatoria"; per questo il libro rappresenta un momento di grande interesse culinario, non solo per buongustai. Si legge, in una delle presentazioni del libro: "La cucina italiana è una delle più varie



e complete non solo a livello europeo, ma mondiale. Non a caso, l'Unesco ha dichiarato la <<dieta mediterranea>> Patrimonio del mondo". Inoltre, si legge ancora: "Il lavoro di Giovanni Ardolino va inquadrato in un discorso più ampio. Egli attraverso lo studio ed accurata selezione di ricette consentirà anche a chi vuole perdere qualche chilo di non rinunciare al gusto della tradizione...". E scusate se è poco!



Francesco Ardolino

E' stata inaugurata alla Galleria Lia Rumma, in via Vannella Gaetani, 12, a Napoli, una importantissima mostra dell'artista **Ettore Spalletti**.

Il primo impatto, per chi non conosce **Spalletti**, non è uno dei più felici, visto che ci si trova subito di fronte - attaccati ai muri - a "pannelli", piccoli e grandi, di diversi colori e nulla più.

Tra gli invitati alla mostra: l'avv. **Vilma Fezza**, la dottoressa pneumologa **Elvira Dariose**, la dottoressa **Mirella Caporale**, l'avvocato **Giancarlo Incutti** ed il direttore de "il Sud", dott. **Nicola Nigro**.

Ovviamente, anche per qualcuno di loro l'impatto iniziale ha destato stupore, ma tutto questo è durato poco, perché l'elegante, brillante e colta **Lia Incutti Rumma**, con cordialità, ha esordito dicendo: "Tutto si gioca sull'effetto luce ed ogni opera ha un suo significato preciso e profondo. In effetti, della mostra dovrebbe colpire il candore dell'insieme, interrotto solo dall'ingresso della luce, calibrata e modulata con grande attenzione.

La mostra di **Ettore Spalletti**, che state vedendo - ha sottolineato **Lia Incutti Rumma** - è, in realtà, una vera e propria antologia delle opere più recenti. In effetti, ci troviamo di fronte ad una controtendenza che presenta i templi del silenzio, che invitano alla sospensione, al superamento della cronaca, per indicare sofisticate geografie dell'anima".



Lia Incutti Rumma: da Salerno a Milano e, poi, in tutto il mondo. Una meridionale che fa onore alla Cultura Italiana

Nelle opere di **Spalletti** si trovano: spazio, colore e forma. In effetti, sono gli universi in cui l'artista si muove, creando delle opere a metà tra pittura e scultura. Rosa impalpabile e azzurro acquatico, rosso porpora, grigio e bianco sono le tonalità qui presenti. **Lia Incutti Rumma** evidenzia: "Spalletti dipinge, in modo sapiente con gesti meditati, su tele orizzontali e non considera i suoi quadri terminati, finché il colore non raggiunge uno spessore tale, per cui non è possibile vedere se è stato steso dall'interno verso l'esterno o viceversa. Nella sua visione l'intera esposizione è da vedere e considerare come un unico quadro, una sola opera d'arte".

Ad una considerazione sulla vita da lei vissuta e tratta da una sua biografia, ove è possibile leggere: "Dal Sud al Nord, senza mai lasciare il Sud. Come due amori che si accostano e si rafforzano a vicenda. Da un lato, un luogo che custodisce memorie private, desideri giovanili, ostinazioni spregiudicate. Dall'altro lato, la volontà di trapiantarsi in una metropoli europea, ricca, ma ancora poco sensibile alle ipotesi linguistiche delle ultime avanguardie", **Lia Incutti Rumma** risponde: "Gallerista sono

diventata per caso e, in principio, malvolentieri. Dopo la morte di mio marito, nel 1970 ho, dovuto fare di necessità virtù. Volevo essere solo una collezionista come lo erano stati i grandi mecenati del passato". I primi tempi furono da "pane e cipolla".

Bisogna sgomitare per aprirsi un varco. Colleghi che certo non aiutano. Artisti che diffidano. Collezionisti che devono essere invogliati. Con quali argomenti? Sacrificio e capacità di convincere".

Ma chi è **Lia Incutti Rumma**? In effetti è considerata dal mondo artistico una tra le più influenti e autorevoli galleriste italiane; si è ritagliata un ruolo di rilievo internazionale; è diventata riferimento indispensabile per personaggi come, tra gli altri, **Kosuth, Kiefer, Gursky, Kentridge, la Beecroft**; orienta le opzioni di collezionisti importanti e potenti; riesce sistematicamente a far raggiungere quotazioni molto alte alle opere che propone, in occasione di aste e di fiere.

Lia Incutti Rumma, gallerista napoletana, con sede anche a Milano, inizia a metà degli anni Settanta, esponendo artisti di area concettuale (una ricerca sul significato dell'arte e la sua definizione linguistica). Realizza mostre di **Joseph Kosuth** e **Sol Lewitt**, uno dei fondatori del minimalismo americano.

L'attività espositiva tende fino agli anni Ottanta a docu-

mentare l'arte americana e nuove tendenze italiane come l'arte povera. Apre anche alla ricerca che si svolge nei paesi del nord-Europa, specie la Germania, interessata allo sconfinamento delle categorie tradizionali della pittura e della scultura con l'apertura alla fotografia, l'installazione, il video. Presenta negli anni Novanta, oltre a **Pistoletto, Anselmo, Zorio**, anche **Mucha, Forg, Gursky, Ruff**. Apre a Milano, alla fine degli anni Novanta, con una mostra di **Enrico Castellani** e prosegue nel Duemila con **Gary Hill** (Usa) e **William Kentridge** (Sud Africa), artisti multimediali con preferenza per il video.

Si occupa, inoltre, dell'iraniana **Shirine Neshat**. Mantiene la sua attenzione per artisti europei, come **Gino De Dominicis** e **Anselm Kiefer**. In autunno, presenterà **Marina Abramovic**, pioniera jugoslava di body art e performances. Un'attenzione alla creatività dell'Est europeo, confermata dalla mostra della coppia russa **Ilya ed Emilia Kabakov**.



Ritratto di Lia



Nelle leggi dell'ordinamento pubblico, già a partire dall'inizio dell'Ottocento, i poveri compaiono con le definizioni di "Oziosi e vagabondi" Guerra alla povertà o guerra ai poveri? Un dilemma che, forse, non si chiarirà mai

Riporto il bellissimo intervento di Livio Pepino sull'ultimo numero di "Questione Giustizia".

La storia non lascia dubbi. Ciò che non si governa (che si rifiuta di governare) con l'inclusione non può essere gestito con il suo opposto, cioè con l'esclusione. È l'eterna storia della povertà, che la Costituzione del 1948 voleva eliminare e che la politica di questo inizio di millennio cerca semplicemente di nascondere (anche in modo brutale).

1. Nel nostro sistema legislativo i termini "poveri" e "povertà" hanno avuto, a partire dalla metà del secolo scorso, scarsa cittadinanza!

Qualche volta per pudore (è il caso della Costituzione, in cui non si parla mai di poveri pur facendosi ripetutamente riferimento alle loro condizioni di vita). Più spesso per rimozione o per cattiva coscienza (come nella tradizione delle leggi di ordine pubblico in cui, a partire dall'Ottocento, i poveri compaiono per lo più con definizioni colpevolizzanti come quella di "oziosi e vagabondi"). In ogni caso, alla presenza (e anche al protagonismo sociale) dei poveri raramente si è accompagnata, nella storia del diritto, una costruzione della povertà come categoria giuridica, destinataria, in quanto tale, di una specifica disciplina. E ciò benché la stessa - intesa come condizione di marginalità determinata dalla mancanza o scarsità di beni economici - abbia sempre fortemente segnato sia il diritto privato (tradizionalmente costruito come statuto dei proprietari e a contrario dei non proprietari) che quello pubblico (se è vero - come è vero - che fino ad un secolo fa era legato al censo lo stesso diritto di voto, concesso a una esigua minoranza di cittadini, pari nel nostro Paese, all'inizio dello Stato unitario, al due per cento dei maschi). Ci fu, nella storia, un tempo in cui la povertà divenne fonte di diritti, tanto da far assicurare il patrimonio della Chiesa a "proprietà dei poveri", destinata a chi non era in grado di mantenersi con il proprio lavoro e non alienabile neppure da parte dei vescovi (con conseguente configurazione del suo uso improprio come grave illecito sanzionato con la scomunica). Ma fu eccezione: quando il diritto si è occupato dei poveri lo ha fatto, per lo più, in chiave di difesa della società. Presto, ancora in età medievale, i poveri smarrirono il riferimento a Dio per acquisire il ruolo di peccatori, di parassiti, di esseri antisociali simili al demonio e meritevoli, per questo, di punizioni. Ciò diede la stura a una serie di interventi repressivi o di espulsione sempre più penetranti. Così nel Cinquecento dilagarono bandi, leggi e ordinanze dirette a colpire mendicanti e vagabondi che aprirono la strada al secolo della "grande reclusione", come venne definito il seicento. A salvarsi furono solo, in parte, orfani e vedove: i poveri buoni, contrapposti ai poveri cattivi o fraudolenti, secondo una singolare classificazione giunta fino ai giorni nostri (quasi che i vagabondi e i mendicanti si dedicassero alla corrispondenti attività per un sottile e masochistico piacere personale...).

E fu un fiorire di case di corruzione, di ospedali, di depositi di mendicanti, di prigioni e via di seguito, in un mix - talora convergente, talaltra alternativo - di contenimento (anche in chiave assistenziale) e di rieducazione (al lavoro). Inutile dire che l'altra faccia dell'internamento era la punizione per chi trasgrediva le regole ad esso connesse. In Francia, ancora alle soglie della rivoluzione borghese, l'essere sorpresi a mendicare era fonte di sanzioni assai gravi: dapprima l'internamento per almeno due mesi nell'ospedale generale; poi, la seconda volta, una reclusione crescente e la marchiatura della lettera M (iniziali di mendicanti); infine, in caso di ulteriore recidiva, anni di lavoro forzato sulle galere per gli uomini e di segregazione nell'ospedale generale per le donne (in entrambi i casi aumentabili a beneplacito dei tribunali). La rivoluzione del 1789 introdusse alcuni elementi di discontinuità, muovendosi nella dimensione della centralità del lavoro come mezzo di riscatto dalla povertà e di elevazione sociale: ma presto fu chiaro - ed è la storia dell'Ottocento e del primo Novecento - che il lavoro negli stabilimenti della nascente società industriale era spesso sfruttamento associato al permanere della povertà.

Così, sulle ceneri dello Stato sociale nasce lo Stato penale in cui si risponde al disagio con la repressione, la esclusione, la chiusura. L'ossessione della sicurezza - in gran parte indotta - è il veicolo di questa operazione che accomuna destra e sinistra, viene cavalcata con foga dai ricorrenti fautori del nuovo, uccide la politica o, più esattamente, definisce una politica a senso unico. La parola d'ordine è che li sta la causa dell'insicurezza, che affligge soprattutto - si aggiunge a sinistra (quasi a tacitare una cattiva coscienza) - gli anziani e i poveri: come se ad essi non bastasse, per essere insicuri, la loro condizione e la loro solitudine, che invece, sembra non interessare nessuno. Ma c'è, soprattutto, l'accettazione diffusa a livello politico e sociale di tutto ciò. La riduzione delle disuguaglianze non è più obbiettivo condiviso e si fa strada la concezione veicolata dai neocons americani secondo cui "è giusto che il più capace e intraprendente sia premiato da Dio con la ricchezza". La conseguenza è che la garanzia dei diritti e della sicurezza dei meritevoli passa necessariamente attraverso l'isolamento e l'espulsione da quei diritti dei non meritevoli (i "nuovi barbari") da cui la società deve difendersi con ogni mezzo e, tra gli stessi, i

poveri).

L'espressione politica di questa concezione è il governo esclusivo della società ad opera della "parte soddisfatta" del mondo. Ma, negli anni Ottanta, questo percorso virtuoso si interrompe e poi, gradualmente, cambia direzione. Sia nella cultura che nella produzione legislativa. La virata è netta, anche se non compresa appieno - come spesso accade - dai contemporanei. La promessa di benessere per tutti lascia in eredità solo un consumismo diffuso (e la crescente paura della sua riduzione...). La "piena occupazione" cessa di essere una priorità e la disoccupazione lievita soprattutto nelle fasce giovanili con ricadute evidenti anche in termini di sfiducia e alienazione sociale. Diminuiscono, in questo contesto, le tutele del lavoro e dei lavoratori. La povertà, in termini relativi e in termini assoluti, torna a essere una piaga nazionale (estendendo fino a settori occupati, i cui salari restano al palo mentre quote crescenti di PIL passano a incrementare profitti e rendite). In sintesi, per la prima volta nel dopoguerra le condizioni sociali ed economiche dei figli diventano peggiori e meno tutelate di quelle dei padri (anche qui modificando il quadro preesistente che vedeva i termini "futuro" e "progresso" indissolubilmente legati).

Questa impostazione guida la politica nel nostro Paese dalla Costituzione fino agli anni Ottanta. È un cammino accidentato, pieno di resistenze ma la direzione è univoca. Sono i decenni del "miracolo economico": l'economia tira e la forbice tra ricchi e poveri si restringe. In maniera insufficiente, ma è, almeno a livello teorico, una prospettiva condivisa. E cambia il sistema dei diritti e delle tutele: dal settore del lavoro (in cui la normativa antinfortunistica anticipa una stagione assai prolifica che si conclude con lo Statuto dei lavoratori e il correlato processo) a quello pensionistico, dall'assistenza sanitaria generalizzata alla istruzione obbligatoria e gratuita per tutti e via seguitando. Non è certo il migliore dei mondi possibile: anzi è un welfare a volte paternalistico, clientelare e inefficiente; ma è un passo nella direzione dell'uguaglianza. I modelli del governo compassionevole e del governo repressivo della povertà (il secolo assai più del primo) hanno, dunque, attraversato la storia. A fronte di essi il costituzionalismo contemporaneo affermatosi compiuta-



Russo

Occhio ai giovani

a cura di GIORGIA RUSSO

I giovani e la voglia di cambiare!

La voglia di cambiare, di smussare la pesante retorica burocrazia e l'immobilismo che attanaglia i partiti politici dell'opposizione è finalmente venuta fuori. Ad alzare la voce per cercare di svegliare i leader di un Pd assopito è stato il "big bang" scatenato dal giovane esponente del Pd Renzi, sindaco di Firenze. "Bisogna avere il coraggio di dire che in un paese non è normale che cambino tutte le volte i simboli e i nomi dei partiti e rimangano le stesse facce"; così il sindaco di Firenze sul ricambio alla guida del Pd contesta l'atteggiamento del suo partito concentrato a realizzare solo un cambiamento formale e mai sostanziale in quanto i posti di comando restano appannaggio dei soliti lobbisti di partito.

Sembra che la voglia di "cambiare le facce" si sia finalmente materializzata, sia finalmente venuta fuori, anche se per il momento ha prodotto solo un prevedibile dibattito tra il giovane sindaco e Bersani, pronto a considerare le idee del giovane come una futile provocazione idealista figlia degli anni 80.

Il dibattito dovrebbe invece riuscire a svegliare l'opposizione soprattutto in vista del crollo che la maggioranza sta vivendo in questi giorni; c'è bisogno di riportare fiducia e credibilità, combattere la passività di chi sostiene che in Italia non è possibile nessun cambiamento.

È necessario partire da un processo di coesione e di discussione, ripartire dalle giovani generazioni, ridando ai partiti della bella sinistra addormentata quel carattere di forza pluralista e riformista che porterà a rilanciare un



progetto di governo alternativo. Da questa forte convinzione il 28 ottobre è nato a Napoli il progetto "Finalmente Sud", ovvero una scuola di formazione alla politica dei giovani del Pd che ha come obbiettivo quello di aiutare le nuove generazioni ad affrontare il mondo della politica in modo sempre più consapevole e cosciente, costruendo una fitta rete e un costruttivo scambio di idee tra i giovani di tutto il meridione.

Qualcosa si sta muovendo, ma bisogna far sì che le parole di Renzi e le manifestazioni che coinvolgono e sensibilizzano i giovani del Pd non vengano considerati, da qualche leader troppo superficiale, come consueti e banali concetti sul ricambio generazionale, ma piuttosto come abbattimento di noti limiti ideologici e programmatici generatori di una intollerabile staticità.

mente a metà del Novecento, dopo il secondo conflitto mondiale introduce un elemento di profonda novità. Cambia l'obbiettivo: non più il governo della povertà ma la sua eliminazione. Illusione o prospettiva realistica che sia, la svolta è epocale e ribalta, potenzialmente, il segno del sistema politico. Due i capisaldi di questa prospettiva: l'uguaglianza e il lavoro per tutti (o, detto in altri termini, la piena occupazione). Il progetto tracciato nella nostra Carta fondamentale è di disarmante chiarezza. Conviene rileggerlo in sequenza:

Art. 3: <<Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. / È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese>>.

Art. 4, primo comma: <<La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto>>.

Art. 36, primo comma: <<Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione è proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa>>.

Sotto la spinta di una crisi economica ormai strutturale, il cerchio si chiude e si torna all'antico. L'emarginazione cresce e la guerra alla povertà lascia il posto alla guerra ai poveri, colpevoli di voler sopravvivere, di cercare euro a un incrocio, di dormire sotto i ponti, di turbare il decoro urbano, di vivere in baracche e, per questo, destinati ad essere spinti altrove, non importa dove ma in un lontano invisibile. Così nella storia - non dimentichiamolo - sono nati carcere, manicomio, persecuzioni e orrori.

Dott. Salvatore Russo
Magistrato - Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Salerno

Distretto Sanitario di Capaccio Paestum - Roccadaspide - URP Informa a cura di Donatella de Roberto

In questo numero andremo oltre la solita scienza. Sempre più spesso televisione e giornali trattano argomenti come la fisica quantistica, l'Ayurveda, la psicologia energetica. Per saperne di più ci siamo rivolti ad un profondo conoscitore ed esperto del settore, il dottor Annibale D'Angelo, responsabile SERT, sociologo, psicoterapeuta, naturopata. **Un atomo cos'è?**

"Immaginate un mulinello di polvere che corre nel deserto, togliete la sabbia e la polvere: quello che rimane è un vortice simile ad una bufera. La struttura dell'atomo è formata da un insieme di vortici di energia infinitamente piccoli chiamati quark e fotoni. Da lontano, l'atomo apparirebbe come una sfera indistinta; ma mettendo sempre più a fuoco la struttura, l'atomo diventerebbe sempre meno nitido e preciso, fino a scomparire del tutto. Non vedremmo più nulla, poiché mettendo a fuoco la struttura dell'atomo osserveremmo solo uno spazio vuoto. L'atomo non ha una struttura fisica, pertanto l'atomo newtoniano è impermanente, mentre l'atomo è solo ed esclusivamente un atomo quantistico così come descritto. A causa del pregiudizio materialistico newtoniano, la "scienza ortodossa" ha continuato ad ignorare il ruolo svolto dall'energia nella salute e nella malattia. La percezione riduzionistica di un flusso lineare di informazione è una caratteristica dell'universo newtoniano A_B_C_D_E ecc..."

Al contrario il flusso di informazioni in un universo quantistico è di tipo olistico. Gli elementi delle cellule sono intrecciati in una complessa ragnatela comunicativa. Le relazioni tra materia ed energia sono complesse ed olistiche. "Mi piace ricordare che la comunicazione intra e intercellulare non è solo biochimica (anzi essa è la parte meno efficace) bensì fononica e, cosa che mi preme di più, sincronica. E l'entanglement, molte "scienze" non solo la ignorano, ma la avversano... la negano! Sono le forze e le energie che controllano la torsione, il ripiegamento e le vibrazioni delle molecole in forma complessa. Negli ultimi anni si sono fatti esperimenti ed esperienze che rivelano che forze invisibili dello spettro elettromagnetico hanno un impatto profondo su ogni aspetto della regolamentazione biologica, psicologica e relazionale complessa. Tali forze sono chiamate microonde, frequenze radio, spettro della luce invisibile, frequenze basse, frequenze acustiche, energia scalare, energia sincronica, ecc...le nostre risposte agli stimoli ambientali sono controllate dalle percezioni ma non tutte le nostre percezioni apprese sono esatte, esse sono esito di un processo di apprendimento, è il processo pedagogico che crea la priorità percettiva. L'insieme delle priorità fa cogliere il sistema di agglutimento molecolare atomico

scelto, per cui la percezione controlla la biologia (David Baltimore 2001), ma come abbiamo visto le percezioni in un universo quantico possono essere vere oppure false. Quindi è più corretto dire: le percezioni che controllano il comportamento sono "credenze", pertanto le credenze controllano le biologie. I bioscienziati newtoniani o tradizionalisti sostengono che se non è materia non conta niente." **Ma che cosa è la materia?** "Essa è ciò che dicevamo all'inizio a proposito dell'atomo quantistico: la materia è vuoto quantico (non vi ricorda un'accezione fondamentale dell'Ayurveda? VATA:.....PITTA: KAPHA) come conseguenza la credenza è un'energia non locale, chissà perché non interessa alla scienza materialistica. Ma a noi che ci interessiamo di antiche e sacre sapienze interessa e come! L'Ayurveda è il punto di riferimento per tutte queste antiche sapienze e di tutte le pratiche e le terapie energetiche che ne conseguono, anche nella cultura occidentale.

Il modo di vedere, cioè l'approccio della scienza "ufficiale" è una credenza palesemente errata in un universo quantistico. Questa distorsione percettiva non solo crea una cosmografia incoerente ma crea anche quello che si pretende di risolvere ovvero lo squilibrio e la malattia. In quanto invero esse (squilibrio e malattie) sono conseguenza di queste distorsioni percettive e delle sue cosmografie. Imparare ad usare le credenze è il segreto della vita, del benessere, della salute. E questa è l'Ayurveda. Saggi di ogni epoca ci stanno raccontando le stesse cose da millenni e ora la scienza sta andando nella stessa direzione: non sono i geni, ma le credenze a controllare la nostra vita. Non c'è nulla di cui avere paura se non la paura stessa. E' chiaro che non siamo più complessi dei vermi e delle piante (Baltimore op. cit.) per cui non possiamo più ricorrere ai geni per spiegare perché gli esseri umani sono in cima alla scala evolutiva in quanto non c'è alcuna differenza tra organismi primitivi e umani per quanto riguarda i geni. Forse è da chiedersi se siamo veramente in cima alla scala evolutiva, la risposta passa probabilmente da una altra domanda che cosa siamo e cosa siamo venuti a fare al mondo. La mia ricerca per rispondere a questa domanda è orientata dall'Ayurveda, spero anche la vostra."

La Psicologia Energetica

"La psicologia energetica si sta diffondendo sempre più in numerose scuole di pensiero e trae origine da una matrice comune, il concetto di sistema energetico. Le origini della psicologia energetica nascono dall'idea di base della medicina tradizionale cinese secondo la quale i disturbi psicologici delle persone sono

causati da blocchi nel sistema energetico del corpo. Secondo la psicologia energetica i traumi emozionali creano nell'individuo dei veri e propri blocchi nel sistema di canali attraverso i quali scorre l'energia nel corpo. A questi blocchi quindi corrispondono le credenze e le convinzioni limitanti, da cui ci si può liberare usando lo stesso approccio dell'agopuntura cinese. Al posto dell'ago viene utilizzata la digito pressione sui meridiani, che, con lo stesso meccanismo, ristabilisce l'equilibrio energetico. Una volta equilibrati i meridiani, i meccanismi di auto trasformazione si attivano autonomamente. In sintesi la pressione sulle stesse parti del corpo usate anche nell'agopuntura hanno un'influenza diretta sull'Inconscio nel rilasciare le credenze limitanti. Molte delle tecniche della psicologia energetica utilizzano la kinesiologia e l'integrazione emisferica: un processo che insegna alla mente, al corpo e allo spirito a lavorare insieme attraverso specifici movimenti di integrazione, che permettono di sciogliere vecchi schemi e di avanzare nel nostro processo di crescita. La caratteristica comune di queste terapie è l'estrema velocità nell'ottenere dei risultati. In pochi minuti o in poche sessioni sembrano sparire blocchi e dolori emotivi che duravano da anni lasciandoci stupiti! Tra le tecniche che utilizzano la digito pressione, le più conosciute sono TFT (Thought Field Therapy) di Roger Callahan ed EFT (Emotional Freedom Techniques) di Gary Craig. In Europa si è diffuso in ambito medico-psicologico l'approccio dell'italo-americano Fred. P. Gallo EDxTM (Energy Diagnostic and Treatment Methods). Spiccano per originalità, semplicità ed efficacia Heart Assisted Therapy (HAT), dello psicologo e psicoterapeuta americano John H. Diepold Jr., NAEM (Negative Affects Erasing Method) di Fred Gallo caratterizzata dal picchiettamento di 4 punti sulla linea mediana del corpo, e Dynamind, sviluppata dall'hawaiano Serge Kahili King. Tra le tecniche che utilizzano la kinesiologia e l'integrazione emisferica citiamo Psych-K, di Rob William, citata anche nel libro di B. Lipton: La biologia delle Credenze e la sua evoluzione: Psych-Plus, trattata anche nel libro: L'Inconscio per Amico."



Da sinistra: p.h.Kulkarni e Dangelo

causati da blocchi nel sistema energetico del corpo. Secondo la psicologia energetica i traumi emozionali creano nell'individuo dei veri e propri blocchi nel sistema di canali attraverso i quali scorre l'energia nel corpo. A questi blocchi quindi corrispondono le credenze e le convinzioni limitanti, da cui ci si può liberare usando lo stesso approccio dell'agopuntura cinese. Al posto dell'ago viene utilizzata la digito pressione sui meridiani, che, con lo stesso meccanismo, ristabilisce l'equilibrio energetico. Una volta equilibrati i meridiani, i meccanismi di auto trasformazione si attivano autonomamente. In sintesi la pressione sulle stesse parti del corpo usate anche nell'agopuntura hanno un'influenza diretta sull'Inconscio nel rilasciare le credenze limitanti. Molte delle tecniche della psicologia energetica utilizzano la kinesiologia e l'integrazione emisferica: un processo che insegna alla mente, al corpo e allo spirito a lavorare insieme attraverso specifici movimenti di integrazione, che permettono di sciogliere vecchi schemi e di avanzare nel nostro processo di crescita. La caratteristica comune di queste terapie è l'estrema velocità nell'ottenere dei risultati. In pochi minuti o in poche sessioni sembrano sparire blocchi e dolori emotivi che duravano da anni lasciandoci stupiti! Tra le tecniche che utilizzano la digito pressione, le più conosciute sono TFT (Thought Field Therapy) di Roger Callahan ed EFT (Emotional Freedom Techniques) di Gary Craig. In Europa si è diffuso in ambito medico-psicologico l'approccio dell'italo-americano Fred. P. Gallo EDxTM (Energy Diagnostic and Treatment Methods). Spiccano per originalità, semplicità ed efficacia Heart Assisted Therapy (HAT), dello psicologo e psicoterapeuta americano John H. Diepold Jr., NAEM (Negative Affects Erasing Method) di Fred Gallo caratterizzata dal picchiettamento di 4 punti sulla linea mediana del corpo, e Dynamind, sviluppata dall'hawaiano Serge Kahili King. Tra le tecniche che utilizzano la kinesiologia e l'integrazione emisferica citiamo Psych-K, di Rob William, citata anche nel libro di B. Lipton: La biologia delle Credenze e la sua evoluzione: Psych-Plus, trattata anche nel libro: L'Inconscio per Amico."

Dott. Annibale D'Angelo

Con la presenza del Console generale, Alberto Colella, è stato inaugurato un punto vendita della bottega dell'artigianato del cuoio di Paestum

L'Italia arranca, ma da Paestum Lorenzo Apadula "sbarca" a Ginevra

Per Lorenzo Apadula, da Paestum a Ginevra il passo è breve, anche se la distanza, in chilometri, è tanta.

L'Italia che produce c'è. Vien da dire che manca solo la classe dirigente, visto che di persone come Lorenzo, nel nostro Paese, ce ne sono tante, anche se demoralizzate, a causa di pseudo-dirigenti locali e nazionali.

In questi giorni, l'Italia si sta "strappando le vesti" su come riprendere il cammino dello sviluppo possibile, per incrementare il Pil. Da tempo, anche attraverso le colonne de "il Sud", sia in forma cartacea, che online, diciamo che la ripresa del nostro Paese parte solo dal territorio, con il pieno coinvolgimento degli Enti locali. Ovviamente, per quanto riguarda questi ultimi, non basta essere eletti dal popolo per essere autorizzati a fare tutto ed il contrario di tutto. Questo determina nei cittadini una sorta di rassegnazione e di impotenza, di fronte ad un "imbecille", trasformatosi in amministratore o pseudo politico che alza le mani e frena ogni iniziativa produttiva sia essa artigianale che commerciale.

Per fortuna, succede anche che un signore come Dorizio Capo, cittadino svizzero di origine italiana, in occasione di una vacanza a Paestum, "incappi" nel laboratorio di Lorenzo Apadula e si renda conto che esprime perfettamente l'antica arte italiana del cuoio, confezionando pregiatissime borse, sandali, cinture, ecc. Insomma, il tocco dell'artigiano che colpisce lo "svizzero".

I lavori esposti nel laboratorio di Lorenzo sono un esempio della lavorazione artigianale tradizionale della pelle: dalle borse da passeggio, alle cartelle e agli zaini interamente lavorati a mano. Il sistema di cucitura utilizza solamente lacci della stessa pelle utilizzata per il corpo della borsa. I lacci si integrano nel disegno e non sono elementi estranei, né per il colore né per il tipo di materiale. In sintesi, i prodotti artigiani di Lorenzo rispettano le caratteristiche della pelle ed esaltano la bellezza della stessa. Una borsa artigiana in pelle, se ben tenuta e curata, dà sempre soddisfazione, per la sua sobria eleganza, per la piacevolezza del contatto tattile con questo materiale, per la gradevolezza dei colori dei cuoi tinti o naturali.

La lavorazione artigianale di Lorenzo Apadula, soprattutto



per le borse, è pregiata per i particolari: per esempio i bordi sono rifiniti accuratamente, altrettanto all'interno, con fodere di materiali di ottima qualità e gli accessori di metallo non sono mai troppo vistosi, perché adattati manualmente.

La calma e la pazienza di Lorenzo diventano l'elemento principale per essere in grado di creare qualcosa di bello e raffinato sotto ogni punto di vista, dedicando tempo e passione a questo lavoro. Quando un prodotto viene realizzato di fretta, difficilmente può ritenersi un bene di lusso, in quanto tutto, dalle cuciture all'applicazione degli accessori, risulterà di scarsa qualità e tutt'altro che raffinato.

Ritornando alla proposta di Dorizio Capo, dopo aver preso atto di tutte le cose innanzi richiamate, è stata semplice: "Vogliamo aprire un negozio a Ginevra dei suoi prodotti artigianali?". La risposta di Lorenzo è stata affermativa. Oggi, a Ginevra, in via Boulevard de la Tour, 2,

c'è un nuovo negozio: "Corium - Maroquinerie artisanale".

La giornalista di "ELLE", Odile Habel, una delle riviste più diffuse in Svizzera, ha dedicato un bell'articolo all'evento, mettendo a fuoco che "Corium è un marchio che commercializza i suoi prodotti in pelle a Ginevra, ma realizzati esclusivamente in Italia dal maestro Lorenzo Apadula.

Gli oggetti sono costruiti con pellami di alta qualità, trattati contro l'acqua, texture e colori diversi di piante. I prodotti sono destinati ad una clientela esigente".

Da Paestum a Ginevra? No! A Paestum ed a Ginevra; o meglio: nella Città dei templi si "produce e si vende" e nella città elvetica si "vendono" solo i prodotti di Lorenzo.

E questo non è incremento di Pil? Chi, in Italia ed a Capaccio Paestum, ha incoraggiato Lorenzo Apadula a tale sodalizio? Nessuno! I politici e gli amministratori non

se ne sono nemmeno accorti, visto che il sodalizio Lorenzo - Dorizio non ha ricevuto nemmeno un biglietto di auguri. O meglio essi sono stati sì, incoraggiati, ma da Alberto Coltella, Console italiano a Ginevra, e da Angella Maffia, sempre impegnata in Svizzera al consolato e, poi, da tanti tantissimi amici che vedono in Lorenzo l'Italia che lavora e produce, anche per quei "parassiti" che guadagnano molto e lavorano poco. Noi ci associamo a quelli che vogliono bene all'artigiano Apadula per la sua arte, ma non possiamo non ricordare l'instancabile collaboratrice e "stimolatrice" di Lorenzo, Anna Monzillo, la moglie, che, oltre a curare la casa, ed a crescere Carmen ed Antonio, per lei, il laboratorio è la seconda casa. Auguri, Lorenzo ed in bocca al lupo. Grazie, perché, così facendo, contribuisce a far crescere anche il Pil italiano, per tutti noi.

Da Margherita Landolfo, lettera al direttore Ma davvero l'Italia merita tutto questo?

Gentilissimo direttore, mi è capitato tra le mani il suo giornale "il Sud" ed ho trovato in esso molti spunti che mi portano a scriverla. Soprattutto ho trovato interessante ciò che riguarda il sociale e la giustizia, due cose fondamentali per una società civile (tale ci consideriamo noi italiani). La sottoscritta, anche se non è un'accademica - per anni è stata un'artigiana che ha vestito tanta bella gente -, legge molto e segue qualche talk show e i telegiornali. In quest'ultimo periodo mi piace molto quello che realizza Mentana sulla "La7".

Le anticipo che ho votato per Berlusconi e perché no?, ho fatto anche il tifo per lui; ma oggi in merito ho qualche difficoltà, per i motivi che brevemente le spiego. All'indomani del grande successo elettorale del 2008, l'on. Berlusconi era considerato un po' da tutti noi, soprattutto da quelli che lo avevano votato, "l'uomo del miracolo italiano", ma così non è stato se, oggi, ci siamo ridotti in "mutande" (scusate il termine) e rincorriamo pseudo-salvatori della patria cosiddetti tecnici: è davvero il massimo.

Il "grande" Silvio, all'indomani del grande successo, doveva fare quello che non ha fatto e cioè quelle cose che non saranno fatte, forse, mai. Dico "forse", per un certo pudore verso me stessa. Le cose che contano non sono le scemenze che ci dice Bossi e compagni, ma la eliminazione degli Enti inutili (quanti consigli di amministrazione cosiddetti sottogoverno, ecc.), privilegi dei parlamentari vecchi e nuovi, numero esagerato di essi (l'America con quattro volte gli abitanti ha un quinto di parlamentari dell'Italia). L'eliminazione delle auto blu sono state solo annunciate da Brunetta. La verità è che continuano a sfrecciare, sempre le stesse, sotto casa mia, e tante tante altre cose. Il fatto è che i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri anche con "il mio Silvio".

A tal proposito, va detto senza remore che la solidarietà per le famiglie i deboli, ormai è una chimera. Per chi ha la sfortuna di avere in casa un malato o un portatore di handicap è un vero proprio dramma e nessuno ti dà una mano.

Qualche volta capita "un' anima del purgatorio", che ti dà un po' di "corda" e una mano e ti allevia in parte il "dram-

ma" che stai vivendo, come è successo alla sottoscritta, con la dottoressa Maria Rosaria Scalise, dirigente della Comunità Tarsia, che non finirò mai di ringraziare.

Così non va bene, on. Berlusconi! Adesso che sei più libero, dedicati un po' a questi fatti che riguardano la "gente comune". Aiutateci a non mollare, completamente, gli anni di lotta politica, prima con Forza Italia, adesso con il PDL.

A proposito di portatori di handicap, anche la sottoscritta ha avuto un'esperienza diretta nel lontano 1996, quando non riuscivo a collocare mio figlio in una comunità, per farlo curare. In quell'occasione, fui costretta ad esporre alle mie finestre, che affacciano su Piazza del Parlamento a Roma, uno striscione (vedi foto) che solo dopo l'individuazione della Comunità tolsi. Adesso, come allora, le cose non sono cambiate granché, ma non desistere nel ripetere la stessa cosa anche oggi per attirare l'attenzione di loro signori. Ma è giusto che chi ha bisogno in Italia deve ricorrere a mezzi estremi per poter attirare l'attenzione di tanti mangiatori di "anime" e di soldi, che governano la cosa pubblica? Il successo dell'on. Berlusconi era legato anche al superamento di queste cose e dei tanti furfanti che si aggirano nei corridoi degli uffici pubblici che, spesso nella loro vita, sono dei nullafacenti, professionalmente molto scarsi. Il cambiamento non c'è stato, le cose sono peggiorate ed oggi, come ieri, le famiglie in difficoltà sono sempre più in difficoltà. Ma cosa si poteva fare o si può fare, on. Berlusconi, per i portatori di handicap? Visto che ancora conti, almeno credo, ed hai un po' di tempo in più, perché non dai una mano, per esempio, ad associazioni come l'ARAP (Ass. per la riforma dell'assistenza psichiatrica), presieduta dalla dottoressa Maria Luisa Zardini, di cui sono socia da anni, e che si occupa di questi ragazzi; inoltre perché non incalzi la burocrazia o il governo (peccato a non averlo fatto) su:

-snellimento delle pratiche burocratiche presso Enti, e Uffici, per ricoveri in centri di accoglienza di portatori di handicap, prescrizione mediche, ritiro farmaci;

-più assistenza e tempo ad anziani e famiglie con a carico portatori di handicap;

-incrementare l'attività di laboratorio all'interno delle strutture di solidarietà territoriale;

-Sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche varie che ogni giorno accompagnano la vita sociale, ecc.

-istituzione di centri per gruppi di amici che hanno in comune "la solitudine";

-più "solidarietà", atta a favorire la socializzazione e la lotta all'emarginazione, alla droga ed a tutte le forme di devianza, tramite varie attività, sociali, culturali, di laboratorio o creando semplici momenti di aggregazione, ponendo come supporto a persone in situazioni di disagio. Dopo quanto detto sopra e per quanto già detto prima, e cioè che leggo molto, voglio riportare ciò che mi è capitato di leggere a proposito della politica che riguardava Aristotele e che mi è piaciuto moltissimo, anzi le riporto integralmente ciò che mi sono ritagliato:

La politica riguarda il comportamento della società, mentre l'etica quello del singolo. Il cittadino e l'uomo erano ancora grosso modo un tutt'uno, ma con Aristotele la distinzione si accentua. Aristotele dedica un libro alla politica ("La politica"). Il punto di partenza è la frase famosa "l'uomo è per natura un animale politico"; Aristotele dice che non sono politici né gli animali né gli dei: solo l'uomo lo è. Cosa significa quest'espressione? Vuol dire sia che per natura è legato ad una vita comunitaria con gli altri sia che la forma tipica della vita sociale è la polis (termine dal quale deriva la parola politica). A proposito della Magistratura e Berlusconi, trascrivo quanto ho letto ancora e riporto qui di seguito:

"Nella vita sociale e morale, l'essere umano necessita di strutture, quali leggi e magistrature, che solo una complessa organizzazione come lo Stato può garantire.

Tale organizzazione è impennata sulla figura del Cittadino, inteso come colui in grado di prendere parte direttamente all'amministrazione della giustizia e dell'assemblea che governa la città - in un'espressione - alla vita attiva". Questo è quanto mi sono appuntato sul grande filosofo Aristotele. Poi, se permette, davvero sarò molto, ma molto breve le riporto qualche osservazione presa dall'articolo di Salvatore Italia, da "Liberal-Caffè". "Sono stato tra i primi a dire che non doveva essere candidato come premier perché troppo influente sul quarto potere, tra i primi a parlare di partito di plastica, quando



sgozzo nella culla i club di Forza Italia, decretando la fine dei partiti organizzati intorno ad un'idea e costruendo il partito persona, che di lì a pochi anni venne copiato da tutte le altre forze politiche.

Oggi sento la necessità di affermare senza troppi giri di parole che Berlusconi ha vinto per 20 anni perché alternative non ce ne erano e quelle poche occasioni proposte dalla sinistra moderata facevano sempre e subito rimpiangere i governi del Cavaliere. Mi spiace deludere chi pensa che i guai dell'Italia siano mali portati dal berlusconismo, purtroppo è vero l'esatto contrario: Berlusconi è stato l'autobiografia della Nazione. Una frase che dice tutto non solo sull'uomo politico Berlusconi, ma anche sul popolo italiano. In esso non c'era più democrazia di quella presente nel maggiore partito del centro destra o minore malizia e accondiscendenza all'inciucio rispetto all'acquitrino della nostra politica. Alcuni dicono che c'è aria di rinnovamento, ma dalle prime battute mi pare di vedere un copione già imparato a memoria. Il governo cade anziché andare a scadenza, si chiedono le elezioni e si fa un governo tecnico, si scelgono i nomi fuori dalla cerchia degli eletti... si candida un tecnico, magari un illustre economista... ma non c'è già stato un Governo Amato così? Giuliano Amato esimio Professore, che per mettere a posto i conti prelevò notte tempo denaro sui conti correnti dei cittadini. ... A chi pensa che sia arrivato il tempo dei nuovi politici dico di non farsi troppe illusioni, anche perché lì nel limbo dei giovani junkers si coltivano politici al massimo da seconda repubblica: ragazzi e ragazze che hanno capito che chiusi i concorsi pubblici e privatizzate le poste l'unico vero posto fisso oggi è la Camera".

Cordiali saluti

Margherita Landolfo

Ascolta **Radio Paestum 90.200**
in collegamento giornaliero con il circuito nazionale
Radio KISSKISSITALIA - www.radiopaestum.com

Per comunicare notizie e fatti: Radio Paestum tel. 0828/723787 - 724579 fax 0828/724203

DA PAESTUM

Tv: Italia2 - canale 17

VISITA IL SITO: www.giornaleilsud.com